

ANNO XXIV

N. 2 - FEBBRAIO 1925

BOLLETTINO DELLA EMIGRAZIONE

PUBBLICAZIONE MENSILE

DEL

COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE

:: :: :: :: ROMA :: :: :: ::

:: :: Via Boncompagni, 30 :: ::

SOMMARIO

DEL N. 2 DELL'ANNO 1925

Le condizioni giuridiche degli stranieri in Russia Pag. 133

Notizie sulla emigrazione e sul lavoro » 143

Italia. — L'accordo marittimo internazionale del traffico nell'Atlantico del Sud (143) — Istituto di Previdenza sociale (143).

Belgio. — Il trasporto degli emigranti (145) — Trattato di lavoro franco-belga (145).

Cecoslovacchia. — L'emigrazione nel 1924 (146).

Danimarca. — L'emigrazione (147).

Inghilterra. — La mano d'opera qualificata (147).

Russia. — I tecnici stranieri (149).

Spagna. — La legge sull'emigrazione (149).

Svezia. — I viaggiatori di commercio stranieri (152).

Argentina. — Gli infortuni sul lavoro (152).

San Domingo. — La popolazione della Repubblica e la colonia italiana (152).

Stati Uniti d'America. — Le condizioni d'ammissione dei figli di una cittadina (154) — La preferenza di quota (154).

Africa del Sud-Ovest. — L'immigrazione (155).

Unione Sud Africana. — La crisi di disoccupazione (155).

Australia. — Un progetto di legge sull'immigrazione (157).

Azione del Commissariato » 158

L'opera degli Ispettorati dell'emigrazione nei porti (158) —
Mercato del lavoro e movimento emigratorio (166) —
L'odissea di duecento emigranti italiani nel Messico
(168). — Navigazione e noli (170).

Movimento dell'emigrazione italiana » 172

A) Emigrazione complessiva (172).

B) Emigrazione transoceanica (174).

C) Emigrazione non transoceanica (178).

Azione italiana all'estero	<i>Pag</i> 192
Atti Ufficiali	• 194
<i>Leggi e decreti.</i> — R. decreto 18 dicembre 1924, relativo alla soppressione della Commissione consultiva per le statistiche dell'emigrazione (194) — R. decreto 7 dicembre 1924, 2276: Approvazione del regolamento per la esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (195).	
<i>Circolari</i>	• 215
Bibliografia	• 228

LE CONDIZIONI GIURIDICHE DEGLI STRANIERI IN RUSSIA

Le notizie che il « Bollettino dell'emigrazione » ha dato sulle condizioni del mercato mondiale di lavoro pongono in grado, per quanto ha riguardo alle possibilità di un avviamento di nostra mano d'opera nella Unione delle Repubbliche socialiste dei Sovieti, di affermare che nelle attuali condizioni un afflusso emigratorio anche limitato non potrebbe ancora verificarsi verso quel paese.

Tuttavia la situazione del momento non deve far ritenere che tale possibilità sia da escludere anche per l'avvenire. Basterebbe considerare la vastità del territorio russo, la immensità delle sue risorse naturali, non ancora completamente messe in valore o lo sfruttamento delle quali è appena iniziato, e la necessità che a questa valorizzazione vada sempre più commisurandosi una corrispondente struttura economica e tecnica, adeguata ai bisogni delle industrie locali e, prima fra tutte, di quella riguardante la cultura agraria, per giustificare la opportunità che il mercato di lavoro russo non sia mai perduto di vista, ai fini della sua più o meno prossima possibilità di assorbimento di mano d'opera straniera.

Sembrano, a questo proposito, sintomatiche e meritevoli di rilievo le informazioni di recente diffuse attorno ai lavori di una Commissione governativa russa, costituita per studiare il modo di favorire l'immigrazione in Russia di elementi tecnici stranieri. Com'è noto, essa ha proposto al suo Governo di chiamare in Russia soprattutto ingegneri e altro personale direttivo per le fabbriche e per i lavori pubblici, a condizioni di trattamento economico e di lavoro che saranno fissate da appositi contratti individuali.

Così pure sono da rilevare i propositi del Governo russo circa le concessioni agrarie nel territorio meridionale dell'Unione, alle quali si richiamava con le sue note dichiarazioni il sig. Paolo Jusbaceff, nuovo capo della rappresentanza commerciale delle Repubbliche dei Sovieti a Roma. Egli, come si ricorderà, ha assicurato di volere appoggiare alacramente « questa attività concessionaria, che fornirebbe all'Italia fonti dirette ed immediate di carbone, nafta e manganese, nonchè vasti fruttiferi terreni per la produzione diretta del grano. Questione, questa, che sta in rapporto diretto col problema di nuovi sbocchi per l'emigrazione italiana ».

In relazione a tali comunicazioni è superfluo ricordare che sui primi del corrente mese di febbraio il Commissario dell'Agricoltura della U. R. S. S. ha presentato al Consiglio dei Commissari del popolo un progetto, secondo il quale agli stranieri dovrebbe concedersi il diritto di usufruire delle terre nella Unione sovietista alle stesse condizioni dei cittadini russi.

Ciò stante, senza voler accreditare facili illusioni al riguardo, stimiamo interessante prospettare, sulla traccia di autorevoli informazioni provenienti dalla Russia, quali sieno le condizioni giuridiche fatte agli stranieri nel territorio russo, per quanto concerne la capacità giuridica, il commercio e l'industria, le concessioni, la proprietà intellettuale, il diritto successorio, la giurisdizione. Le informazioni non riguardano la naturalizzazione, l'entrata ed il soggiorno in Russia, i diritti politici, i diritti di famiglia ecc., che pure hanno un grandissimo valore e che saranno argomento di futuro studio.

*
* * *

Capacità giuridica. — Come regola generale, i diritti degli stranieri sono determinati dagli accordi internazionali conclusi dall'U. R. S. S. con i rispettivi paesi. In mancanza di simili accordi, i diritti degli stranieri possono essere fissati da disposizioni provenienti dalle autorità sovietiste centrali di concerto con il Commissariato degli Affari Esteri. Speciali limitazioni esistono per i cittadini svizzeri.

Le Società straniere per azioni, tanto collettive quanto in

accomandita, godono dei diritti di persona giuridica in Russia, soltanto in base a un permesso speciale del Governo. Le persone giuridiche straniere che non hanno ottenuto la autorizzazione, possono comparire in giudizio soltanto se le loro pretese sono di provenienza estera e se il principio di reciprocità sia stato riconosciuto dal paese cui appartengono.

La summenzionata autorizzazione viene rilasciata dal Comitato Centrale delle Concessioni, il quale esamina lo statuto della Società registrata nel paese nativo come pure gli scopi che la Società perseguirà in Russia. Per quanto si attiene alle persone fisiche straniere, l'assenza delle restrizioni indicate deve essere certificata, nei dovuti casi, dal Commissariato degli Affari Esteri.

Commercio e industria. — Il commercio è permesso ai cittadini russi e agli stranieri. Per organizzare un commercio basta ottenere dalla Sezione locale delle Finanze una patente contro pagamento della tassa commerciale, e registrare, entro tre giorni, la patente alla polizia locale. Per poter esercitare il commercio di vino, medicinali ed altre merci speciali, bisogna osservare alcune altre formalità.

Gli stranieri possono partecipare alle cooperative industriali agricole e di bonifica di terre; soltanto ai cittadini russi è riconosciuto il diritto di organizzare simili società.

Le banche per azioni sono organizzate come tutte le Società per azioni in Russia; i loro diritti sono determinati dai rispettivi statuti, confermati dal Consiglio del Lavoro e della Difesa (S.T.O.).

Questi regolamenti non riguardano le imprese straniere, cioè quelle che furono fondate in base a leggi straniere. Dal punto di vista giuridico russo, la nazionalità dell'impresa non è definita dal suo capitale o dalla nazionalità dei proprietari, ma bensì dal *luogo di fondazione*.

Le imprese straniere, indipendentemente dalla loro forma, non possono iniziare la loro attività in Russia prima di aver ottenuto un'autorizzazione da parte del Comitato Centrale delle Concessioni, rilasciata d'accordo con il Commissariato del Commercio Estero (Vniestorg). *È proibito a tutte le organizzazioni russe di concludere affari con imprese straniere non aventi*

tali autorizzazioni. Ottenuta l'autorizzazione, l'impresa straniera non è più soggetta ad alcuna restrizione: essa può persino far parte di Borse di Merci e di Camere di Commercio.

Per quanto riguarda l'*industria*, le fabbriche possono essere divise in tre gruppi: grandi, medie e piccole. Le grandi fabbriche (più di 200 operai) sono nazionalizzate e possono essere gestite da privati soltanto in forma di concessioni. Le fabbriche medie (da 10 a 200 operai) sono pure nazionalizzate, ma possono essere date in affitto ai privati, non esclusi gli stranieri (Circolare del Consiglio Supremo dell'Economia Nazionale N. 519 del 1922). Le piccole fabbriche (fino a 10 operai) possono essere di proprietà privata di tutti i cittadini (non eccettuati gli stranieri) che abbiano raggiunto il diciottesimo anno di età e che non possiedano altre fabbriche.

La *proprietà privata degli stranieri* non è sottoposta all'assicurazione obbligatoria. Però le fabbriche prese in concessione o in affitto devono essere assicurate, rimanendo esse di proprietà dello Stato.

L'assicurazione delle piccole fabbriche, appartenenti agli stranieri a titolo di proprietà, dipende dalla buona volontà del proprietario.

Lo Stato russo si è riservato il monopolio di assicurazione e lo pratica attraverso la Direzione Centrale delle Assicurazioni di Stato (Gostrach). Soltanto le cooperative hanno il privilegio di organizzare assicurazioni mutue. La riassicurazione da parte di società straniere è permessa soltanto con autorizzazione speciale del Commissariato delle Finanze.

Il Commercio estero. — Il commercio estero è monopolio statale e si estende a tutto il territorio dell'Unione dei Sovieti ed ha una organizzazione speciale che fa capo ad una istituzione statale, il Commissariato del Commercio Estero (Vniestorg).

Tutte le persone che desiderano ottenere un permesso d'importazione o di esportazione devono presentare alla Sezione delle Licenze presso il Vniestorg, una domanda su apposito formulario contenente l'indicazione precisa della quantità e della qualità della merce, del termine e delle modalità della consegna e del prezzo. Un contratto (se esiste) deve essere allegato in cinque copie legalizzate. I suddetti documenti vengono esaminati

dalla Sezione Licenze che ha il diritto di accogliere la domanda o di respingerla, secondo il suo giudizio. L'interessato può ricorrere contro la decisione della Sezione Licenze al Consiglio del Vniestorg. I permessi concessi vengono rilasciati per un breve periodo e possono aver per oggetto soltanto una transazione commerciale.

Si possono importare ed esportare soltanto merci, la cui importazione od esportazione non è proibita. La lista di tali merci viene pubblicata dalla Gazzetta ufficiale russa e dal giornale della Direzione Dogane.

Esistono in Russia alcune organizzazioni che godono il privilegio di acquistare e vendere direttamente all'estero certe categorie di merci sotto il controllo e dietro preventiva autorizzazione del Vniestorg, il quale ha facoltà di negare il permesso.

Sono obbligatori per il Governo soltanto i contratti conclusi dal Vniestorg.

Poichè molti stranieri, che prendono parte ad aste pubbliche per la fornitura di merci diverse, pretendono che con la firma stessa del contratto di fornitura sia loro concesso il permesso di importazione delle relative merci, il Vniestorg ha interpretato la legge nel senso che: « un cittadino straniero che non ha il permesso legale di importazione, non può essere ammesso alle aste pubbliche per la fornitura di merci di provenienza estera; le contravvenzioni a questa disposizione sono punibili ».

Il monopolio del commercio estero è considerato come uno dei principi miliari del regime sovietista. Le contravvenzioni alle disposizioni di importazione ed esportazione vengono punite con lavori forzati fino a tre mesi, con sequestro delle merci o con una multa fino a 500 rubli oro. Pene più gravi sono previste per casi speciali.

Concessioni. — Il diritto russo intende sotto il termine « concessione » una autorizzazione, rilasciata ai privati dagli organi supremi dello Stato, per esercitare particolari diritti che altrimenti non possono essere acquisiti. Le concessioni sono dunque eccezioni privilegiate alle leggi generali, stabilite a favore di una qualsiasi persona.

Soltanto lo Stato ha il diritto :

- 1) di usufruire della proprietà delle grandi imprese in-

dustriali, della terra, delle foreste, delle miniere e dei grandi fabbricati ;

2) di eseguire a titolo di monopolio le operazioni commerciali con l'estero.

Per le concessioni, questi diritti possono essere conferiti ai privati. Una concessione può essere accordata soltanto se esiste per lo Stato la probabilità economica di ottenere importanti vantaggi, sia sotto forma di denaro o di merci, sia sotto forma di restaurazione di certe branche commerciali o industriali.

Le concessioni si dividono in quattro categorie principali : a) concessioni industriali ; b) concessioni commerciali ; c) concessioni agricole ; d) concessioni comunali.

Le concessioni industriali hanno il carattere di contratto tra il Governo dell'U.R.S.S. ed il concessionario. Il contratto viene preventivamente fissato dal Comitato delle Concessioni presso il Consiglio Supremo dell'Economia Nazionale a Mosca, d'accordo con il concessionario, il quale prende parte alle sedute del Comitato, relative al contratto, che poi viene sottoposto all'approvazione del Comitato Centrale delle Concessioni presso lo S.T.O. La conferma del contratto spetta allo S.T.O. Le stipulazioni del contratto differiscono notevolmente a seconda dei casi e delle condizioni economiche relative all'affare. Lo schema generale è il seguente : a) l'oggetto della concessione ; b) il programma di sfruttamento, e precisamente l'ammontare della produzione e i rapporti con le autorità competenti ; c) il compenso dovuto al Governo, che viene fissato sulla base della produzione in natura od in contanti ; d) i diritti del concessionario che può vendere la produzione dell'impresa al mercato interno o estero (in questo caso occorre una concessione supplementare per l'esportazione), importare le macchine occorrenti, costruire sul terreno concesso fabbricati, impianti, strade, ecc. La proprietà del concessionario non può essere nè confiscata, nè requisita. L'arresto e l'espropriazione dei suoi beni non può aver luogo se non previa sentenza giudiziaria. Il concessionario non potrà cedere i suoi diritti a terze persone senza l'autorizzazione del Governo ; e) gli obblighi del concessionario sono : attuare il programma di produzione, obbedire alle leggi generali e versare una cauzione per la precisa esecuzione dei suoi obblighi ; f) le

imprese del concessionario sono soggette al controllo del Commissariato della Ispezione operaio-contadina, che verifica tutti i documenti e la contabilità ed esamina l'organizzazione e l'attività delle imprese; g) la concessione può essere sospesa: alla scadenza del contratto; in caso di insolvibilità del concessionario, riconosciuta in giudizio; dietro richiesta del Governo, nel caso di non ottemperanza agli obblighi assunti; h) eventuali divergenze vengono decise da un giudizio di arbitri eletto di comune accordo.

In Russia le leggi sul lavoro fanno parte della giurisdizione generale e l'assunzione e il licenziamento degli impiegati sono soggetti a una procedura determinata. I concessionari possono ottenere alcune eccezioni all'ordine generale per facilitare l'assunzione di certe categorie di impiegati. Se tale clausola non è prevista, il concessionario deve rispettare le disposizioni generali.

Un altro fattore, che ostacola la conclusione di contratti di concessione, è costituito dalle imposte. I contratti contengono qualche volta la stipulazione che le imprese in concessione non saranno soggette a maggiori imposte delle imprese di Stato.

Le concessioni commerciali conferiscono al concessionario il diritto di esercitare, sotto certe restrizioni, alcuni rami del commercio monopolizzato e, il più spesso, di esercitare il diritto di esportazione di merci. Queste categorie di concessioni assumono di solito la forma di società per azioni, fondata dal Vnie-storg e da una impresa o persona straniera. In conformità al loro carattere, poichè dal punto di vista giuridico sono private e dal punto di vista economico nè private nè pubbliche, le suddette società sono denominate « miste ».

Le società organizzate all'estero vengono approvate come enti giuridici dal Comitato Centrale delle Concessioni, che rilascia loro un certificato, da considerarsi come autorizzazione di esercitare le operazioni in Russia. Il Comitato può proibire l'attività di ditte straniere in Russia rifiutando loro la registrazione.

Le Società per azioni formate in base alle leggi russe sono considerate come russe, senza riguardo alla nazionalità dei loro fondatori. Le regole per l'organizzazione e il funzionamento delle Società per azioni sono contenute nel Codice Civile. Gli statuti delle società miste, fondate con la partecipazione di capitale

straniero, vengono esaminati dal Comitato delle Concession presso il V.S.N.C.H., e sono poi sottoposti all'approvazione del Comitato Centrale del Consiglio dei Commissari del popolo. Esaurite tali formalità, la società può iniziare le operazioni.

Le società miste, organizzate in ordine alle suddette norme, sono amministrate: dai partecipanti privati, che hanno versato i loro capitali, e dai rappresentanti del Vniestorg e qualche volta di altri enti. Le modalità della distribuzione delle azioni e dei dividendi è prevista dallo statuto.

Certe garanzie che salvaguardano i diritti della minoranza (che è di solito la parte privata) possono essere fissate nello statuto. Il privilegio di esportazione ed importazione, previsto dallo statuto, viene di solito confermato con accordo tra la società e il Vniestorg, in cui è contenuto un elenco delle merci che la società è autorizzata ad importare od esportare. Per la esportazione od importazione di merci, non indicate nell'elenco, la società deve domandare il permesso speciale in ordine alle norme generali.

Le concessioni possono avere per oggetto non soltanto il commercio ordinario, ma anche operazioni di banca di trasporto e di altre branche che sono monopolio del Governo.

La durata dell'attività delle società miste è spesso fissata dallo statuto. Essa è sempre precisata quando si tratta di società miste che hanno per oggetto l'esecuzione di una serie di operazioni speciali, alla cui scadenza la società è considerata sciolta.

Le *concessioni agricole* rappresentano, in conformità alla definizione data più sopra, eccezioni al codice delle leggi agricole. Il concessionario, coltivando le terre secondo i metodi tecnici moderni e in ordine al programma stabilito dal contratto, ha il diritto di godimento, previe certe restrizioni, dei vantaggi che rende la concessione.

Le *concessioni comunali* sono permessi che autorizzano a costruire o ristabilire nelle città edifici con il privilegio di ritrarne durante un periodo di 49 anni determinati vantaggi. D'altra parte, sotto la voce « concessioni comunali » è inteso lo sfruttamento delle tranvie ecc., ma fino al momento presente tali concessioni non sono avvenute in pratica.

Alla scadenza della concessione, di qualsiasi genere, la

proprietà del concessionario va a favore dello Stato. Un recente decreto garantisce che il termine di una concessione non potrà essere modificato con unilaterale volontà del Governo russo e promette di assicurare la integrità della proprietà del concessionario.

Proprietà intellettuale. — Le seguenti disposizioni riguardano i brevetti e i marchi di fabbrica in Russia :

La legge sui brevetti del 12 settembre 1924 è basata sul principio della definizione della novità. Gli inventori stranieri godono gli stessi diritti dei cittadini russi; però, se essi dimorano all'estero, devono nominare un loro rappresentante in Russia.

Due leggi, quella del 10 novembre 1923 e del 18 luglio 1923, sono in vigore in riguardo dei marchi di fabbrica. I marchi di fabbrica stranieri sono soggetti allo stesso regime dei marchi russi, se la capacità giuridica dei possessori dei marchi è stata riconosciuta dal Comitato Centrale delle Concessioni. Se il depositario è una persona fisica straniera, il Commissariato degli Affari Esteri deve dare un'attestazione da cui risulta che non esistono restrizioni speciali di fronte ai cittadini del rispettivo paese.

Il diritto di successione. — In ordine ad alcuni trattati internazionali conclusi dall'U.R.S.S. (ad esempio con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania) la successione dei rispettivi cittadini non è soggetta alle leggi russe. Il console straniero è incaricato della protezione della successione, di cui dispone in conformità alle leggi nazionali.

In caso di mancanza di simili convenzioni, gli stranieri sono sottoposti nel riguardo delle successioni alle leggi russe. Secondo il Codice civile russo il numero degli eredi è limitato ai parenti viventi, ai discendenti e alle persone che il defunto ha nominato nell'ultimo anno della sua vita. I suddetti eredi succedono per ordine. Il valore dell'eredità non può sorpassare i 710.000 rubli oro, il rimanente va a favore dello Stato. La proprietà presa in affitto ed i diritti risultanti da contratti di concessioni non entrano sotto questa regola, ma la tassa da prelevarsi in simili casi ammonta al 50 % del valore dell'eredità.

Giurisdizione. — Gli stranieri vengono giudicati dagli stessi tribunali come i cittadini russi. Nell'esaminare i contratti

e i documenti, stipulati all'estero, i tribunali russi prendono in considerazione la « *lex loci contractus* », se i suddetti contratti e documenti non sono in contraddizione con le leggi russe e altre rispettive convenzioni internazionali. Nel caso in cui all'applicazione delle leggi straniere si opponessero difficoltà, il Tribunale è autorizzato a rivolgersi al Commissariato degli Affari Esteri per ottenere un parere del rispettivo Governo in merito. Tutti i rapporti dei tribunali russi con persone e enti dimoranti all'estero sono svolti pel tramite del Commissariato degli Affari Esteri. I documenti redatti in lingue straniere devono essere accompagnati da traduzione legalizzata. L'ordine di esecuzione delle decisioni civili di tribunali stranieri è fissato dalle rispettive convenzioni internazionali. Finora però non è stata conclusa alcuna convenzione circa la assistenza giudiziaria. E perciò, le materie legali decise all'estero non sono considerate in Russia « *res iudicata* », e devono essere rimandate a un nuovo esame della questione.

In un processo penale, nel caso in cui l'accusato, i testimoni od altri partecipanti al processo non parlino la lingua russa, il tribunale deve far intervenire interpreti e mettere gli interessati al corrente di ogni azione del tribunale. Il tribunale può prendere in considerazione soltanto prove formali. Il giuramento non è ammesso come prova. Saranno puniti dalle leggi penali russe tutti coloro che commettono delitti in Russia, siano cittadini russi che stranieri, a meno che non godano del diritto di immunità in qualità di appartenenti al corpo diplomatico. Egualmente saranno punite le persone che hanno commesso all'estero delitti contro l'ordine pubblico e la sicurezza militare della Russia.

NOTIZIE SULLA EMIGRAZIONE E SUL LAVORO

ITALIA.

L'accordo marittimo internazionale del traffico nell'Atlantico del Sud. — La Conferenza marittima internazionale per l'Atlantico del Sud, che era rimasta interrotta a Berlino, nel dicembre 1924, per l'intransigenza dei delegati dell'armamento tedesco, è stata ripresa il 25 gennaio a San Remo. Questa volta è stato possibile addivenire ad un'intesa, e dopo due giorni di discussioni, i delegati delle compagnie di navigazione colà rappresentate — italiane, francesi, inglesi, tedesche, spagnole e olandesi — hanno potuto firmare un accordo relativo al trasporto dei passeggeri e delle merci fra l'America del Sud e l'Europa.

Nella precedente riunione berlinese, le compagnie tedesche, fondandosi evidentemente sulle previsioni di un considerevole sviluppo delle loro flotte nei prossimi mesi, osservarono che la proposta ripartizione del traffico avrebbe leso i loro interessi e domandarono un aumento della propria percentuale, che i delegati degli altri paesi si rifiutarono di accettare.

Per intercessione di alcuni delegati, soprattutto di quelli olandesi, si poté evitare una rottura: il *pool* dell'Atlantico del Sud, che scadeva il 31 dicembre 1924, fu prolungato fino al 15 febbraio, e nel frattempo si riuscì a riunire una nuova conferenza, che ebbe luogo a San Remo e si chiuse, come si è visto, con un accordo.

Istituto di Previdenza Sociale. — Il Ministro dell'Economia Nazionale, on. Nava, il 6 gennaio u. s. solennemente insediava, nella gran sala della Cassa Nazionale per le Assicurazioni sociali, il rinnovato Consiglio di Amministrazione dell'Istituto italiano di Igiene, Previdenza ed Assistenza sociale.

Erano presenti quasi tutti i consiglieri, e cioè: il sen. Ferrero di Cambiano per l'Associazione Casse di Risparmio; l'on. Teofilo Rossi, per l'Unione delle Camere di commercio; S. E. Paulucci de' Calboli, delegato della Società delle Nazioni; l'on. Olivetti, per la Confederazione generale dell'industria; l'on. Pavoncelli, per la Federazione Sindacati agricoli; il prof. Medolaghi per la Cassa Assicurazioni sociali; il gr. uff. Toja, per l'Istituto nazionale

delle assicurazioni; il sig. Giannitelli, per la Confederazione dei lavoratori; il gr. uff. Marolla e il comm. Giordani per il Ministero dell'Economia Nazionale; il generale Repetti per il Commissariato generale dell'emigrazione; il senatore Marchiafava; il prof. Casagrandi dell'Università di Padova, membri nominati dal Presidente del Consiglio, ed altre personalità.

L'on. Indri, presidente della Cassa Nazionale, dette il benvenuto al Ministro; a lui si associò il direttore prof. Levi, che tracciò il programma pratico dell'Istituto, ringraziando per l'alto appoggio del Presidente del Consiglio e del Governo.

Quindi il Ministro Nava pronunziò un nobile discorso.

«La fisionomia tutta dell'Ente, — egli disse — il suo indirizzo, la sua organizzazione, l'azione fin qui svolta e quella che potrà svolgere, rappresentano un insieme del tutto nuovo per l'Italia, e che all'estero è stato ufficialmente riconosciuto nel suo alto valore etico ed operante.

«Quattro anni or sono, Luigi Luzzatti, animatore di ogni grande idea sociale, presentava all'opinione pubblica italiana il progetto di questo Istituto e trovava immediatamente consenzienti coloro, che a quell'epoca erano a capo di quegli stessi Enti federali che Voi oggi rappresentate». E dopo altre opportune considerazioni, S. E. Nava aggiunse:

«In Italia esistono bensì Associazioni intese agli stessi fini, a cui questo Istituto è diretto. Esso però ha il compito di integrare le varie attività, di fare entrare nel vivo della vita, trionfando dell'inerzia e del malvolere, le utili iniziative e di sostituire i postulati di una sana medicina preventiva agli ordini del giorno delle vecchie accademie scientifico-filantropiche. Questo Istituto deve essere non un'entità teorica, ma qualcosa di essenzialmente pratico: un Ente organizzato in difesa della vita umana, così come altre aziende sono organizzate per le conquiste nel campo dei commerci, dell'industria e del lavoro. Deve essere un centro di azione sociale e nello stesso tempo un focolare di studi, aperto a tutti, un centro di documentazione, in quanto animato da un amoroso ed accurato studio degli elementi costitutivi del fenomeno morboso; un centro di propaganda e di stimolo, col compito di provocare nuovi indirizzi e nuovi avviamenti e di suscitare un fermento di idee e di utili reazioni.

«Quanto al Governo, compirà il proprio dovere, conscio come esso è, dell'importanza sociale di questo Istituto.

«Ho letto, con grande interesse, la relazione con cui l'illustre direttore rende conto di un quadriennio di lavoro dell'Istituto.

«Essa si conclude con pratiche proposte, che è in vostra possibilità di attuare e che il Governo appoggerà cordialmente».

Dopo le applaude parole di S. E. Nava, parlò il prof. Levi, il quale, nella sua qualità di Commissario governativo durante

gli anni 1924-25, riferì sulla gestione da lui tenuta e sulle attività svolte dall'Ente.

Il Consiglio procedette quindi, all'elezione dell'Ufficio di presidenza, acclamando a presidente S. E. Luigi Luzzatti, a vicepresidente il comm. Allievi ed il comm. Cesaris. La Giunta esecutiva rimase così composta: prof. Medolaghi, senatori Sanarelli e Marchiafava, comm. Marolla, comm. Massone, comm. Pezzoli, on. D'Aragona e dottor Giannitelli.

BELGIO.

Il trasporto degli emigranti. — Un'ordinanza del 18 novembre 1924, emanante dal Ministero belga delle Ferrovie, della Marina, delle Poste e dei Telegrafi, ha fissato varie riduzioni di tariffe pel trasporto degli emigranti a mezzo delle ferrovie dello Stato e di quelle delle compagnie ferroviarie belghe concessionarie.

Secondo quanto dispone tale *arrêté*, gli emigranti belgi che si recano al porto di Anversa per imbarcarsi, effettuando un percorso di almeno cinquanta chilometri per ferrovia, quelli che ritornano dai paesi transoceanici pel porto di Anversa e che hanno da effettuare un percorso di una lunghezza almeno uguale a quella ora indicata, *nonchè* gli emigranti o i rimpatrianti stranieri che transitino per lo stesso porto, sono ammessi al trasporto in 3^a classe con una riduzione del 50 per cento sul biglietto, ed alla franchigia di trasporto pel loro bagagli fino a concorrenza di cento chili per persona.

Gli emigranti *stranieri* in transito, per poter usufruire di tale riduzione, debbono presentare una carta di transito belga emessa dal dipartimento degli Affari Esteri.

I ragazzi di meno di quattro anni sono trasportati gratuitamente. Quelli da 4 a 10 anni pagano un quarto di biglietto ed hanno diritto al trasporto gratuito di cinquanta chili di bagaglio.

Trattato di lavoro franco-belga. — Il trattato di lavoro fra il Belgio e la Francia, presentato alla ratifica delle Camere belghe dal Ministro degli esteri Hymans e del Ministro dell'Industria e del Lavoro Tschoffen, dispone tra l'altro che i due governi s'impegnino a non ostacolare l'espatrio dei rispettivi cittadini che desiderino di recarsi nell'altro paese per lavorare, ma di concedere a loro ed alle loro famiglie tutte le facilitazioni di carattere amministrativo che possano rendersi necessarie. I lavoratori immigrati avranno un trattamento uguale a quello di cui godranno i lavoratori locali ed usufruiranno della stessa protezione e delle medesime prerogative degli indigeni: essi non saranno quindi soggetti ad imposte speciali o ad oneri fiscali di altro genere in dipendenza della loro condizione di lavoratori stranieri.

Il trattato entrerà in vigore dalla data dello scambio delle ratifiche, avrà la durata di un anno e sarà rinnovato tacitamente di anno in anno, salvo preventiva denuncia.

CECOSLOVACCHIA.

L'emigrazione nel 1924. — Il problema dell'emigrazione dai paesi ceco-slovacchi comprendenti Boemia, Moravia, Slesia e Slovacchia, destava già le preoccupazioni dei governi della cessata monarchia austro-ungarica. Il numero degli emigranti è sempre stato sensibile, e in particolar modo a datare dal 1880, quando l'agricoltura ebbe a subire una fortissima crisi a causa della concorrenza dei cereali americani. Il rifiorimento industriale dall'ultima decade dello scorso secolo ai principi del nuovo, non fu sufficiente ad assorbire la totalità della mano d'opera disponibile sul mercato, ed il fenomeno emigratorio non subì arresti notevoli.

La media degli emigrati dalla Boemia, dalla Moravia e dalla Slesia, nel periodo dal 1880 al 1914, si aggira sui 25.000 all'anno con destinazione, a preferenza, negli Stati Uniti di America e nella vicina Austria. La colonia cecoslovacca di Vienna conta, infatti, ancora oggi, oltre 300.000 anime, malgrado l'immigrazione numerosa, succeduta alla caduta dell'Impero ed alla proclamazione della Repubblica cecoslovacca. Nella Bassa Austria vivono, inoltre, circa altri 160 mila cecoslovacchi ed altrettanti in Ungheria.

La Slovacchia, regione a popolazione menò densa, non ha subito la pressione della emigrazione contemporaneamente agli altri paesi cechi. Fino al 1899 questa regione non ha fornito che scarsi contingenti all'emigrazione. Ma dal 1899 al 1914 la Slovacchia sola ha inviato negli Stati Uniti ben 477.375 emigranti, oltre a circa altri cinquanta mila, passati a colonizzare distese di terreno nella vicina Ungheria.

La guerra mondiale sospese il movimento emigratorio e la preoccupazione delle autorità fu, invece, quella di provvedere a regolare il movimento immigratorio degli espulsi dai paesinemici o rimpatriati volontari.

Questo fenomeno immigratorio, arrestatosi durante la lunga guerra, alla fine, ebbe una sensibile ripresa. Delle Legioni Cecoslovacche, formatesi in Russia e negli Stati Uniti di America (queste ultime vennero aggregate ai corpi cecoslovacchi costituitisi in Francia), facevano parte in buon numero giovani emigrati o figli di emigrati, i quali, rientrati nella Madre Patria militari, ci rimasero smobilitati, facendosi raggiungere dalle famiglie. Gli immigrati dalla Russia si aggirano sui 25.000.

Dagli Stati Uniti di America negli anni 1919 e 1920 sono rim-

patriati 823 cechi e 29.193 slovacchi; dal 1920 al 1922, 4246 cechi, 3451 slovacchi e 4162 sudditi americani di nazionalità cecoslovacca, provenienti in maggior parte dalle forti colonie di Chicago e di Nuova York.

La ripercussione della rovina economica dell'Austria, la tensione delle relazioni fra la Repubblica cecoslovacca e gli Stati confinanti di Polonia, Ungheria, Germania, arrestarono ben presto la immigrazione.

La crisi industriale dovuta al fatto dell'incameramento nei confini del nuovo Stato di quasi il 70 % del totale della potenza industriale dell'ex impero, senza la corrispondente organizzazione della produzione e dell'esito che era monopolio di Vienna, e della applicazione troppo precipitata di riforme socialiste, diedero la spinta alla ripresa della emigrazione. Dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920 la cifra degli emigranti è di soli 3426, con destinazione per gli Stati Uniti; ma dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1921 la cifra è salita già a 40.884.

La legge restrittiva americana del maggio 1921 ridusse il contingente cecoslovacco a 14.282 emigranti per anno e la corrente emigratoria si disperse allora verso il Canada, la Repubblica Argentina, il Brasile e l'Africa del Sud. La dispersione si è anche più accentuata con le più recenti leggi americane, che hanno ridotto il contingente cecoslovacco a poco più di 2000 emigranti per anno. Il numero crescente di desiderosi di emigrare, prestandosi allo sfruttamento ignobile di accaparratori di mano d'opera e di agenti clandestini di emigrazione, spinse il governo cecoslovacco a promulgare la legge sulla emigrazione del 15 ottobre 1922, ispirata in maggior parte alle leggi italiane ed ai regolamenti, in particolar modo, del Commissariato generale per l'emigrazione, con la quale oltre che a garantire agli emigranti la tutela del governo, questi si proponeva nella pratica — se non nella forma della legge — di restringere la emigrazione, nella speranza di poter garantire la vita a tutti i cittadini, sia con l'applicazione definitiva della riforma agraria, sia con la sempre auspicata cessazione della crisi industriale e il conseguente rifiorimento economico del paese.

Però, nonostante siano stati distribuiti, fra 117.152 persone, circa 150 mila ettari di terreno coltivabile requisiti agli ex grandi proprietari fondiari, fino alla metà, circa, del 1924, i risultati della riforma fondiaria non sono stati tali da convincere a rinunciare alla emigrazione quelli che a ciò erano decisi.

La produzione agricola è in decrescenza. Nel 1924 le importazioni di granaglie e farine hanno superato di circa un miliardo le importazioni degli anni precedenti ed i contadini, per natura diffidenti, nell'incertezza dei benefici della riforma preferiscono correre i rischi della emigrazione.

DANIMARCA.

L'emigrazione. — Il numero degli emigranti aventi domicilio in Danimarca, che nel 1924 lasciarono il loro paese per recarsi in terre transoceaniche, ammonta a 6.319, cifra che è di 2.200 superiore a quella del 1922, ma di 1.300 inferiore a quella del 1923.

Emigrarono per gli Stati Uniti d'America: 3.567 persone; pel Canada: 2.286; per l'America centrale e meridionale: 397; per l'Asia: 35; per l'Australia: 24; per l'Africa: 10.

Quanto alle professioni esercitate dagli emigranti uomini adulti oltre i 15 anni, si hanno i seguenti dati:

agricoltori	1.106
domestici e braccianti	1.218
artigiani	829
commercianti	506
marittimi	123
altre professioni :	306

La diminuzione dell'annata è attribuita in parte alle severe misure restrittive dell'immigrazione adottate dagli Stati Uniti ed in parte, forse, anche alle condizioni alquanto migliorate dell'industria danese.

INGHILTERRA.

La mano d'opera qualificata. — Mr Frederik Crawford Goodenough, presidente della « Barclay Bank », pronunziava di recente, dinanzi all'assemblea generale di detta banca, un importante discorso, di cui la stampa inglese s'è diffusamente occupata.

Fra le considerazioni di viva attualità, svolte dall'oratore, meritano speciale considerazioni quelle concernenti la mano d'opera qualificata.

« Ma qualunque possa essere nell'avvenire il livello dei prezzi mondiali, così si espresse il Crawford, la nostra espansione sui mercati esteri dipenderà non solo dalle economie che sapremo fare ma anche, come nel passato, dalla qualità della nostra produzione. In altri tempi, la qualità superiore dei prodotti britannici dava loro, per così dire, una vera marca di fabbrica e assicurava loro l'apertura dei mercati. Per mantenere la qualità superiore di questi prodotti britannici noi avevamo allora un sistema di tirocinio che ci garantiva il valore di ogni operaio impiegato. Oggi, invece, noi manchiamo di mano d'opera qualificata del valore di quella del passato, ed abbiamo il bisogno urgente di sviluppare un

sistema che permetta ai giovani operai di trovare una remunerazione adeguata agli anni del loro tirocinio, affinché non siano indotti a intraprendere per più alti salari immediati dei lavori di qualità inferiore. È questa una materia di importanza vitale pel paese ».

RUSSIA.

I tecnici stranieri. — Il Governo sovietista ha deciso di concedere il permesso ai tecnici stranieri di entrare in Russia per contribuire alla riorganizzazione dell'industria sovietista. Di preferenza saranno ammessi gli specialisti dell'industria tessile, elettrotecnica e chimica. Come primo fabbisogno di tecnici si richiedono qualche centinaio di ingegneri e meccanici qualificati.

SPAGNA.

La legge sull'emigrazione. — Il decreto reale spagnolo del 16 settembre 1924, col quale venivano riorganizzati i servizi dell'emigrazione alla dipendenza di una Direzione Generale dell'emigrazione, creata col decreto stesso, dava incarico a quest'ultima di raccogliere in testo unico le varie disposizioni legislative regolamentari vigenti sulla materia. Tale testo unico è stato emanato in data 20 dicembre 1924 e pubblicato nella « *Gazetta di Madrid* » del 17 gennaio 1925.

Sostanzialmente, il testo unico spagnolo della legge d'emigrazione non differisce che di poco dal testo unico italiano del 15 novembre 1919; si potrebbe, anzi, dire che i principi fondamentali siano ispirati a quelli della legge italiana, sia per la costituzione degli organi preposti alla disciplina dell'emigrazione, sia per le norme da seguire nel disciplinare l'emigrazione stessa.

1° *Dell'emigrazione in genere.* — L'organo esecutivo, infatti, è costituito dalla Direzione Generale dell'emigrazione, che ha attribuzioni e poteri affatto simili al Commissariato Generale dell'emigrazione, e quello consultivo dalla Giunta centrale dell'emigrazione che, sia per la sua composizione, sia per le attribuzioni ed i poteri di cui è investita, costituisce un organo sostanzialmente identico al Consiglio Superiore dell'emigrazione. È notevole la caratteristica che, a far parte della Giunta Centrale, composta di rappresentanti del Governo e di organizzazioni industriali, sociali ed umanitarie, è stato chiamato anche un membro di ciascun paese d'America eletto dalle Camere di commercio e società spagnuole stabilite nello stesso.

Dal Direttore Generale dipendono direttamente tutti i funzionari assegnati ai vari servizi del ramo. La Direzione Generale ha

la facoltà di proporre al Ministro da cui dipende gli organici degli uffici centrali e degli ispettorati, ed il regolamento per fissare le condizioni di ammissione e di carriera del personale.

Assieme alla Giunta Centrale, sono state create delle Giunte locali in ciascuno dei porti destinati all'imbarco degli emigranti ed una Giunta consolare in ciascuno dei porti d'immigrazione secondo l'importanza della corrente emigratoria.

Anche le Giunte locali hanno carattere consultivo e sono destinate a coadiuvare l'Ispettore nelle questioni concernenti la tutela sociale, la risoluzione dei reclami e le norme da seguire per intensificare l'azione protettrice dello Stato verso coloro che espatriano.

Le Giunte consolari sono chiamate a coadiuvare le Autorità consolari nelle funzioni di tutela e di assistenza agli emigranti.

Al pari della legge italiana, la legge spagnuola, mentre proclama la libertà di emigrare, dispone che il Governo per motivi di ordine pubblico, di sanità o di rischi eccezionali per gli emigranti, sentite la Giunta Centrale e la Direzione Generale dell'emigrazione, potrà proibire temporaneamente l'emigrazione verso determinati paesi o regioni: tali disposizioni contenute negli articoli 1 e 16 del testo unico spagnuolo, corrispondono perfettamente a quelle della prima e dell'ultima parte dell'art. 9 della legge italiana.

A far fronte alla spesa per i servizi d'emigrazione, è destinato un fondo, detto *Tesoro dell'emigrante*, il quale è costituito dai medesimi cespiti del fondo italiano per l'emigrazione, ed il controllo dell'amministrazione di detto fondo è affidato alla Giunta Centrale dell'emigrazione.

2° *Dei vettori*. — Le diverse condizioni stabilite per l'esercizio e il trasporto degli emigranti tra sudditi spagnuoli e stranieri, costituiscono una notevole disparità di trattamento. Alle Compagnie di navigazione spagnuole è, infatti, concessa l'autorizzazione ad esercitare tale trasporto mediante il deposito di una cauzione di 50.000 *pesetas*, mentre le compagnie straniere sono sottoposte al rilascio di una patente, per la quale dovranno corrispondere una tassa annua fra 10.000 e 25.000 *pesetas*, secondo sarà stabilito dalla Direzione Generale dell'emigrazione, che terrà conto del numero dei piroscafi e della loro capacità.

È fatto obbligo ai rappresentanti di informare i Consoli della Spagna residenti nei luoghi di destinazione dell'emigrante dell'arrivo dello stesso, in modo che possa essere iscritto nel registro esistente presso il Consolato, e di trasmettere in pari tempo la stessa informazione alla Direzione Generale.

L'arruolamento o accaparramento di emigranti è vietato come l'istituzione di qualsiasi agenzia di emigrazione.

3° *Del contratto di trasporto*. — Gli obblighi del vettore verso l'emigrante si perfezionano mediante il rilascio del biglietto da cui devono risultare tutte le condizioni del viaggio e le clausole del rim-

patrio gratuito nei casi previsti dalla legge. Il prezzo del passaggio viene fissato su proposta della Direzione Generale, sentita la Compagnia di navigazione interessata, e su parere della Giunta centrale. È nullo il fatto di rinuncia da parte dell'emigrante (art. 40) dei diritti derivantegli dall'acquisto del biglietto, ovvero l'obbligo assunto dall'emigrante stesso di corrispondere il prezzo del passaggio mediante l'opera personale. Anche tutte le altre condizioni del contratto di trasporto, cioè del diritto alla restituzione del prezzo in caso di impossibilità di viaggio, all'indennità in caso di ritardo della partenza, ecc., sono identiche a quelle imposte dalla legge italiana.

4° *Della funzione ispettiva.* — Viene esercitata: 1° nelle località spagnuole dove si verifica l'emigrazione; 2° nei porti d'imbarco; 3° sui piroscafi; 4° nei porti intermedi; 5° nei porti di sbarco.

Nei porti intermedi e nei porti di sbarco, oltre che dai funzionari appositamente incaricati, l'ispezione viene praticata anche dagli agenti diplomatici e consolari spagnuoli. Gli ispettori vigilano specialmente sull'adempimento degli obblighi assunti dai vettori nel contratto di trasporto, sugli approvvigionamenti e sulle condizioni particolari della nave, e sono chiamati a decidere in via d'urgenza sui dubbi e sulle difficoltà che si presentano.

Il medico imbarcato sui piroscafi destinati al trasporto degli emigranti, ha le funzioni di ispettore, e deve riferire alla Giunta consolare, o in sua mancanza al Console del porto di sbarco ed all'ispettore nel primo porto di approdo in Spagna, e, qualora la nave sia diretta verso altra località, al Console spagnuolo dell'ultimo porto della rotta, sugli incidenti occorsi durante il viaggio e che riguardano gli emigranti, dei reclami e dei provvedimenti adottati dal Capitano e sul modo con cui sono state osservate le condizioni del trasporto.

5° *Sanzioni penali.* — Sono anche esse applicate con gli stessi criteri e con misura equivalente a quelle della legge italiana. Il rigore della legge spagnuola culmina con l'art. 59, il quale dispone che le pene previste dal codice penale per i reati di falso, contro la pubblica sanità, la prevaricazione, la subordinazione e la corruzione dei minorenni, si applicheranno sempre nel massimo quando il fatto si riferisce all'emigrazione ed il danneggiato sia un emigrante.

Principali differenze fra la legge spagnuola e la legge italiana. — Nella legge spagnuola vanno rilevate le seguenti disposizioni che differiscono sostanzialmente dalla legge italiana:

1° la donna maritata ha bisogno del consenso maritale per espatriare;

2° l'emigrazione collettiva verso paesi stranieri, allo scopo di colonizzazione, deve ottenere speciale autorizzazione del Consiglio dei Ministri, sentite la Direzione Generale e la Giunta centrale.

(per emigrazione collettiva s'intenda quella che può causare spopolamento di una località, villaggio, borgata o parrocchia);

3° i vettori sono obbligati a rimpatriare a metà prezzo un numero di emigrati che non ecceda il 20 % degli emigranti trasportati nel paese da cui gli emigranti rimpatriano, nell'anno precedente;

4° Qualunque sia il numero degli emigranti spagnuoli o rimpatriati imbarcati su un piroscafo *straniero*, è fatto obbligo al vettore di imbarcare un medico spagnuolo per la loro assistenza.

5° Per le controversie tra vettori ed emigranti la legge non organizza giurisdizioni speciali.

SVEZIA.

I viaggiatori di commercio stranieri in Svezia sono tenuti a munirsi di un permesso (*handelspass*). Attualmente la tassa dello *handelspass* è di 100 corone per 30 giorni, più 50 corone per un periodo supplementare di 15 giorni o frazione di questo periodo.

La Camera di Commercio di Malmö ha insistito presso il Governo perchè siano presi energici provvedimenti pel controllo dei viaggiatori di commercio stranieri e pel rilascio dei permessi.

ARGENTINA.

Gli infortuni sul lavoro. — Tra il ministero degli Esteri argentino, dott. Gallardo, ed il ministro plenipotenziario del Belgio conte van der Stratin Ponthoz, venne firmato un trattato di reciprocità per gli infortuni sul lavoro, analogo a quelli già stipulati con l'Italia e con la Spagna.

Esso verrà quanto prima sottoposto al Congresso.

SAN DOMINGO.

La popolazione della Repubblica e la colonia italiana. — Dall'unico censimento nazionale eseguito nel 1920, i risultati del quale sono stati resi di pubblica ragione soltanto negli ultimi tempi, si rileva che la popolazione censita al 24 dicembre di quell'anno era di 894.665 abitanti. Aggiungendo a questa cifra gli abitanti delle isole adiacenti, dei quali si trascurò il censimento per ragioni di economia, può calcolarsi che alla fine del 1920 la popolazione totale della Repubblica raggiungesse i 900.000 abitanti, cioè 18 abitanti per Km². la superficie del suo territorio stimandosi a 50.070 Km².

Detta popolazione era così distribuita nelle dodici provincie in cui si divide la Repubblica :

Provincia	Superficie Kq.	Popolazione assoluta	Popolazione relativa
Sto. Domingo.	6.468	146.652	22
San Pedro de Macoris	1.020	38.609	37
Seybo	6.512	58.720	9
Azua.	8.621	101.144	11
Barahona.	7.324	48.182	6
Samaná	1.832	16.915	9
Pacificador	3.036	78.216	25
Españat	846	50.946	60
La Vega	4.673	106.245	22
Santiago	3.608	123.040	34
Puerto Plata	1.705	58.923	34
Monte Cristy	4.405	67.073	15

Degli 894.665 abitanti, 446.386 erano maschi e 448.281 femmine.

Rispetto alla razza, essi si dividevano in 223.144 bianchi, 444.587 meticci e 226.934 negri.

La popolazione urbana si elevava a 148.894 abitanti, il che rappresenta il 16,6 % della popolazione totale. La popolazione delle città più importanti risultò la seguente: San Domingo 38.422 abitanti, Santiago 20.495, San Pedro de Macoris 14.431, Seybo 13.316, La Vega 9859, Azua 9.491, Barahona 9076, Puerto Plata 8963.

Gli adulti occupati in un lavoro lucrativo erano 203.666, cioè il 22,8 % della popolazione totale, così divisi: professionisti 904, addetti all'agricoltura ed alla pastorizia 137.932, occupati in mestieri diversi 64.830.

Rispetto alla religione, il 98,6 degli abitanti della Repubblica risultò appartenere alla fede cattolica apostolica romana; il resto era costituito da protestanti, ad eccezione di 313 professanti fedi diverse.

Gli stranieri erano complessivamente 49.520, ossia il 5,5 % dell'intera popolazione, così divisi per paesi di appartenenza.

Haiti	28.250
Porto Rìco	6.069
Antille inglesi	5.763
Antille olandesi	1.449
Spagna.	1.444
Siria	1.187
Stati Uniti	891
Antille danesi	885
Cuba	741
Italia	411
Cina	255
Venezuela	247

Francia	236
Inghilterra	193
Turchia	115
Germania	87
Altri paesi	1.297

La nostra colonia può oggi calcolarsi a 450 persone in cifra tonda, delle quali circa 140 sono impiegate in un lavoro lucrativo. Vi sono circa 30 industriali e negozianti, fra cui i noti fratelli Vicini, che posseggono forse la più vistosa fortuna che esista nella Repubblica (si dice una trentina di milioni di dollari): 40 venditori ambulanti di gioie, 20 pescatori, 20 impiegati, 20 sarti e calzolai, 3 medici, 7 occupati in mestieri diversi.

Si trovano nostri connazionali in quasi tutti i centri della Repubblica, ma i gruppi più importanti risiedono in San Domingo, San Pedro de Macoris, Puerto Plata e Santiago.

Rispetto alla regione d'origine, la maggior parte proviene dal mezzogiorno d'Italia: prevalgono i calabresi.

STATI UNITI D'AMERICA.

Le condizioni d'ammissione dei figli d'una cittadina naturalizzata. — È stato fatto alle autorità dell'Immigrazione il quesito sulle condizioni d'ammissibilità negli S. U. dei figliastri d'un cittadino americano che abbia celebrato il matrimonio, con la madre di tali figliastri, prima del 22 settembre 1922, quando una donna diveniva cittadina americana per il solo fatto che il marito aveva ottenuta la cittadinanza.

Le autorità hanno deciso che se la madre risiede negli Stati Uniti nel tempo in cui domanda di poter far venire i figliastri oppure figli naturali dall'estero, questi sono esclusi dalla quota fino al diciottesimo anno di età; e dai 18 ai 21 anni possono ottenere la preferenza in quota. Per legge, questi figliastri o figli naturali non sono considerati cittadini (dopo essere entrati negli Stati Uniti) per il fatto che il loro padrigno è cittadino; ma godono di questo privilegio in ragione dell'acquisizione della cittadinanza da parte della madre, essendo questa passata a nozze prima del 22 settembre 1922.

Se però la madre, pur essendo nominalmente cittadina, non risiede negli Stati Uniti, i figli di lei al di sotto del ventunesimo anno avranno solo il privilegio della preferenza in quota e non l'esclusione dalla quota.

La preferenza di quota. — Può interessare il conoscere, agli effetti della preferenza professionale che verrà data agli immigranti di quota negli Stati Uniti, la raccomandazione rivolta ultimamente

dalla Assemblea Statale del Wisconsin al Commissario Generale d'Immigrazione a Washington che, nel caso della Svizzera, vengano preferiti gli immigranti esperti nella fabbricazione del formaggio omonimo.

AFRICA DEL SUD-OVEST.

L'immigrazione. — I regolamenti sull'immigrazione in vigore nel territorio sotto mandato del Sud-ovest africano sono nel complesso analoghi a quelli che sono applicati nell'Unione dell'Africa del sud. Dalle disposizioni particolari al Sud-ovest africano bisogna ricordare quelle che disciplinano l'ammissione dei cittadini delle potenze ex nemiche che non posseggono domicilio sul territorio di quel paese. Essi non sono ammessi che se sono muniti di un permesso speciale, per ottenere il quale debbono fornire informazioni sulla loro professione, sul loro stato civile ecc. per sapere se si sono recati in precedenza nel Sud-ovest africano e se vi posseggono delle proprietà. Quelli che non vi siano mai stati, debbono far conoscere le ragioni del loro viaggio e i mezzi di cui dispongono, presentando a riprova un certificato rilasciato da una banca o da una persona autorizzata. Gli operai agricoli, i professori, gli artigiani, i contabili, i viaggiatori di commercio ecc. debbono provare che si propongono di esercitare un impiego determinato e impegnarsi, per iscritto, a pagare la spese di rimpatrio nel caso che vengano respinti per una ragione qualsiasi.

Data la disoccupazione che inlerisce nel Sud-ovest africano al pari che nell'Africa del sud, i datori di lavoro che desiderino far venire dei salariati, debbono, in primo luogo, far di tutto per procurarsi la mano d'opera sul posto. Nel caso che non vi riescano, debbono presentare una dichiarazione dei sindacati di impiegati o di lavoratori da cui risultino che i detti sindacati non si oppongono all'ammissione dell'immigrante. Ogni abitante del Sud-ovest che desideri che la sua fidanzata vada a raggiungerlo, deve impegnarsi, sia a sposarla subito dopo il suo arrivo, sia a pagare le spese di rimpatrio fino al suo paese di origine. Soltanto l'amministratore del Sud-ovest africano può accordare o rifiutare i permessi d'ammissione.

UNIONE SUD-AFRICANA.

La crisi di disoccupazione. — Benchè non esista statistica degna di fede per la disoccupazione nell'Unione sud-africana, è evidente, nondimeno, che la depressione economica che dura da tre anni è ancora lontana dall'essere stata superata. Sono state in-

dette recentemente numerose conferenze allo scopo di determinare le cause principali della persistenza di tale depressione ed i metodi atti a porre rimedio alla disoccupazione che ne risulta.

In un discorso che pronunziò davanti alla Camera, il gen. Hertzog, *leader* del partito nazionalista, dichiarava che a parere suo la crisi attuale era dovuta a tre cause principali: stabilità delle condizioni del lavoro agricolo; fluttuazioni sensibili nelle industrie e specialmente in quella dei diamanti e dell'oro; sbocchi insufficienti per la mano d'opera bianca.

« Nel corso degli ultimi anni e particolarmente dei dodici mesi precedenti (così si esprimeva il gen. Hertzog), migliaia di agricoltori, che in altri tempi versavano in buone condizioni, sono stati cacciati dalle loro terre dalla siccità, dalle epizoozie, dalle cavallette ecc. Sono le difficoltà inerenti alla loro situazione che hanno ridotto i fittavoli alla povertà ed alla disoccupazione, e non già la pigrizia o l'incompetenza.

« La mano d'opera civilizzata non ha attualmente sbocchi sufficienti nell'Unione sud-africana: questa è forse la più importante delle cause della disoccupazione e della miseria. Tale fattore rappresenta una parte così considerevole che se i bianchi dell'Africa del Sud non prendono i provvedimenti necessari per porvi rimedio, non resterà loro che ritirarsi o sacrificare la propria civiltà.

« Tutte le questioni concernenti le condizioni di lavoro nell'Unione sud-africana, e specialmente il problema della disoccupazione, sono complicate perché i lavoratori di colore costituiscono l'elemento predominante della popolazione. Così le possibilità d'impiego dei lavoratori bianchi si limitano ai posti più qualificati nelle industrie meglio remunerate, o alla sorveglianza e alla direzione della mano d'opera indigena non specializzata, occupata in quasi tutte le imprese industriali ed agricole dell'Unione. Di conseguenza, il lavoratore bianco non qualificato s'è trovato quasi inevitabilmente in concorrenza con gli operai indigeni, senza potere assicurarsi un salario sufficiente per mantenere più elevato il suo livello di vita.

« La situazione tende ad aggravarsi durante i periodi di aspra concorrenza; i datori di lavoro sono allora frequentemente obbligati ad effettuare delle economie, ricorrendo sempre più per la mano d'opera non qualificata a operai indigeni lavoratori ad un salario inferiore. La depressione pesa dunque molto onerosamente sulla popolazione bianca».

Allo scopo di determinare il miglior metodo per risolvere il problema della mano d'opera indigena e di trovare in pari tempo il rimedio alla disoccupazione della popolazione bianca, il col. Creswell, ministro del lavoro, riunì il 26 agosto 1924 i delegati dei sindacati. Le principali risoluzioni votate da quella riunione si riferiscono quasi esclusivamente alle misure da prendere per ridurre i lavoratori indigeni a non farsi arruolare in certi mestieri industriali, e dirigerli verso l'agricoltura. Ecco il testo di tali raccomandazioni:

« La Conferenza dei delegati dei sindacati ritiene che, nelle attuali condizioni economiche, la crisi di disoccupazione che imperversa nell'Unione sud-africana è dovuta, in larga parte, all'arruolamento nelle regioni urbane e nell'industria di operai indigeni, retribuiti con salari che non permettono ai bianchi di vivere. Per conseguenza, essa in vita il Governo:

1) a votare leggi che obblighino i datori di lavoro a pagare un salario minimo a tutti gli operai bianchi delle imprese industriali, commerciali, governative, municipali e minerarie; a creare, a tale scopo, un Consiglio dei salari (*Wages Board*) in ogni industria ed impresa specificata;

2) a riservare un certo numero di terre agli indigeni affinché possano svilupparvisi senza alcun ostacolo;

3) ad abrogare o emendare tutte le misure di tassazione che hanno per effetto di sospingere gli indigeni dalle campagne verso gli impieghi industriali e dissuadere ogni forma di reclutamento organizzato della mano d'opera indigena per l'agricoltura;

4) ad adoprarsi con ogni mezzo a trattenere gli indigeni nelle campagne incoraggiando l'insegnamento agricolo piuttosto che l'educazione scolastica;

5) a prendere i provvedimenti necessari per assicurare un sollecito rimpatrio degli indigeni che sono emigrati verso le città dal maggio 1921 e che lavorano nell'industria a meno che non siano stati arruolati come operai non specializzati nelle miniere ».

AUSTRALIA.

Un progetto di legge sull'immigrazione. — Un progetto di legge che tende ad emendare la legge sull'immigrazione è da qualche tempo allo studio da parte del Parlamento federale australiano.

Secondo tale progetto, i funzionari disporrebbero di maggiori agevolazioni per applicare eventualmente agli immigranti la prova della dettatura in una lingua straniera, poichè avrebbero in avvenire la facoltà di autorizzare per iscritto altre persone a sostituirli in tale formalità. Il progetto di legge dà pure alle autorità la facoltà di respingere gli immigranti che possono gravare sulla pubblica beneficenza.

Tutti i passaporti degli stranieri dovrebbero essere muniti nel futuro, del visto del console britannico, a meno che la Commonwealth ed il paese interessato non abbiano concluso un accordo reciproco che dispensi i cittadini di detto paese da tale formalità.

AZIONE DEL COMMISSARIATO

L'opera degli Ispettorati dell'emigrazione nei porti. —

Gli Ispettorati dell'emigrazione nei porti assolvono un lavoro importante perchè devono occuparsi di tutto quanto concerne l'emigrante che deve imbarcarsi per un viaggio transoceanico. Gli uffici più occupati sono quelli di Napoli e di Genova, data l'imponenza del movimento migratorio che si verifica e che risulta dal numero dei piroscafi partiti o ritornati nel Regno e dal numero degli emigranti e dei passeggeri di classe.

NAPOLI. — Nel periodo dal 1° gennaio al 15 novembre 1924 i piroscafi partiti sono stati 137 ed hanno trasportato n. 58. 190 persone.

Dei passeggeri di 3^a classe il maggior numero era diretto al Plata, poi al Brasile e in Australia.

I piroscafi arrivati sono stati 84. Su di essi rimpatriarono 39.084 persone: provenienti in massima parte dagli Stati Uniti, poi dal Plata, dal Brasile, dal Canada e dall'Australia.

Gli emigranti di trasbordo, e cioè provenienti dagli altri porti del Regno per prendere imbarco nei transatlantici, furono 10.910.

Servizio di smistamento, alloggio e bonifica. — In questi ultimi mesi, per ferma volontà dell'on. Mussolini, che ha dato tutto il suo appoggio alle proposte fattegli dal Commissario Generale, sono state prese notevoli e complesse disposizioni che hanno completamente modificato questo servizio di somma importanza. Da tanti anni si era invano tentato di sottrarre gli emigranti agli sfruttamenti delle città porti d'imbarco, ma le misure disposte dal Governo si erano sempre urtate contro influenze locali, pressioni di varia natura e raccomandazioni politiche. Questa volta, per la inflessibile volontà del Ministro degli Esteri, le disposizioni date hanno avuto libero corso. Degni di elogio sono tanto lo zelo del personale dell'emigrazione, quanto la premurosa collaborazione data dall'Autorità politica e particolarmente dalla Questura. È bene aggiungere che, fatta eccezione di qualche sconsiderato, anche coloro stessi che erano interessati ad opporsi all'azione dell'Autorità centrale si sono resi conto della inutilità della loro opposizione e si sono abbastanza presto sottomessi al nuovo ordine di cose.

L'ambiente emigratorio è oggi completamente moralizzato e

tanto gli emigranti quanto le stesse Compagnie di navigazione potranno conseguire ingenti risparmi.

I servizi ai quali ci riferiamo sono organizzati nel modo seguente.

Gli emigranti in arrivo a Napoli sono attesi nella stazione ferroviaria dai sorveglianti dell'Ispettorato, i quali, sottraendoli all'azione dei numerosi *dragomanni* che infestano le pensiline ferroviarie, li raggruppano e, dopo la visita doganale, li conducono nella grande sala speciale dell'ufficio emigrazione della ferrovia.

Il capo dell'ufficio alloggia, dopo aver preso nota degli emigranti in arrivo, li invia all'albergo requisito fino a che questi abbia posti disponibili, e quindi nelle altre locande autorizzate, munendoli di una cedola di arrivo numerata e nella quale è indicato il nome dell'emigrante, la indicazione del piroscafo sul quale deve essere imbarcato ed il nome dell'albergo al quale è destinato.

Fatta la ripartizione, gli emigranti assegnati all'albergo requisito (di cui sarà detto avanti) vengono colà accompagnati dai sorveglianti dell'Ispettorato; mentre quelli eventualmente assegnati agli altri alberghi vengono per ora affidati ai rispettivi fattorini forniti della tessera di riconoscimento dell'Ispettorato. In seguito saranno anch'essi affidati ai sorveglianti. Come si è accennato, gli emigranti in arrivo alla stazione ferroviaria di Napoli vengono divisi per gruppi, a seconda dei paesi di origine, e diretti all'albergo requisito, (già Jaccheo), e quando questo è intieramente occupato, agli altri sei alberghi autorizzati.

Per gli emigranti in arrivo che vengono diretti all'albergo autorizzato, l'Ufficio di stazione trasmette alla direzione dell'albergo stesso un elenco nominativo degli emigranti ivi diretti, accompagnato da un riepilogo numerico. Trasmette anche l'elenco nominativo degli emigranti inviati agli alberghi autorizzati per poter eseguire le opportune ricerche in caso di reclami od altro.

¶ Nell'albergo requisito esistono 256 letti ripartiti in camere contenenti da 4 a 8 letti, con materassi, coperte ecc.

Alle 6 del mattino viene data la sveglia e fatta la distribuzione del caffè con pane; i due pasti del giorno consistono entrambi in una minestra ed in una pietanza, con contorno.

La direzione e la sorveglianza dell'albergo è affidata ad un funzionario del Commissariato, che la esercita colla qualità di dirigente, coadiuvato da sei sorveglianti, di cui uno è addetto ai lavori di scritturazione e alla riscossione delle quote dovute dagli emigranti e dalle Compagnie.

Per ogni piroscafo in partenza viene presa nota degli emigranti entrati nell'albergo, di quelli partiti o respinti, e viene anche annotato l'importo della retta distintamente, a carico delle Compagnie e degli emigranti.

Dal 15 settembre al 31 ottobre vennero accolti nell'albergo

un numero di emigranti pari a posti 1020 $1/4$; dal 1 novembre i posti occupati nell'albergo furono 2210 $3/4$; quindi dal 15 settembre al 21 novembre un totale complessivo di posti 33.413.

Prima dell'imbarco gli emigranti in partenza vengono a gruppi accompagnati alla R. Casa degli emigranti, dove sono disinfettati, sottoposti al bagno, alla doccia e vaccinati. Agli emigranti che sono in perfetta condizione di salute si rilascia il foglio di identità sanitaria col quale essi debbono presentarsi alla Commissione di visita definitiva; gli altri vengono segnalati alla stessa Commissione per gli ulteriori relativi provvedimenti.

Gli emigranti che alla visita definitiva vengono trovati in tali condizioni da non poter ottenere il libero sbarco nei paesi d'immigrazione cui sono diretti, ricevono a cura dell'Ispettorato le indennità di reiezione loro dovute dalle Compagnie. Le donne ed i minorenni respinti, che non abbiano parenti, vengono per ora affidati alle cure di un Comitato locale di assistenza.

Prima di accedere alla sala di visita, gli emigranti debbono passare nei locali della stufa di disinfezione per la disinfezione del bagaglio e per la visita doganale.

Il trasporto del bagaglio degli emigranti dalla Stazione ferroviaria agli alberghi, da questi alla stufa di disinfezione e da questa ai piroscafi viene eseguito dalla Cooperativa dei facchini autorizzata mediante contratto, ed alla quale le Compagnie corrispondono le quote stabilite. Il piccolo bagaglio viene, a cura della predetta Cooperativa facchini del porto, depositato in apposito locale, dove l'emigrante lo riprende allorchè abbia ultimate tutte le pratiche relative alla partenza. Il grosso bagaglio viene dai facchini stessi portato al ciglio della banchina, donde è collocato a bordo. Queste ultime operazioni saranno presto modificate in meglio.

Le visite ai piroscafi in partenza sono state complessivamente oltre 200 dal 1 gennaio al 15 novembre 1924, fra le quali 17 di idoneità, 36 preliminari, 37 sommarie e 147 definitive. Gli emigranti respinti all'imbarco dalle Commissioni di visita nello stesso periodo di tempo furono 1037 e le somme ad essi rimborsate dalle Compagnie ammontarono a L. 30.873.

Alle visite di partenza debbono aggiungersi quelle eseguite ai piroscafi di ritorno muniti di permesso speciale perchè non iscritti in patente e quelle compiute a piroscafi di trasbordo che dai vari porti nazionali hanno condotto gli emigranti a prendere imbarco nel porto di Napoli e viceversa.

Emigrazione clandestina. — La vigilanza e repressione dell'emigrazione clandestina, reati truffe ecc. a danno degli emigranti costituisce anch'essa uno dei compiti degli Ispettorati dell'Emigrazione.

Tale servizio mira a sorvegliare e a reprimere una delle mag-

giori speculazioni a danno degli emigranti e che si ripetono e si rinnovano continuamente sotto forma variata ma che hanno sempre la medesima sostanza. Esso provvede a visite di sorpresa negli alberghi autorizzati o no e ad altri servizi, il che ha portato a numerose contravvezioni. Le locande sono di regola visitate un paio di volte la settimana; e sempre alla vigilia della partenza dei piroscafi. Anche il controllo sui passaporti e sui documenti ha proceduto colla massima regolarità dando luogo ad una grande quantità di denunce. Si sono compiute, col concorso del personale della squadra marittima, accurate visite a bordo dei piroscafi per sorprendervi gli emigranti che vi si nascondono cercando di partire clandestinamente.

Assistenza agli emigranti di ritorno. — L'assistenza degli emigranti che sbarcano nel porto di Napoli, di ritorno dai paesi transoceanici, è appena iniziata, poichè da poco è contemplata dalla legge.

Agli arrivi di ogni piroscafo assiste un graduato dei carabinieri specializzati, a disposizione dell'Ispettorato, il quale ha il compito di ritirare la licenza consolare ai piroscafi non iscritti in patente. Gli emigranti respinti dai porti di sbarco vengono condotti all'Ispettorato, che provvede per il ricovero e per il rimpatrio, anche a carico della R. Questura, qualora sieno indigenti.

Gli ammalati gravi vengono mandati all'Ospedale su *rapporto della Sanità marittima*.

Del bagaglio in arrivo si occupano i sorveglianti che provvedono alle operazioni doganali e all'avviamento dei bagagli a destino.

Nel piano terreno dell'Ispettorato funziona un *Ufficio di informazioni gratuito* specialmente destinato agli emigranti di ritorno per sottrarli alle eccessive insistenze dei sollecitatori.

Servizio sanitario. — Apposito personale medico si occupa in genere, di tutte le questioni sanitarie attinenti coi servizi dell'emigrazione; compie le visite sanitarie degli emigranti che debbono partire in quota; esercita il controllo sanitario durante le visite definitive dei piroscafi in partenza; visita i respinti dai paesi di immigrazione per accertare con precisione le vere cause della loro reiezione. Esamina le relazioni dei RR. Commissari che viaggiano sui piroscafi con emigranti; si occupa e provvede al rilascio dei libretti per il personale di bordo addetto all'emigrazione; sovrintende particolarmente alla disinfezione del bagaglio degli emigranti. Le operazioni di disinfezione cominciano uno o due giorni prima della partenza, anche se questa avviene in giorno festivo. I pacchi e le casse provenienti dagli alberghi vengono aperti nella stufa; ivi si esaminano tutti gli indumenti, e quelli che ne hanno bisogno (usati o non lavati ecc) sono sottoposti alla disinfezione. Le balle contenenti effetti d'uso, materassi, coperte ecc. vengono tutte sottoposte alla disinfezione.

Contemporaneamente alla visita del bagaglio che viene fatta dagli agenti dell'emigrazione, le guardie di finanza eseguono la visita doganale allo scopo di accertare se tra i bagagli stessi non si trovino merci la cui esportazione è proibita.

Servizio giurisdizionale. — La maggior parte dei ricorsi trattati dall'Ufficio giurisdizionale son motivati da reiezione degli emigranti dai porti di sbarco, specialmente per eccesso di quota.

A New York si raccolgono tutti i ricorsi per reiezione, dei quali quelli di competenza dell'Ispettorato di Napoli vengono a questo trasmessi pel tramite del Commissariato. Gli altri ricorsi riguardano generalmente indennità per smarrimento di bagagli o restituzione di caparra.

L'Ispettorato istruisce tutti i ricorsi, che vengono per la maggior parte transatti. In caso di falsificazione di documenti la trattazione è sospesa e viene fatta la necessaria denuncia alla Procura del Re per le disposizioni dell'art. 63 del Testo Unico della legge sull'emigrazione.

Gli appelli sono numerosi; va ricordato che la Navigazione Generale ha appellato per molte sentenze, e fra queste sono comprese 118 decisioni su ricorsi per reiezione del Canada avvenute nel settembre e ottobre 1923.

Dal 1 gennaio al 24 novembre 1924 vennero presentati 669 ricorsi; al detto giorno ne rimanevano pendenti 379, tra i quali 151 riguardanti i respinti del Canada.

Casa emigranti e bonifica sanitaria. — La Casa esistente in Napoli nel periodo dei lavori per trasformarla nel nuovo grande Ricovero per emigranti, è attualmente ridotta a stazione bonifica sanitaria per gli emigranti stessi. Questi, dall'albergo requisito e dalla locanda autorizzata, vengono avviati alla Casa emigranti la mattina del giorno in cui essi devono prendere imbarco sui piroscafi in partenza nel giorno stesso per essere sottoposti al trattamento igienico e profilattico necessario. Ogni emigrante viene fornito di una speciale tessera munita di fotografia nella quale sono indicati le sue qualità ed il piroscafo nel quale deve prendere imbarco. Egli viene quindi sottoposto all'esame sanitario ed al bagno, mentre i suoi abiti sono disinfettati nelle speciali stufe che funzionano nella Casa.

Dopo di ciò, l'emigrante viene diretto al porto per prendere imbarco.

Le persone « bonificate » dal 1 luglio al 31 ottobre 1924 furono complessivamente 18.660 circa, mentre dal 1 al 22 novembre 1924 furono n. 6253.

GENOVA. — L'Ispettorato di Genova deve soprintendere al movimento emigratorio che è attualmente il più numeroso di tutti i porti del Regno.

Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1924 i piroscafi partiti sono stati 170 ed hanno trasportato n. 80.068 persone.

Dei passeggeri di 3^a classe il maggior numero era diretto al Plata, poi al Brasile e all'Australia. I piroscafi di emigrazione arrivati direttamente nel 1924 di tempo sono stati 91: su di essi rimpatriarono 25.760 persone, provenienti in massima parte dal Plata, dal Brasile e dal centro America.

Gli emigranti di trasbordo, e cioè provenienti dagli altri porti del Regno per prendere imbarco nei transatlantici, furono 7816.

Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1924 il totale movimento migratorio fu così di 105.828 persone.

Ricevimento e smistamento degli emigranti. — Gli emigranti in arrivo a Genova dal retroterra sono ricevuti alla stazione ferroviaria dai sorveglianti e sottratti così all'attività interessata dei fattorini di piazza. Sono avviati alla Casa Emigranti costituita dai due alberghi *Nizza* e *Colombo* che sono stati requisiti appunto per essere adibiti allo scopo anzidetto. Dopo le operazioni di bonifica sanitaria alle persone e quella di disinfezione al piccolo bagaglio, sono condotti, il giorno della partenza, al porto per la visita definitiva.

Gli emigranti che in questa visita vengono trovati in condizioni da non poter ottenere il libero sbarco nei paesi d'immigrazione cui sono diretti, vengono accompagnati all'Ispettorato, dove ricevono le indennità di reiezione loro spettanti a carico delle Compagnie ed eventualmente sono condotti alla Casa degli emigranti ed ivi ricoverati a spese delle Compagnie stesse.

Il trasporto del piccolo bagaglio degli emigranti dalla stazione alla Casa Emigranti e da questa al porto viene eseguita a mezzo di autotrasporti.

Il grosso bagaglio viene trasportato dalla stazione ferroviaria sul piroscafo dalla Società «Espresso Bagagli», che provvede anche pel trasporto del piccolo bagaglio dalla banchina del porto sul piroscafo.

Come si è detto, gli emigranti in arrivo alla stazione ferroviaria di Genova vengono diretti, per ora, alla Casa emigranti, istituita transitoriamente in virtù del R. D. L. 23 settembre 1923. Essa è complessivamente capace di 600 letti collocati in 168 camere e tre saloni dormitori, il tutto in conformità del Regolamento municipale di igiene. La direzione e la sorveglianza della Casa è affidata ad un funzionario del Commissariato, che la esercita in qualità di dirigente, coadiuvato da agenti di vigilanza. La gerenza della Casa dispone del personale necessario per eseguire le operazioni di registrazione e di riscossione delle quote di vitto e alloggio.

Gli emigranti al momento in cui si presentano alla Casa, sono registrati nominativamente in apposito elenco.

Dopo le operazioni di registrazione e di contabilità gli emigranti

vengono accompagnati dall'apposito personale di servizio alle camere loro assegnate. Si provvede quindi alla disinfezione dei loro effetti di vestiario, alle operazioni di bonifica (bagno, disinfezione, pulizia dei capelli, vaccinazione) degli emigranti, separatamente gli uomini dalle donne, coll'assistenza specializzata e sotto la sorveglianza del medico della R. Marina addetto all'Ispettorato e del Sanitario della compagnia di navigazione.

Nel giorno della partenza gli emigranti vengono avviati al porto per prendere imbarco in modo da giungervi mezz'ora prima dell'inizio delle operazioni di visita definitiva.

La requisizione degli ex alberghi *Nizza* e *Colombo* ebbe luogo il 15 novembre 1924 e da quell'epoca al 31 dicembre 1924 venne accolto un numero di emigranti pari a posti 10.267. La organizzazione di questi servizi è però in via di assestamento, e si ha motivo di sperare che ben presto possano essere resi più perfetti nel loro complessivo rendimento.

Operazioni di partenza ed emigrazione clandestina. — Le visite compiute ai piroscafi in partenza nel 1924 sono state complessivamente 526, delle quali 65 di idoneità, 155 preliminari, 8 sommarie e 171 definitive, e rispettivamente 80 e 47 quelle speciali previste dagli art. 72, 73 e 63 del Regolamento dell'emigrazione. Gli emigranti respinti all'imbarco dalle Commissioni di visita nello stesso periodo di tempo furono 229 per la maggior parte di nazionalità estera e le somme ad essi rimborsate dalle compagnie ammontarono a lire 34.606,30. Il servizio di vigilanza per la repressione dell'emigrazione clandestina e dei connessi reati di truffa in danno degli emigranti è tra i compiti principali che l'Ispettorato ha dovuto assolvere nello scorso anno.

È noto come attualmente la causa principale dell'emigrazione clandestina risieda nella legge restrittiva dell'immigrazione negli Stati Uniti, per cui molti di coloro che non riescono ad avere l'autorizzazione regolare di espatrio per quella confederazione, tentano di raggiungerla inosservati attraverso il Canada, il Messico, Cuba ed altri paesi confinanti.

I più di costoro passano in Francia, in Svizzera, in Germania e prendono imbarco in quei porti sia come passeggeri diretti al Canada, al Messico ecc. sia come basso personale di equipaggio con l'intenzione di disertare nel primo porto di approdo negli Stati Uniti. In numero relativamente esiguo tentano l'imbarco clandestino sui piroscafi in partenza dal Regno e diretti in Francia e Spagna, nell'intento poi di proseguire.

Altro sistema consiste nel prendere imbarco come personale di equipaggio sui piroscafi diretti agli Stati Uniti, e specialmente su quelli esteri e nazionali di carico allo scopo di disertare poi nel primo porto di approdo.

In tutte queste svariate odissee, che ben raramente hanno

lieto fine, mentre qualche volta finiscono tragicamente e, comunque, sono sempre piene di sacrificio e pericolo, gli emigranti sono spinti, agevolati, avviati da ingordi speculatori di professione senza scrupoli, i quali dietro compensi, sempre rilevanti (anche 8 o 10 mila lire) presentano l'impresa facile e promettono il loro appoggio incondizionato, forniscono falsi passaporti, falsi libretti di immatricolazione ed altri documenti occorrenti allo scopo e li avviano verso il loro non lieto destino.

Tardi si accorgono gli emigranti di essere stati ingannati, truffati e non sempre tuttavia si inducono a denunciare ogni cosa all'Autorità.

La giustizia, cui in ritardo si ricorre anche quando ciò avviene spontaneamente, non può esercitare la sua azione allo scopo perchè gli ingaggiatori di emigranti clandestini sanno valersi di sotterfugi e precauzioni tali che per solito riesce difficilissimo l'identificazione e la ricerca dei responsabili.

Per questa specifica delinquenza si sono costituite vere associazioni su vasta scala nel Regno (Napoli, Palermo, Genova) con ramificazioni all'estero (Marsiglia, Parigi, Amburgo).

Parte dell'attività dell'ufficio è stata altresì assorbita dalla vigilanza esercitata a mezzo dei R.R. Carabinieri Specializzati e dai sorveglianti sugli albergatori, fattorini di albergo, cambiavalute per impedire lo sfruttamento degli emigranti.

L'assistenza degli emigranti di ritorno viene fatta, oltre che dall'Ispettorato a mezzo di sorveglianti, anche dal Patronato degli emigranti.

Operazioni di bonifica sanitaria. — All'Ispettorato di Genova è addetto un medico ufficiale superiore della Riserva navale, il quale si occupa di tutte le questioni e servizi sanitari dell'Ispettorato.

Le sue mansioni si possono riassumere così :

- 1°) dirige e sorveglia la bonifica degli emigranti prima della partenza per le Americhe;
- 2°) assiste come consulente tecnico dell'Ispettore alle visite definitive di partenza;
- 3°) esamina le relazioni di viaggio dei R.R. Commissari viaggianti;
- 4°) tratta tutte le pratiche igienico-sanitarie;
- 5°) esegue la visita preventiva dei passeggeri in quota per il Nord America;
- 6°) redige i rapporti sanitari mensili, semestrali ed annuali;
- 7°) si occupa del personale sanitario di bordo, medici e infermieri.

La bonifica degli emigranti comprende: bagno e doccia tiepida e cambio di biancheria personale, pulizia e disinfezione eventuale del capo, vaccinazione, disinfezione alla stufa degli oggetti sudici che si trovassero nel piccolo bagaglio, il quale viene

aperto e visitato da speciali agenti dell'Ispettorato. Tutte queste operazioni avvengono nel giorno antecedente alla partenza del piroscafo.

Un medico della Compagnia, cui il vapore appartiene, esegue la vaccinazione e compie una visita sommaria degli emigranti, segnalando sul foglio sanitario, quelli che presentassero eventualmente difetti fisici o malattie da far supporre la reiezione dalle Americhe.

I casi segnalati ed altri che si accertassero, sono discussi e giudicati alla visita definitiva, che ha luogo alla stazione del porto eseguita collegialmente dal medico del porto, dal Sanitario dell'Ispettorato, dal Medico di bordo, dal Medico Ispettore della Compagnia.

Servizio giurisdizionale. — La maggior parte dei ricorsi, sia presentati direttamente dagli interessati, sia pervenuti da altri uffici o dai R.R. Commissari, riguarda reiezioni dal Canada o dagli Stati Uniti e si è cercato di comporli con accordi transazionali. Seguendo tale procedura, tutti i ricorsi per reiezione dal Canada di emigranti che presero imbarco sui piroscafi del Lloyd Sabauda e della Transatlantica Italiana, furono transatti, come pure buona parte dei ricorsi per reiezione da New York; non fu necessario tenere per quest'anno alcuna udienza, e dei 103 ricorsi che durante l'anno furono presentati al 31 dicembre restavano insoluti n° 35.

La liquidazione dei ricorsi stessi avrebbe del resto potuto procedere con un ritmo anche più sollecito se di tutti fossero posseduti « gli elementi », poichè spesso accade che la sola richiesta dei motivi di reiezione non risultante dagli atti, ritarda di mesi la definizione delle vertenze di cui trattasi.

Mercato del lavoro e movimento emigratorio. — Le caratteristiche del mercato interno del lavoro all'inizio del nuovo anno 1925 sono rimaste immutate in confronto alla situazione degli ultimi mesi del 1924. Le agitazioni verificatesi in tali mesi nella classe operaia, per gli aumenti di salario, quasi ovunque sono cessate, in seguito all'accoglimento delle richieste da parte dei datori di lavoro.

Le condizioni sanitarie degli emigranti si sono mantenute in generale ottime; essi, accingendosi alla partenza, erano provvisti tutti di modesto peculio; il loro morale era elevato. Fra i rimpatriati invece, le condizioni sanitarie sono state poco soddisfacenti (molti affetti da malattie gastriche, alcuni tubercolosi).

Emigrazione clandestina. — Le indagini su individui sospetti in relazione all'emigrazione clandestina, la vigilanza sui processi relativi, le denunce alle autorità competenti nei casi accertati, sono state effettuate durante il mese da parte dei delegati provinciali con la consueta diligenza.

Istruzione professionale degli emigranti. — L'attività dei dele-

gati provinciali in materia è stata esplicita, in gennaio, con maggiore intensità del mese precedente, in quanto molti corsi professionali hanno iniziato il loro funzionamento. Tanto questi nuovi corsi quanto quelli preesistenti, sono stati oggetto di speciali rapporti.

Le circoscrizioni nelle quali durante il mese si è iniziato il funzionamento di nuovi corsi professionali sono :

Belluno. — Corsi di Belluno (73 iscritti); Feltre (69) Bribano (35). Sono proseguite le iscrizioni per i corsi di S. Stefano, Lozzo ed Agordo. Si è stabilito di istituire un corso muratori cementisti a Longarone.

Brescia. — Corso di Brescia (27 iscritti).

Bologna. — Corso cementisti di Copparo (51 iscritti); cementisti-muratori di Bondeno (52 iscritti); cementisti-muratori di Cento (50 iscritti).

Campobasso. — Continua il funzionamento dei corsi di Termoli (molto frequentato) e di Campobasso. Iserizioni ai corsi di Isernia e di Larino che danno a sperare ottimi risultati. Il corso di Campobasso è quello che stenta più a progredire poichè i datori di lavoro si mostrano poco favorevoli alla frequenza del corso da parte degli operai più abili; in quanto questi non potrebbero, per ciò, prolungare l'orario di lavoro.

Chieti. — Continua il funzionamento dei corsi di Lanciano ed Ortona a mare. Non si è raggiunto ancora un numero sufficiente di iscritti ai corsi di Chieti, Pescara, Guardiagrele e Vasto.

Cuneo. — Il delegato ritiene opportuno aprire una scuola scalpellini a Barge.

Fiume. — Continua il funzionamento del corso muratori cementisti di Fiume.

Padova. — Il delegato sta svolgendo un ciclo di conferenze presso i principali istituti professionali di Padova.

Perugia. — Il corso cementisti di Gubbio non sarà riaperto.

Reggio Calabria. — Si è stabilito d'istituire n° 13 corsi dei quali 6 nei 3 capoluoghi di circondario e i rimanenti nei comuni di Melito-Porto Salvo, Gioiosa Jonica, Mammola, Radicena, Cittanova.

Catanzaro. — Ha proposto la istituzione di due corsi professionali a Cosenza, 2 a Catanzaro, 1 a Paola, 1 a Nicastro.

Trento. — Apertura dei corsi di Pergine (frequentanti n° 30), Strigno, Merano. Prosegue il funzionamento del corso di Cavareno.

Udine. — Funzionano nella Provincia n° 19 corsi professionali per emigranti (11 cementisti; 2 falegnami edili; 1 muratori; 1 carpentieri; 1 cementisti; 1 mosaicisti; 1 muratori-cementisti; 1 cementisti-gessatori).

Verona. — Corso scalpellini a S. Ambrogio di Volpicella. (Iscritti n° 40); cementisti a Cologna Veneta (31 iscritti).

Complessivamente i corsi professionali per emigranti in funzione e quelli in cui proseguono le iscrizioni risultano in numero di 47.

Cattedra ambulante dell'emigrazione. — Durante il mese hanno tenuto conferenze per la Cattedra ambulante dell'emigrazione i delegati provinciali di:

Aquila (a Barete, Pizzoli, Capestrano);

Brescia (a Chiari, Palazzolo, Montichiari);

Catanzaro (a Girifalco, Cortale);

Chieti (a Chieti, Ortona a mare, Francavilla al mare, Lanciano, Guardiagrele, Vasto, Fossocesia, S. Giovanni Teatino, Ari, Ripateatina, Maglianico, Tollo, Canosa Sannita);

Padova (a Cittadella, Grantorto, S. Pietro in Gu, Camposampiero, San Giorgio in Bosco, Villafranca Padovana, Mestrino);

Perugia (a Foligno);

Reggio Calabria (a Laureana di Borello, Caridà, Rosarno, Candidoni);

Salerno (a Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei Casali, Castiglione del Genovese, Vietri sul Mare, Nocera Inferiore, Angri);

Trapani (a Castellamare del Golfo);

Verona (a Palazzolo sull'Oglio, Peschiera, S. Ambrogio, Volciano, Brescia, Cremona).

L'odissea di duecento emigranti italiani al Messico. —

La Ditta Lamia & Rasura di Milano sottopose al Regio Governo nell'aprile 1923 un progetto di colonizzazione che avrebbe dovuto attuarsi al Messico; il progetto era vivamente raccomandato anche da autorevoli parlamentari. Su di esso fu subito chiesto il parere del Ministro Plenipotenziario al Messico e di un Consigliere dell'emigrazione che si trovava in missione laggiù.

Si trattava di circa 33 mila ettari di terreno, situati in buona posizione, divisibili in lotti di 25 mila lire italiane ognuno. Col sistema della mezzadria e nel termine di otto anni, la famiglia colonica sarebbe entrata in possesso definitivo del lotto di terreno, qualora avesse adempito alle obbligazioni elencate in un apposito titolo provvisorio.

Le precauzioni prese dal Commissariato dell'emigrazione. — Il Commissariato generale dell'emigrazione esaminò il progetto e su di esso chiese il parere di tecnici che suggerirono alcune modifiche ai patti colonici, le quali furono dai promotori accettate.

Dopo aver presa conoscenza dell'atto costitutivo della società, stipulato in Milano il 27 ottobre 1923, col quale veniva posta sotto la direzione di un perfetto galantuomo, il Dottore Cazzamali, venne autorizzato l'arruolamento di 60 famiglie nelle provincie del Veneto,

della Lombardia e del Piemonte. Furono però poste le condizioni seguenti :

1) doveva partire prima degli altri per il Messico persona della direzione per fare i preparativi necessari e disporre ogni cosa per l'arrivo dei coloni ;

2) non si doveva fare propaganda per recutare coloni, ma designare alle autorità le persone reclutate in via privata dai dirigenti la Società ;

3) rendere edotte le persone reclutate delle difficoltà alle quali andavano incontro e delle condizioni non facili che avrebbero trovato all'arrivo, la qual cosa fu eseguita anche a cura dei Regi Uffici, così come risulta dalla dichiarazione sottoscritta da ogni capo di famiglia arruolato, per affermare che la partenza avveniva spontaneamente e « a rischio e pericolo del partente » ;

4) che fosse depositata una cauzione di 200 mila lire per assicurare il rimpatrio dei partenti, qualora essi non avessero potuto raggiungere la colonia per causa dei movimenti rivoluzionari del Messico, che da poco erano stati sedati.

La partenza e le prime difficoltà. — La partenza dei coloni si verificò in tre tempi, perchè si vollero evitare gli inconvenienti di un arrivo sul posto in massa.

Un primo gruppo di 151 coloni partì il giorno 6 maggio 1924 : essi appartenevano, 84 alla Provincia di Bergamo, 54 a quella di Vicenza e i rimanenti alle provincie di Sondrio, Novara, Cremona, Milano ; un secondo gruppo di 43 coloni, delle provincie di Bergamo e Vicenza, partì il 21 giugno ; e l'ultimo gruppo di 14 coloni partì il 20 luglio.

Queste partenze vennero salutate da molti giornali italiani con grande entusiasmo ; all'arrivo a Città di Messico gli emigranti furono accolti alla stazione festosamente da gran folla e perfino dal Ministro messicano dell'agricoltura e da altre personalità ufficiali.

Senonchè, dopo breve tempo, fra i primi arrivati si destò un certo malcontento, dovuto principalmente ai disagi del lungo viaggio terrestre ed alle prime delusioni. A tale malcontento contribuì largamente l'azione di un notevole gruppo di coloni, che erano espatriati unicamente coll'intento di raggiungere dal Messico gli Stati Uniti. Molti di essi disertarono, fin dall'inizio, i terreni della Colonia per tentare di varcare la frontiera : ma, riuscito naturalmente vano il tentativo, cominciarono a far pervenire alle famiglie rimaste in Italia le più allarmanti notizie e ad agitarsi, interessando anche ai loro lamenti personalità parlamentari ed ecclesiastiche. Opera poco commendevole ha spiegato in questo frangente il sacerdote bergamasco Don Cavadini, che aveva accompagnato i coloni e che, dimostratosi nervoso ed impressionabile, non solo non si adoperò per richiamare i malcauti a migliori consigli, ma si lasciò guadagnare anch'egli dallo sgomento e dalle esagerazioni

della propria eccitabilità, alimentando nel Messico, fra gli emigrati e nel Regno presso le loro famiglie, uno stato d'animo tutt'altro che proclive alla calma ed alla fiducia in quell'asestamento che poteva soltanto essere conseguito dal lavoro e dalla solidarietà fra tutti i componenti la spedizione.

L'abbandono dei terreni da parte dei coloni pose naturalmente in serie difficoltà l'impresa colonizzatrice, difficoltà che si aggravarono in seguito a dissensi scoppiati fra i dirigenti. Cosicché la colonia non riuscì mai ad assestarsi: i coloni si sfaldarono a poco a poco: chi cercò lavoro altrove, chi si occupò sulla ferrovia del Pacifico, eccetera. Nella terra che doveva rappresentare il campo comune della prosperità non restarono, coi più seri dei dirigenti, che una metà dei coloni, i quali di mese in mese si ridussero ancora di numero: oggi sul posto rimangono soltanto quarantacinque persone dall'anima più temprata e dai nervi più resistenti.

L'azione di vigilanza dell'Autorità. — Le vicende di questi coloni sono state seguite passo per passo e da vicino dall'organo statale che provvede alla tutela della emigrazione.

Infatti, non appena si ebbe sentore delle notizie disperate che giungevano dal Messico, si inviò *sul posto* una prima volta (settembre scorso) il reggente della R. Legazione, e qualche mese dopo l'Addetto per l'emigrazione.

I risultati del primo sopralluogo furono in complesso favorevoli, quelli del secondo in complesso rassicuranti.

Le ultime notizie, ricevute negli scorsi giorni, recano:

1) che è falsa la voce, diffusa nel Regno, del fallimento dell'INCISA, sebbene l'avvenire del tentativo colonizzatore sia ancora molto incerto per mancanza di sufficienti capitali;

2) che i dissidi fra i dirigenti hanno avuto termine col ritiro di una parte dei dirigenti stessi, i quali si sono trasferiti in altre località e si sono colà impiegati;

3) che gran parte degli ex coloni dell'INCISA sono occupati nelle miniere della bassa California o nell'agricoltura o nella ferrovia del Pacifico;

4) che la Colonia INCISA, costituita ormai da una cinquantina di superstiti, spera di poter giungere, senza ulteriori difficoltà, al prossimo raccolto, avendo potuto anche trovare sul luogo qualche aiuto finanziario. Anzi, proprio in questi giorni, essa ha chiesto l'autorizzazione di poter chiamare altri venticinque lavoratori dal Regno, i quali già esercitano quotidiane pressioni sulle nostre Autorità per essere autorizzati a partire.

Navigazione e noli. — Per l'esecuzione delle clausole contenute nell'art. 2 del D. M. 12 dicembre 1924, concernente i noli massimi per gli emigranti durante il 1° quadrimestre 1925, si è dato applicazione al D.M. 27 gennaio u. s. col quale è stata nominata

una Commissione con l'incarico di esaminare le condizioni dei piroscafi iscritti in patente e stabilire la classificazione, agli effetti del nolo da pagarsi agli emigranti. La Commissione, sotto la presidenza del Tenente Generale macchinista Cav. di Cr. Croce Goffi, ha iniziato i suoi lavori, il 6 corrente, nel porto di Napoli ed ha proceduto già alla verifica di vari piroscafi.

Si è provveduto al rilascio della patente per l'anno 1925, alle compagnie nazionali e straniere che l'hanno avuta negli anni precedenti.

La patente è stata rilasciata a 5 vettori nazionali e a 2 stranieri per un complesso di 41 piroscafi, di cui solamente 6 appartengono agli stranieri. Non sono state comprese le Compagnie che esercitano il traffico esclusivamente sulla linea del Nord America, alle quali viene rilasciata la patente, di volta in volta, per un solo viaggio.

Nel mese corrente è entrato in linea il nuovo piroscafo « Principessa Giovanna » del « Lloyd Sabaudò », che, come il gemello « Principessa Maria » è stato costruito ed è atto al trasporto di emigranti.

La Compagnia « Cosulich » ha annunciato la costruzione nei cantieri di Monfalcone di due *motonavi*, per passeggeri, che saranno tra i maggiori piroscafi a motore; ed ha, frattanto, eliminato il piroscafo « Francesca », che più non corrispondeva ai requisiti prescritti dalle vigenti norme pel trasporto di emigranti.

È stata finalmente appianata la questione con l'*Oriente Line*, che aveva dato luogo a larghi dibattiti nella stampa inglese e italiana, che si occupa di argomenti attinenti alla navigazione mercantile; ed è stato accordato alla *O. L.* il permesso di trasportare in Australia il numero di emigranti previsti dalla nostra legge, con licenza da rilasciarsi di volta in volta, a meno che la *O. L.* non chieda la patente regolare, come le Compagnie italiane, e si metta in grado di ottenerla.

MOVIMENTO DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA

A) Emigrazione complessiva.

I.

EMIGRANTI DIVISI IN ADULTI E MINORI, CLASSIFICATI PER SESSO E SECONDO
CHE PARTIRONO SOLI O A GRUPPI DI FAMIGLIE, IN BASE AI PASSAPORTI
RILASCIATI. Novembre 1924.

REGIONI	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Adulti		Minori		Totale			Emigranti partiti		
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	in complesso	Soli	in gruppi di famiglia	
										N° dei gruppi	N° dei componenti
Piemonte	3.304	2.015	1.379	102	180	2.207	1.559	3.766	2.741	302	1.025
Liguria	644	437	207	34	47	471	254	725	567	66	158
Lombardia	1.790	1.175	615	237	223	1.412	838	2.250	1.573	197	677
Veneto e Friuli	5.219	3.505	1.624	423	388	4.018	2.012	6.030	4.724	359	1.306
Venezia Giulia e Zara	1.891	1.541	350	159	152	1.700	502	2.202	1.642	218	560
Venezia Tridentina	528	303	135	48	26	441	161	602	469	43	133
Emilia	341	214	127	50	44	264	171	435	346	36	89
Toscana	2.738	2.252	486	156	134	2.408	620	3.028	2.479	306	549
Marche	725	531	194	83	79	614	273	887	544	121	343
Umbria	305	178	127	37	54	215	181	396	243	59	153
Lazio	203	170	33	9	6	179	39	218	192	9	26
Abruzzi e Molise	1.251	1.079	172	75	59	1.154	231	1.385	1.152	74	233
Campania	1.281	979	302	153	104	1.132	406	1.538	1.100	142	429
Puglie	816	645	171	39	55	684	226	910	771	41	139
Basilicata	468	385	83	29	20	414	103	517	429	31	88
Calabrie	1.697	1.442	255	88	61	1.530	316	1.846	1.602	89	244
Sicilia	2.242	1.724	518	215	231	1.939	740	2.688	1.960	257	729
Sardegna	341	260	81	33	27	293	108	401	290	39	111
TOTALE	25.874	19.015	6.859	2.060	1.890	21.073	8.749	29.824	22.832	2.379	6.992

Vedi *Bollettino* N. 1 del 1925 (fascicolo di gennaio) nel quale sono pubblicati i dati relativi all'intera annata 1924.

Segue I.

EMIGRANTI DIVISI IN ADULTI E MINORI CLASSIFICATI PER SESSO E SECONDO CHE PARTIRONO SOLI O A GRUPPI DI FAMIGLIA IN BASE AI PASSAPORTI RILASCIATI.

Dicembre 1924.

REGIONI	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Adulti		Minori		Totale			Emigranti partiti		
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	in complesso	Soli	in gruppi di famiglia	
										N.º dei gruppi	N.º del componenti
Piemonte	2.869	1.707	1.102	144	161	1.911	1.263	3.174	2.476	276	698
Liguria	475	315	160	22	19	337	179	516	436	37	80
Lombardia	1.511	1.016	495	163	128	1.179	623	1.802	1.349	146	453
Veneto e Friuli . .	4.103	3.058	1.045	329	306	3.387	1.351	4.738	3.848	259	890
Venezia Tridentina .	400	281	119	38	42	319	161	480	336	45	144
Venezia Giulia . . .	207	125	82	23	24	148	106	254	181	24	73
Emilia	1.322	1.015	307	111	96	1.126	403	1.529	1.130	143	399
Toscana	1.701	1.276	425	129	103	1.405	528	1.933	1.516	153	417
Marche	462	319	143	59	51	378	194	572	383	68	189
Umbria	296	152	144		61	209	205	405	253	66	152
Lazio	213	162	51	10	7	172	58	230	194	12	36
Abruzzi e Molise . .	955	825	130	50	58	884	188	1.072	882	54	190
Campania	1.117	865	252	106	81	971	333	1.304	994	109	320
Puglie	501	453	138	47	36	500	174	674	553	35	121
Basilicata	426	348	78	23	19	371	97	468	389	25	79
Calabria	1.074	876	198	58	42	934	240	1.174	1.017	58	157
Sicilia	1.674	1.244	430	182	176	1.426	606	2.032	1.453	209	579
Sardegna	258	187	71	38	40	225	111	336	208	41	128
TOTALE	19.654	14.284	5.370	1.589	1.450	15.873	6.820	22.693	17.588	1.760	5.165

B) *Emigrazione transoceanica.*

1.

MOVIMENTO MENSILE DELLE PARTENZE E DEGLI ARRIVI
NELI PORTI DEL REGNO DI EMIGRANTI TRANSOCEANICI ITALIANI E STRANIERI.

1. — Emigranti italiani e stranieri partiti dai porti del Regno per paesi transoceanici.
Novembre 1924.

PORTI DI PARTENZA NEL REGNO	Emigranti partiti			Emigranti italiani									
				Per sesso		Per paesi di destinazione							
	Totale	Italiani	Stranieri	Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterr.	Australia
Genova	8.580	7.553	1.036	5.505	1.958	35	577	146	734	5.445	220	—	396
Napoli	4.929	4.143	786	3.319	824	80	1.088	—	305	2.404	55	—	211
Palermo	1.194	1.194	—	916	278	—	239	—	—	965	—	—	—
Messina	152	152	—	147	5	—	—	—	—	—	—	—	152
Trieste	1.172	460	712	284	176	19	56	—	49	336	—	—	—
TOTALE	16.036	13.502	2.534	10.361	3.341	134	1.960	146	1.088	9.140	275	—	759

2. — Emigranti italiani e stranieri arrivati nei porti del Regno da paesi transoceanici.
Novembre 1924.

PORTI DI ARRIVO NEL REGNO	Emigranti arrivati			Emigranti italiani									
				per sesso		per paesi di provenienza							
	Totale	Italiani	Stranieri	Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterr.	Australia
Genova	838	696	142	540	156	—	—	—	189	496	6	—	5
Napoli	3.352	2.932	420	2.427	505	30	2.361	—	177	340	15	—	—
Palermo	1.161	1.089	72	689	400	—	1.089	—	—	—	—	—	—
Messina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	5.351	4.717	634	3.656	1.061	39	3.450	—	366	836	21	—	5

Seque 1.

**MOVIMENTO MENSILE DELLE PARTENZE E DEGLI ARRIVI
NEI PORTI DEL REGNO DI EMIGRANTI TRANSOCEANICI ITALIANI E STRANIERI.**

1. Emigranti italiani e stranieri PARTITI dai porti del Regno per paesi transoceanici.**Dicembre 1924.**

PORTI DI PARTENZA NEL REGNO	Emigranti partiti			Emigranti italiani									
				Per sesso		Per paesi di destinazione							
	Totale	Italiani	Stranieri	Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterr.	Australia
Genova	6.267	5.613	654	4.041	1.572	9	263	—	818	4.076	132	13	302
Napoli	3.461	3.108	353	2.411	697	22	611	—	235	2.064	88		88
Palermo	1.324	1.324	—	972	352		245	—	—	1.079			—
Messina	117	115	2	100	6				—	—			115
Trieste	660	340	311	200	140				67	282			—
TOTALE	11.829	10.509	1.320	7.742	2.767	31	1.119	—	1.120	7.501	220	13	505

2. Emigrati italiani e stranieri ARRIVATI nei porti del Regno da paesi transoceanici**Dicembre 1924.**

PORTI DI ARRIVO NEL REGNO	Emigrati arrivati			Emigrati italiani									
				per sesso		Per paesi di provenienza							
	Totale	Italiani	Stranieri	Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterr.	Australia
Genova	1.180	1.074	115	846	228	—	—	31	306	700	33	4	—
Napoli	4.352	3.800	552	3.406	304	23	3.068	—	5	86	—	—	18
Palermo	3.044	2.943	101	2.700	243	—	2.943	—	—	—	—	—	—
Messina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	8.585	7.817	768	7.042	775	23	6.611	31	311	786	33	4	18

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI
AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO PER PAESI TRANSOCEANICI.

Novembre 1924.

REGIONI	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Piemonte	905	3	42	4	10	692	30	7	107	10
Liguria	254	—	13	—	3	179	17	—	1	41
Lombardia	518	6	21	—	60	307	4	4	108	8
Veneto e Friuli	1.519	62	60	20	366	672	5	3	320	11
Venezia Tridentina	143	1	8	—	24	108	1	—	—	1
Venezia Giulia e Zara	280	—	23	—	24	228	7	—	3	1
Emilia	273	2	38	—	20	190	—	1	4	18
Toscana	337	6	40	1	71	154	15	1	37	12
Marche	510	7	32	—	—	465	6	—	—	—
Umbria	36	—	5	—	3	28	—	—	—	—
Lazio	103	6	53	—	8	33	2	1	—	—
Abruzzi e Molise	1.091	65	185	—	20	807	—	—	3	11
Campania	1.022	15	269	11	78	571	42	—	11	25
Puglie	465	6	118	—	19	286	2	—	33	1
Basilicata	507	3	34	1	53	371	32	—	5	8
Calabria	1.638	46	190	33	148	1.005	53	—	51	22
Sicilia	2.165	19	262	5	18	1.640	3	12	199	7
Sardegna	98	—	4	5	—	87	2	—	—	—
TOTALE	11.870	247	1.397	80	925	7.913	221	29	882	176

Segue II.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI
AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO PER PAESI TRANSOCEANICI.

Dicembre 1924.

REGIONI	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non Mediterranea	Anzstralia	Altri paesi
Piemonte	616	6	20	2	18	380	14	6	100	1
Liguria	186	—	8	—	2	113	30	—	1	32
Lombardia	402	2	16	1	20	254	—	—	109	—
Veneto e Friuli	1.092	34	51	21	234	531	8	—	171	42
Venezia Tridentina	156	4	10	—	11	124	5	—	2	—
Venezia Giulia e Zara	156	—	31	—	23	99	2	—	—	1
Emilia	178	—	31	—	21	115	3	—	7	1
Toscana	233	2	49	2	47	89	12	—	31	1
Marche	320	6	31	—	2	279	2	—	—	—
Umbria	47	—	12	—	8	27	—	—	—	—
Lazio	94	2	53	1	4	33	—	—	—	1
Abruzzi e Molise	767	24	210	—	20	501	—	1	8	3
Campania	825	28	210	5	93	448	28	3	4	6
Puglie	342	2	126	—	16	188	—	1	9	—
Basilicata	449	3	35	1	67	309	28	—	3	3
Calabrie	1.012	11	178	16	83	666	9	—	48	1
Sicilia	1.448	16	291	5	29	941	3	—	155	8
Sardegna	87	—	4	—	—	81	2	—	—	—
TOTALE	8.410	140	1.375	54	698	5.178	146	11	708	100

C) Emigrazione non transoceanica.

I.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI
AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

Novembre 1924.

REGIONI	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione																		
		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Jugoslavia e Stati Balcanici	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Colonie Italiane	Altri paesi
Piemonte	2.861	2.729	77	0	4	5	3	8	—	—	6	1	—	1	7	2	5	—	2	5
Liguria	471	435	2	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	1	2	26	—	—	1
Lombardia	1.732	1.409	251	—	5	16	2	2	1	—	4	2	—	—	19	14	5	—	—	2
Veneto e Friuli	4.511	3.937	67	76	9	372	6	2	—	1	—	15	3	—	22	—	—	—	1	—
Venezia Tridentina	459	300	28	16	72	36	—	1	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	149	109	—	5	—	3	—	—	—	2	—	22	—	—	2	—	—	—	—	—
Emilia	1.929	1.623	14	10	—	9	—	12	—	—	1	1	—	—	9	142	96	—	3	9
Toscana	2.631	2.594	6	5	9	25	—	11	2	—	7	1	2	—	7	4	17	—	—	1
Marche	377	314	2	—	—	31	18	—	—	—	—	2	—	—	4	—	4	—	2	—
Umbria	360	349	—	—	—	1	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Lazio	115	99	1	1	—	9	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	1	—	—	—
Abruzzi e Molise	294	281	1	1	1	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Campania	516	429	2	7	8	8	—	26	—	—	6	2	1	1	8	5	12	—	1	—
Puglie	445	408	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	12	6	7	—	2	—
Basilicata	10	9	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria	208	188	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	11	—	—	1
Sicilia	523	261	10	—	1	—	—	3	—	—	—	1	—	—	11	223	9	3	1	—
Sardegna	303	268	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	30	1	—	—	1	—
TOTALE	17.954	15.733	463	128	110	521	52	66	3	3	26	62	11	4	109	430	196	3	16	18

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI
AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

Dicembre 1924.

REGIONI	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto.	Paesi di destinazione																		
		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Cecoslovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Jugoslavia e Stati Balcanici	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Colonie Italiane	Altri paesi
Piemonte	2.558	2.477	65	—	4	2	—	1	—	—	6	—	—	—	3	—	—	—	—	—
Liguria	330	319	2	1	2	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1	2	—	—	—
Lombardia	1.400	1.119	250	4	4	12	4	1	—	—	1	4	2	1	—	—	—	—	2	1
Veneto e Friuli	3.646	3.339	51	21	27	162	8	12	—	—	—	18	—	2	19	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	324	258	22	18	8	14	1	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
Venezia Tridentina	98	68	1	7	1	1	—	—	—	1	—	15	—	—	—	—	—	—	—	2
Emilia	1.351	1.181	22	—	4	14	2	13	—	—	1	—	—	38	—	71	—	—	—	5
Toscana	1.700	1.592	17	—	1	51	7	8	—	—	6	1	—	2	8	6	—	—	1	—
Marche	252	213	—	—	—	32	6	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Umbria	358	340	—	—	1	4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Lazio	136	116	2	—	5	5	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abruzzi e Molise	305	293	—	—	—	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campania	479	414	2	6	18	10	—	10	1	—	1	2	2	1	8	3	1	—	—	—
Puglie	332	294	1	—	—	—	—	—	—	—	—	19	2	6	1	2	3	—	—	4
Basilicata	19	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria	162	144	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	11	—	—	—
Sicilia	584	267	1	2	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	17	277	6	1	3	1
Sardegna	240	204	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	3	—	1	—
TOTALE	14.283	12.653	437	59	75	318	42	47	1	3	17	56	6	10	95	336	104	1	14	9

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO DI ESPATRIO
DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

Novembre 1924.

REGIONI	Emigranti espatriati				Paesi di destinazione																	
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Francia e Prince di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
Piemonte	3.211	1.684	1.224	303	3.109	50	6	1	11	5	11	—	—	4	—	—	6	1	—	6	1	—
Liguria	450	283	137	30	389	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	40	—	1
Lombardia	1.705	929	463	403	1.631	121	2	2	18	4	1	1	—	3	3	1	—	—	—	—	—	—
Veneto e Friuli	4.380	2.115	1.297	968	3.802	96	51	9	289	20	2	1	4	—	12	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	302	171	80	51	159	15	26	51	50	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Venezia Tridentina	120	36	47	43	80	—	5	—	6	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—
Emilia	1.642	1.020	420	202	1.425	7	2	—	14	—	6	—	—	2	5	1	—	3	124	51	—	2
Toscana	2.119	1.515	408	190	2.007	7	—	3	6	—	8	1	—	5	2	1	—	3	36	39	—	1
Marche	275	151	73	51	190	2	—	—	59	23	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—
Umbria	371	212	124	35	345	1	—	—	2	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	163	76	17	10	92	—	1	1	6	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Abruzzi e Molise	242	174	46	22	229	—	1	1	2	7	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Campania	362	215	124	23	323	—	3	—	5	—	11	—	2	3	6	1	—	—	—	7	1	—
Puglie	303	180	80	43	292	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	8	9	—	—	—	—
Basilicata	17	7	6	4	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
Calabria	145	117	24	4	134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	290	137	90	63	183	10	—	—	—	5	1	—	—	—	2	—	—	—	78	11	—	—
Sardegna	188	102	45	41	147	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	6	1	—
TOTALE	16.321	9.124	4.705	2.492	14.643	312	97	69	469	82	40	3	6	18	58	17	9	29	290	164	5	10

Segue II.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO DI ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.
Dicembre 1924.

REGIONI	Emigranti espatriati					Paesi di destinazione																
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Francia e Princ. di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi	
Piemonte	2.084	1.123	740	212	2.031	38	—	8	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Liguria	325	179	113	33	316	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lombardia	1.416	844	454	118	1.072	298	3	6	9	6	—	1	4	2	—	—	26	14	3	—	—	—
Veneto e Friull.	1.094	945	965	294	1.005	59	19	20	180	10	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Tridentina	243	152	73	18	171	24	11	26	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	71	34	24	13	56	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Emilia	916	622	298	56	754	13	1	3	12	—	—	1	1	—	—	—	3	31	93	—	—	—
Toscana	1.737	1.297	313	127	1.693	13	2	5	6	—	4	—	1	—	1	—	1	2	6	—	—	1
Marche	177	112	44	21	166	1	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Umbria	371	186	124	61	348	1	—	—	11	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	96	64	23	9	90	1	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abruzzi e Molise	169	113	40	16	165	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Campania	205	114	78	13	194	1	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	—	—	—
Puglie	156	122	27	7	149	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—
Basilicata	8	5	2	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria	98	84	13	1	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
Sicilia	248	113	84	51	117	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120	4	—	—	—
Sardegna	89	50	28	11	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	—	1	—
TOTALE	16.313	6.159	3.092	1.062	9.111	422	44	70	243	32	11	2	5	17	6	2	41	185	115	3	4	—

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE DEL MOVIMENTO

Novembre

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale emigranti di età superiore ai 15 anni		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto e Friuli		Venetia Tridentina		Venetia Giulia e Zara	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Addetti all'agricoltura	2.828	954	721	329	40	7	288	58	566	390	22	4	14
Addetti alle industrie estrattive	503	—	36	—	8	—	19	—	207	—	9	—	1	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterro, di scavo, ecc.	2.059	113	224	9	15	2	191	8	337	4	1	—	2	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornaciari, ecc.	1.442	—	303	—	27	—	223	—	563	—	46	—	3	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	237	—	72	—	27	—	19	—	33	—	3	—	2	—
Falegnami, ebanisti, colafati, carpentieri e carrozzieri	488	2	25	1	104	—	27	—	90	—	48	—	3	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	3	70	1	7	—	1	1	11	—	50	—	—	—	—
Calzolai, sellai, ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	68	1	15	1	4	—	3	—	6	—	2	—	—	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	34	125	7	27	2	7	3	19	6	16	1	3	—	—
Addetti alle industrie alimentari	16	26	15	—	—	—	1	—	16	25	—	—	—	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	31	1	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Operai industriali senz'altra specificazione	874	248	108	36	24	1	85	37	140	73	32	7	5	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	156	3	62	—	5	—	37	1	12	—	2	—	1	—
Addetti all'industria dei trasporti	51	—	20	—	3	—	5	—	—	—	—	—	—	—
Esercenti il piccolo traffico	58	6	6	4	10	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali	14	4	6	1	2	—	—	—	1	—	1	—	1	1
Impiegati pubblici e privati	26	1	5	1	2	—	2	—	2	—	—	—	2	—
Professioni liberali	2	15	1	11	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
Addetti al culto	6	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori	10	—	1	—	—	—	1	—	5	—	—	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	21	12	5	5	—	—	10	1	2	1	—	—	—	—
Addetti ai servizi domestici	8	273	3	125	—	14	—	32	1	20	1	5	—	—
Appartenenti a condizioni non professionali	59	13	16	2	3	1	6	5	9	—	3	1	2	—
Attendenti alle cure domestiche	—	2.836	—	664	—	103	—	291	—	698	—	60	—	45
Professioni e condizioni ignote e non specificate	100	—	20	—	7	—	7	—	28	—	—	—	—	—
Totale	9.124	4.705	1.684	1.224	283	137	929	463	2.115	1.297	171	80	36	47

DI ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

1924.

Emilia		Toscana		Marche		Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglie		Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna	
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
302	84	576	16	9	4	32	8	23	1	32	11	59	19	58	2	3	—	41	6	22	4	20	1
41	—	23	—	4	—	10	—	5	—	10	—	1	—	6	—	—	—	3	—	8	—	22	—
185	23	540	35	97	6	108	15	32	—	99	1	52	2	42	4	—	—	54	3	44	1	30	—
119	—	50	—	18	—	26	—	1	—	2	—	9	—	19	—	—	—	5	—	12	—	16	—
11	—	26	—	1	—	4	—	2	—	3	—	12	—	12	—	1	—	1	—	3	—	5	—
153	1	13	—	1	—	6	—	1	—	—	—	—	—	8	—	1	—	—	—	5	—	3	—
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	5	—	1	—	2	—	—	—	1	—	12	—	1	—	2	—	5	—	6	—	1	—
4	7	2	5	—	4	1	2	—	—	1	1	3	1	—	23	—	1	—	4	3	5	1	—
3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	1	—	3	—	1	—
2	—	16	1	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
169	24	180	27	19	23	14	3	3	—	23	3	33	13	22	—	—	—	3	—	14	1	—	—
6	—	13	2	—	—	5	—	3	—	1	—	5	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—
3	—	8	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	5	—	—	—	—	—	2	—	1	—
—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—
—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	20	—	34	—	1	—	1	—	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	—	3	—	1
2	3	7	1	—	—	—	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—
—	255	—	282	—	35	—	93	—	12	—	30	—	86	—	50	—	5	—	8	—	76	—	43
12	—	12	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	—	1	—
1.020	420	1.515	408	151	73	312	124	76	17	174	46	215	124	180	80	7	6	117	24	137	90	102	45

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE DEL MOVIMENTO

Dicembre

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigranti di età superiore ai 15 anni		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto e Friuli		Venecia Tridentina		Venecia Giulia e Zara	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Addetti all'agricoltura	1.900	440	428	110	29	5	202	41	310	201	26	3	12
Addetti alle industrie estrattive	222	—	15	—	4	—	8	—	71	—	37	—	1	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterro, di scavo, ecc.	1.503	97	243	11	16	1	120	3	190	8	1	—	2	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	893	—	166	—	24	—	227	—	212	—	21	—	1	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	245	—	40	—	22	—	18	—	20	—	5	—	1	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri	236	—	19	—	36	—	26	—	38	—	31	—	1	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	2	31	—	5	—	—	—	11	—	13	—	—	—	—
Caboli, sellai, ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	48	—	9	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	20	84	3	14	—	6	3	18	2	5	—	1	—	1
Addetti alle industrie alimentari	24	—	8	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	26	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Operai industriali, senz'altra specificazione	641	169	99	16	20	2	58	16	67	52	25	6	1	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	149	—	49	—	7	—	56	—	3	—	2	—	6	—
Addetti all'industria dei trasporti	35	—	12	—	1	—	6	—	3	—	—	—	—	—
Esercenti il piccolo traffico	31	2	4	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali	9	—	4	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Impiegati pubblici e privati	6	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	3	—
Professioni liberali	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Addetti al culto	5	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	1
Incisori, disegnatori e decoratori	20	9	—	—	—	—	18	9	2	—	—	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	9	4	—	—	1	—	1	3	1	1	—	—	—	—
Addetti ai servizi domestici	23	297	—	102	—	—	19	116	—	13	—	21	—	—
Appartenenti a condizioni non professionali	38	5	3	—	2	—	4	3	8	—	2	—	3	—
Attendenti alle cure domestiche	—	1.947	—	490	—	99	—	232	—	372	—	42	—	21
Professioni e condizioni ignote e non specificate	74	—	10	—	7	—	9	—	14	—	2	—	2	—
TOTALE	6.159	3.092	1.123	249	179	113	844	454	945	665	152	73	34	24

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI DESTINAZIONE DEL MOVI

Novembre

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigranti di età superiore ai 15 anni		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria		Germania		Belgio e Olanda		Lussemburgo	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Addetti all'agricoltura	2.828	954	2.728	939	6	9	3	1	—	—	13	2	3
Addetti alle industrie estrattive	503	—	401	—	2	—	3	—	—	—	83	—	3	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di storro, di scavo, ecc.	2.059	113	1.859	112	20	—	2	—	—	—	86	1	20	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	1.442	—	1.277	—	45	—	10	—	1	—	75	—	8	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metalurgiche e meccaniche	237	—	214	—	8	—	—	—	—	—	3	—	—	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri	488	2	261	2	7	—	2	—	45	—	2	—	1	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	3	70	1	43	1	27	—	—	—	—	—	—	—	—
Calzolari, sellai, ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	68	1	55	1	2	—	1	—	—	—	2	—	1	—
Addetti all'industria del vestiriario e dell'arredamento domestico	34	125	26	109	2	8	1	2	—	—	—	2	—	—
Addetti alle industrie alimentari	46	26	32	1	—	—	—	25	—	—	1	—	—	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	31	1	21	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
Operai industriali senz'altra specificazione	874	248	788	204	10	20	9	1	1	2	33	14	10	3
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	156	3	119	—	12	1	2	—	1	—	2	—	1	—
Addetti all'industria dei trasporti	51	—	45	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Esercenti il piccolo traffico	58	6	50	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali	14	4	10	3	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—
Impiegati pubblici e privati	26	1	15	1	1	—	3	—	—	—	1	—	—	—
Professioni liberali	2	15	1	4	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Addetti al culto	6	2	3	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Inscritti, disegnatori e decoratori	10	—	5	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	21	12	3	4	4	—	3	2	—	—	9	5	—	—
Addetti ai servizi domestici	8	273	6	216	—	31	1	3	—	3	—	5	—	—
Appartenenti a condizioni non professionali	59	13	47	10	5	2	4	—	—	—	2	—	—	—
Attendenti alle cure domestiche	—	2.836	—	2.592	—	56	—	11	—	8	—	68	—	17
Professioni e condizioni ignote e non specificate	100	—	92	—	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Totale	9.124	4.705	8.059	4.250	138	155	46	46	50	13	316	98	48	21

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI DESTINAZIONE DEL MOVIMENTO

Dicembre

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigranti di età superiore ai 15 anni		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria		Germania		Belgio e Olanda		Lussemburgo	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Addetti all'agricoltura	1.900	440	1.837	420	14	5	1	—	2	—	7	3	2
Addetti alle industrie estrattive	222	—	188	—	1	—	—	—	—	—	25	—	1	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterro, di scavo, ecc.	1.503	97	1.382	96	19	1	1	—	5	—	54	—	3	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	893	—	758	—	54	—	3	—	7	—	49	—	4	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	245	—	151	—	8	—	4	—	6	—	2	—	1	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri	236	—	163	—	6	—	4	—	19	—	—	—	—	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	2	31	2	17	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—
Calzai, sellai, ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	48	—	45	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	20	84	13	73	5	7	—	—	2	—	—	1	—	—
Addetti alle industrie alimentari	24	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	26	1	17	—	—	—	—	—	1	—	4	1	—	—
Operai industriali, senz'altra specificazione	641	169	601	142	13	14	1	1	3	2	5	9	2	1
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	149	—	91	—	40	—	5	—	—	—	—	—	—	—
Addetti all'industria dei trasporti	35	—	28	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Esercenti il piccolo traffico	31	2	26	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali	9	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Impiegati pubblici e privati	6	1	4	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Professioni liberali	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Addetti al culto	5	1	2	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Inselori, disegnatori e decoratori	20	9	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	9	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Addetti ai servizi domestici	23	297	—	161	23	128	—	3	—	3	—	—	—	1
Appartenenti a condizioni non professionali	38	5	30	2	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—
Addetti alle cure domestiche	—	1.047	—	1.760	—	49	—	14	—	10	—	48	—	9
Professioni e condizioni ignote e non specificate	74	—	65	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—
TOTALE	6.159	3.092	5.437	2.687	195	221	23	19	45	23	148	63	14	13

MOVIMENTO MENSILE DEL RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI.
 Novembre 1924.

REGIONI DI DESTINAZIONE	Emigrati rimpatriati				Paesi di provenienza																	
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco- Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri Paesi	
Piemonte	2.097	1.000	363	134	1.887	188	—	4	10	2	—	—	—	4	1	—	—	—	—	1	—	—
Liguria	290	211	74	5	282	2	—	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Lombardia	3.153	2.778	254	121	2.072	1.018	2	2	31	18	2	2	2	2	—	—	—	—	—	2	—	—
Veneto e Friuli	6.774	6.285	277	212	5.035	757	148	43	478	110	3	2	1	184	—	—	—	—	1	1	1	—
Venezia Tridentina	193	164	15	14	90	20	49	—	32	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
Venezia Giulia e Zara	39	27	7	5	11	—	1	—	3	—	—	—	—	23	—	1	—	—	—	—	—	—
Emilia	330	268	44	27	285	22	1	—	22	2	4	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—
Toscana	562	387	133	42	504	20	2	1	10	5	9	1	6	—	1	—	—	—	—	3	—	—
Marche	55	45	8	2	42	3	—	—	4	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Umbria	135	76	35	24	126	1	1	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	22	15	7	—	13	1	4	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—
Abruzzi e Molise	52	44	8	—	48	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campania	161	112	32	17	113	1	8	13	7	1	3	7	1	2	—	—	—	—	1	4	—	—
Puglie	84	69	9	6	76	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	—	1	—	—	1	—	—
Basilicata	8	5	1	2	6	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Calabria	55	52	2	1	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
Sicilia	73	52	17	4	59	—	—	2	—	—	5	1	2	—	—	—	1	—	1	1	1	—
Sardegna	34	33	1	—	31	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
TOTALE	14.126	12.323	1.387	616	10.733	2.033	216	69	599	161	29	14	17	221	4	1	2	6	17	4	—	—

MOVIMENTO MENSILE DEL RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI.

Dicembre 1924.

REGIONI DI DESTINAZIONE	Emigrati rimpatriati				Paesi di provenienza																	
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco- Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gr. Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Altri paesi	
Piemonte	2.025	1.646	294	85	1.826	171	—	1	10	3	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—
Liguria	272	200	71	1	260	1	—	12	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	—	3
Lombardia	3.720	3.275	324	121	2.509	1.003	—	2	78	26	1	—	—	1	1	1	2	2	2	2	—	—
Veneto e Friuli	6.815	6.278	259	278	5.028	653	123	18	749	110	3	2	—	2	122	2	—	1	—	2	—	—
Venezia Tridentina	196	172	17	7	111	21	19	1	41	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	34	20	10	4	10	1	4	—	—	1	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—
Emilia	523	417	82	24	446	45	2	1	17	5	3	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—
Toscana	562	409	95	58	502	13	2	3	22	2	2	—	5	2	2	2	—	—	3	2	—	—
Marehe	143	117	20	6	98	4	—	—	20	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Umbria	221	156	41	24	179	1	—	—	1	37	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
Lazio	13	10	3	—	10	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Abruzzi e Molise	67	61	6	—	51	—	—	1	1	13	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Campania	102	64	28	10	73	—	7	12	3	—	2	—	—	—	—	1	2	—	2	—	—	—
Puglie	59	47	6	6	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1
Basilicata	5	4	1	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria	47	43	4	—	44	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Sicilia	53	39	7	7	49	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Sardegna	19	16	3	—	16	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
TOTALE	14.876	12.974	1.271	631	11.361	1.914	159	42	958	318	13	3	7	7	147	13	2	6	10	12	4	—

AZIONE ITALIANA ALL'ESTERO

ITALIA.

✻ Il Comitato della *Dante Alighieri* di Genova, sotto il patronato del Consiglio centrale, bandisce un concorso a premi per il miglior libro di amena lettura che, descrivendo la vita degli italiani all'estero, in un qualsiasi centro di maggiore afflusso della nostra emigrazione (con preferenza per le due Americhe), ne ponga in luce le aspirazioni e i bisogni, prospetti sinceramente le condizioni vere dei nostri emigrati ed indichi i mezzi più acconci per mantenerlo vivo in essi il sentimento d'italianità.

FRANCIA.

✻ Nell'ultima seduta consiliare del Comitato delle scuole italiane di Parigi fu approvata l'idea suggerita di S. E. l'Ambasciatore, di aggregarsi un comitato di signore, il quale potrà esplicare un'opera utilissima a pro dei corsi femminili e dei doposcuola.

✻ Prossimamente sarà inaugurata la nuova stazione ingrandita di Modane. I lavori sono stati eseguiti esclusivamente da mano d'opera italiana. La potenzialità della stazione da 300 vagoni passerà così a 500 nelle ventiquattro ore.

✻ A Nérac (Lot-et-Garonne) è sorta di recente l'Associazione nazionale italiana, allo scopo di salvaguardare gli interessi economici e morali dei numerosi coloni italiani installatisi nella regione. Fra i compiti dell'A. N. I. è anche quello di «mantenere alto il concetto di Patria fra i nostri emigranti e agire perchè si conservi integro il senso di nazionalità ed i caratteri della razza».

FINLANDIA.

✻ Si è costituita in Helsingfors un'associazione pubblica, denominata Istituto italo-finlandese, che si propone di diffondere in Finlandia la conoscenza e lo studio della lingua, cultura e letteratura italiana, oltre che per mezzo di speciali corsi linguistico-letterari, mediante soprattutto la fondazione e la gestione di una biblioteca

circolante di opere, riviste e giornali italiani. A cura di detto Istituto verranno promosse e patrociniate conferenze, mostre d'arte e concerti.

Della nuova associazione è anima il pittore e letterato Andrea Ferretti, che compie da vari anni, assidua e fortunata propaganda d'italianità in Finlandia.

LITUANIA.

✻ Si è costituita a Kaunas la Società italo-lituana, che si prefigge lo scopo di illuminare il pubblico lituano sulla vita politica e sociale, sulla storia, sull'economia, sull'arte del nostro paese.

La Società, appena sorta, ha istituito corsi di lingua italiana, che sono seguiti da numerosi allievi.

MALTA.

✻ La Camera degli avvocati maltesi nel dicembre scorso approvò un ordine del giorno riaffermante la decisione di mantenere integro l'uso della lingua italiana nei tribunali di Malta e Gozo, e di opporsi tenacemente a qualsiasi tentativo di sovrapposizione.

TURCHIA.

✻ Ad Uzun Ciir (Kadiköy) è stato inaugurato un monumento «in memoria, dice l'iscrizione, dei soldati italiani in cattività periti per il bene della Patria lontana».

✻ Il 5 dicembre si è svolta con austerità e semplicità la cerimonia della benedizione della chiesa parrocchiale di Yedi Kulè, testè restaurata ed abbellita mercè il concorso finanziario del Governo italiano.

ARGENTINA.

✻ Il consiglio direttivo della Facoltà di scienze economiche di Buenos Aires, in seguito a mozione del suo decano, dott. Suárez, ha proposto all'unanimità la designazione di dottore «honoris causa» del prof. Benvenuti Griziotti.

BRASILE.

Il consiglio di amministrazione del Banco di Napoli ha offerto al conte Francesco Matarazzo, corrispondente da San Paolo, la medaglia d'oro, che è stata istituita « per fregiare di un distintivo onorifico del Banco, coloro che nei rapporti verso l'istituto eccellono per atti di alta estimazione ».

Nel Municipio di Espirito Santo do Pinali i proprietari italiani di case sono oltre 300 e posseggono in tutto 568 edifici. Molti ne posseggono più d'uno, fino ad otto e dieci. Il totale dà agli italiani più di un terzo della proprietà urbana (1655 case).

La stessa proporzione si mantiene per i commercianti ed i piccoli industriali.

La Camera italiana di Commercio di San Paolo ha rivolto a S. E. l'Ambasciatore Badoglio un fervido appello a favore dei numerosi connezzionali ed industriali che sono rimasti vittime di gravi danni cagionati dalla rivoluzione del luglio u. s.

L'importante sodalizio ritiene che « ogni ulteriore ritardo nella tutela di interessi così considerevoli e così iniquamente colpiti non farebbe che aggravare con conseguenze irreparabili la situazione dei danneggiati ».

Il *Circolo italiano* di San Paolo, che, come è stato pel passato, vuol essere per l'avvenire « il centro della vita e delle manifestazioni patriottiche di tutti gli italiani », s'è provvisto d'una nuova sede, che è stata allestita con gusto signorile e che dispone della più grande e bella sala per ricevimenti e feste che esista in San Paolo.

PARAGUAY.

Secondo le statistiche ufficiali del Paraguay, gli immigrati italiani entrati nel territorio di quella repubblica dal 1881 al 1907 ammontano a 3.360. Immediatamente dopo di essi vengono gli immigranti tedeschi (2.083).

STATI UNITI.

Da una recente pubblicazione del dott. Mario E. Cosenza risulta che negli Stati Uniti d'America esistono trecento-

sessantaquattro cattedre di lingua e di letteratura italiana.

La Camera di Commercio italiana di New York ha indetto un convegno da tenersi in quella città, nel mese di febbraio, fra le Camere di Commercio italiane degli S. U. per decidere un'intesa preliminare sulla linea di condotta da seguirsi nel sotto congresso camerale che avrà luogo a Roma nel prossimo aprile.

In una recente seduta della Commissione esecutiva della Camera italiana di Commercio a New York, la signora Erminia Arbib espose un suo progetto per raccogliere, coordinare ed illustrare le energie economiche ed intellettuali degli italiani all'Estero. La signora Arbib fu richiesta di preparare un progetto da sottoporre alla considerazione del Consiglio Direttivo.

Venne pure esaminata una proposta per coordinare l'azione dei diversi istituti pubblici italiani di New York per provvedere posti a impiegati disoccupati. La medesima sarà sottoposta al Consiglio.

I Padri Francescani della parrocchia di Sant'Antonio in New York hanno celebrato il cinquantesimo anniversario della fondazione della loro scuola, che è frequentata da molti bambini del popoloso quartiere italiano in cui sorse la chiesa.

Incontra grande favore nelle nostre colonie nord-americane l'iniziativa del giudice Freschi per l'istituzione della *Casa italiana* presso l'Università di Columbia, per la quale è prevista una spesa di 350.000 dollari.

La *Casa italiana* sarà ordinata in sala di conferenze, lettura, informazioni; disporrà di librerie circolanti, delle quali potranno usufruire lettori residenti in qualsiasi parte degli Stati Uniti, subordinatamente a certe garanzie; avrà sale ed appartamenti per ospitare illustri personalità italiane che visitino la grande Confederazione; faciliterà lo scambio di professori universitari; aiuterà gli studenti americani in Italia e quelli italiani in America; s'adopererà alla diffusione di pubblicazioni italiane ed inglesi che concernano le cose nostre. In una parola, la *Casa italiana* vuole essere il centro di collegamento culturale ed artistico fra l'Italia e l'America.

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 18 dicembre 1924, relativo alla istituzione di una Commissione consultiva per le statistiche dell'emigrazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Considerato che col R. D. 2 dicembre 1923, n. 2700, è stato istituito presso il Ministero dell'Economia Nazionale un Consiglio Superiore di Statistica, al quale è stata deferita la competenza per le statistiche della emigrazione e per il censimento degli italiani all'estero, e del quale fa parte anche un rappresentante del Commissariato generale dell'emigrazione;

Ritenuto che con la istituzione del predetto Consesso non ha più ragione di essere la Commissione consultiva di Statistica dell'emigrazione, istituita con Nostro Decreto in data 8 giugno 1922, registrato alla Corte dei Conti il 24 detto mese al reg. I. F. E. fog. 162, e che perciò è necessario di determinare lo scioglimento della Commissione predetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per gli Affari Esteri, di concerto col Ministro dell'Economia Nazionale;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Il Nostro Decreto 8 giugno 1922, col quale si istituiva presso il Commissariato generale dell'emigrazione una Commissione consultiva per le Statistiche dell'emigrazione, è revocato.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1924

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

NAVA.

Visto, *il Capo Ragioniere*: CIOTTI.

Registrato alla Corte dei Conti il 27 gennaio 1925, reg. n. 11 F. E., fog. 102.

Regio Decreto 7 dicembre 1924, n. 2276. — Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. (*Gazz. Uff.* del 27 novembre 1924, n. 21.)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ;

Udito il parere del Consiglio di Stato ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli* : OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 24 gennaio 1925.

Atti del Governo, registro 232, foglio 183. — GRANATA.

Regolamento per l'esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

TITOLO I.

ESTENSIONE ED OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

Capo I. — Disposizioni generali.

Art. 1.

Agli effetti dell'assicurazione contro la disoccupazione sono datori di lavoro coloro che impiegano persone alla propria dipendenza, per lavori da eseguire per proprio conto mediante retribuzioni, a giornata o a cottimo o ad opera o in qualsiasi altra forma; e coloro che sono considerati tali ai termini degli articoli seguenti.

Art. 2.

Sono datori di lavoro coloro che, assumendo lavori da altri, rivestono la figura di imprenditori di opere ad appalto o di subappaltatori.

Le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti.

Per le imprese di navigazione e di pesca sono datori di lavoro gli armatori delle navi e coloro che sono ritenuti tali dalla legge.

Art. 3.

Si intende per retribuzione tutto ciò che è corrisposto per compenso dell'opera prestata.

Sono quindi comprese nella retribuzione anche le competenze accessorie al salario o stipendio, come quelle corrisposte a titolo di premio, di cointeressenza, di provvigione, di indennità per caroviveri e simili, quando non abbiano carattere di rimborso di spese o di elargizioni fatte per una volta tanto, ma facciano parte integrante della retribuzione ordinariamente corrisposta.

Per il personale viaggiante delle imprese di trasporto sono compresi nella retribuzione gli assegni variabili, come le indennità chilometriche, a tempo determinato, i premi per economia di combustibile e simili competenze accessorie.

Se la retribuzione consiste, in parte o totalmente, nella gratuità dell'alloggio o del vitto, o in altre prestazioni in natura, ne è determinato il valore in ragione dei prezzi medi locali.

Gli istituti di previdenza sociale hanno facoltà di fissare il valore dell'alloggio e del vitto, e i prezzi medi locali per eventuali prestazioni in natura, che devono essere assunti a base per la determinazione della retribuzione a tutti gli effetti dell'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3158.

Nei lavori eseguiti a cottimo il prezzo del cottimo, agli effetti della retribuzione, deve essere depurato delle spese di strumenti di lavoro o simili eventualmente addossate al cottimista dai patti di lavoro in vigore.

Il vitto e l'alloggio e in genere le prestazioni in natura non sono considerati retribuzione per gli effetti dell'applicazione del predetto decreto quando non siano concessi come corrispettivo d'una prestazione di opera.

Agli effetti del decreto citato, per determinare la retribuzione di coloro che ne godano una fissa mensile, si tiene conto che il rapporto fra retribuzione giornaliera e mensile è da 1 a 25.

Art. 4.

Agli effetti dell'art. 2, n. 2, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, sono impiegati coloro che, qualunque sia la loro denominazione, sono considerati tali dalle vigenti leggi sul contratto d'impiego privato.

I sacerdoti, in quanto esercitano il loro ministero sia in dipendenza di ufficio facente parte della costituzione organica della Chiesa, sia in dipendenza di incarico loro affidato da Enti pubblici o da privati, non sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Capo II. — *Esclusioni dall'obbligo dell'assicurazione.*

Art. 5.

Agli effetti del disposto dell'art. 2, n. 1, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, sono considerati lavoratori agricoli quelli addetti alle coltivazioni della terra e dei boschi ed alle lavorazioni ad esse connesse, complementari od accessorie, quali la cura delle piante, la irrigazione, la custodia, l'allevamento ed il governo degli animali, la preparazione, la conservazione, la trasformazione ed il trasporto dei prodotti agricoli, armentizi e forestali, sempre che tali lavorazioni siano eseguite sul fondo dell'azienda agricola o forestale o nell'interesse e per conto di un'azienda agricola o forestale.

Non sono considerati lavoratori agricoli, e quindi sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione nei casi e con le norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e del presente regolamento:

1° Gli operai addetti ai lavori di bonificamento idraulico; alle opere pubbliche di qualunque natura ed ai lavori edilizi, il cui concorso sia necessario alla trasformazione fondiaria; ai lavori occorrenti per la sistemazione di frane e bacini montani; ad imprese per taglio o riduzione di piante nei boschi e loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive dei fiumi e torrenti, o presso le strade carreggiabili e per il loro getto dai luoghi di deposito in fiumi e torrenti;

2° Gli operai addetti a prestare servizio presso macchine mosse da agenti inanimati o presso i motori di esse quand'anche le macchine siano destinate ad uso agricolo;

3° I direttori e gli impiegati amministrativi o tecnici delle aziende agricole o forestali.

Art. 6.

Agli effetti dell'articolo 2, n. 3, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, sono considerati lavoratori a domicilio le persone dell'uno e dell'altro sesso che eseguono a tempo, a cottimo o ad opera o in qualsiasi altra forma, lavori retribuiti, per conto di un imprenditore nella propria abitazione o in locali che non siano di pertinenza dell'imprenditore, né sottoposti alla sua sorveglianza diretta.

Art. 7.

Non sono considerati appartenenti al personale artistico, così teatrale come cinematografico, agli effetti dell'art. 2, n. 5, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, tutti coloro che al teatro o al cinematografo prestano opera la quale non richieda una preparazione tecnica, culturale o artistica.

Art. 8.

L'esclusione dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, prevista dall'art. 2, n. 7, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, riguarda gli associati in partecipazione dell'azienda presso la quale prestano la loro opera, e coloro che ricevono come corrispettivo della loro prestazione una parte del prodotto o degli utili in natura o in denaro.

Gli associati in partecipazione od i prestatori d'opera retribuiti con parte del prodotto o degli utili in natura o in denaro, i quali ricevano a titolo di complemento della loro retribuzione un salario o stipendio od altra competenza, debbono essere assicurati contro la disoccupazione sulla base della retribuzione complessiva.

Art. 9.

Sono esclusi dall'obbligo dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 2, n. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, le persone prive di qualifiche professionali e di normale occupazione retribuita che in circostanze eccezionali ed in lavorazioni non annualmente ricorrenti prestano la loro opera alle altrui dipendenze.

Non possono essere esclusi dall'obbligo dell'assicurazione coloro i quali, nel biennio precedente al giorno dell'assunzione per lavorazioni occasionali, abbiano prestata la loro opera in industrie o lavorazioni soggette all'obbligo dell'assicurazione.

Art. 10.

Agli effetti dell'esonerazione dall'obbligo dell'assicurazione previsto dall'art. 2, n. 10, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, con decreto del Ministero per l'economia nazionale, sentito il comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione, sarà stabilito e successivamente, semprechè occorra, modificato, per il territorio di ciascuna Cassa provinciale o interprovinciale di assicurazione contro la disoccupazione, l'elenco delle lavorazioni, costituenti una speciale industria o rami specifici di un'industria, che si compiono annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi.

L'elenco di cui al comma precedente, a cura delle Casse provinciali o interprovinciali predette, sarà portato a conoscenza degli interessati nei modi che la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali riterrà più atti allo scopo, ed in ogni caso mediante la pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Art. 11.

Il Regio decreto di esonerazione dall'obbligo dell'assicurazione di speciali categorie di persone che non si prestano al controllo della disoccupazione, previsto dal penultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, sarà promosso dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il parere del Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Capo III. — *Assicurazione dei lavoratori agricoli.*

Art. 12.

Il Regio decreto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, è promosso dal Ministro per l'economia nazionale, sentite le principali organizzazioni nazionali di datori di lavoro e di lavoratori dell'agricoltura ed il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione.

Nel Regio decreto di cui al comma precedente dovranno essere indicate le categorie di lavoratori agricoli soggette all'obbligo della assicurazione ed eventualmente le modalità speciali di riscossione dei contributi.

Nell' stesso Regio decreto potrà essere anche stabilito il periodo annuo di disoccupazione da considerarsi stagionale, per le categorie di lavoratori agricoli soggette all'obbligo dell'assicurazione.

Capo IV. — *Disoccupazione stagionale o di sosta.*

Art. 13.

Le tabelle delle industrie e lavoratori aventi disoccupazione stagionale o di sosta, ai sensi del terzo comma dell'articolo 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, saranno stabilite per il territorio di ciascuna Cassa provinciale o interprovinciale d'assicurazione dal Ministro per l'economia nazionale, udito il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione, precisando la durata e la decorrenza del periodo di disoccupazione e, se del caso, le categorie di lavoratori che vi sono soggetti.

Per le industrie o lavorazioni per le quali il periodo di disoccupazione stagionale o di sosta non decorra da data fissa e comune a tutte le aziende esercenti la stessa industria o lavorazione nel territorio di una Cassa d'assicurazione, potrà stabilirsi tale decorrenza a datare dalla sospensione o riduzione annua del lavoro nelle singole aziende per le maestranze rispettivamente addettevi.

Le tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sosta e le successive modificazioni di esse saranno, a cura delle Casse provinciali o interprovinciali di assicurazione contro la disoccupazione, portate a conoscenza degli interessati nei modi che saranno ritenuti dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali più atti allo scopo, ed in ogni caso mediante pubblicazioni nel Foglio degli annunci legali della provincia.

Fino alla pubblicazione del decreto di cui al primo comma del presente articolo, le tabelle già stabilite in dipendenza del decreto Ministeriale 8 agosto 1922 continueranno ad aver vigore.

Art. 14.

Per l'intero periodo di disoccupazione stagionale o di sosta non potrà essere concesso il sussidio agli assicurati che, per quanto risulta dal certificato di licenziamento, abbiano lavorato, nell'ultimo periodo di occupazione, nell'industria o lavorazione di cui decorre la stagione morta o la normale sospensione, ovvero abbiano appartenuto alle categorie di lavoratori che vi sono soggetti.

Gli assicurati ancora disoccupati alla fine del periodo di disoccupazione stagionale o di sosta, i quali abbiano già presentata domanda di sussidio, dovranno esservi ammessi a decorrere dalla fine del detto periodo, sempreché concorrano tutte le altre condizioni previste dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e dal presente regolamento.

Art. 15.

Quando un assicurato appartenente ad un'industria o lavorazione avente disoccupazione stagionale o di sosta presenti domanda di sussidio ad una Cassa provinciale o interprovinciale d'assicurazione diversa da quella nella cui circoscrizione ha prestato da ultimo l'opera propria, sarà applicata nei riguardi di lui la tabella delle industrie o lavorazioni aventi disoccupazione stagionale o di sosta vigente nella circoscrizione e per la industria nella quale ha lavorato.

Capo V. — *Casi speciali di disoccupazione.*

Art. 16.

Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 3, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, deve intendersi licenziamento avvenuto per colpa dell'assicurato quello che abbia legittimamente troncato un rapporto di lavoro, senza preavviso o indennità di licenziamento.

Ove però l'assicurato abbia impugnato la legittimità del diniego di preavviso o di indennità, la determinazione circa il pagamento del sussidio per i primi trenta giorni, dalla data del licenziamento, è sospesa fino all'esito del giudizio.

Art. 17.

La disoccupazione derivante da infermità o invalidità temporanea non conferisce diritto al sussidio finchè dura l'incapacità lavorativa dell'assicurato.

La disoccupazione derivante dalla invalidità prevista dal secondo comma dell'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, non dà diritto al sussidio. Qualora però l'assicurato, avendo conservato una residua capacità al lavoro, abbia di fatto trovato impiego, in caso di disoccupazione avrà diritto al sussidio, sempre che ricorrano le condizioni previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e dal presente regolamento.

TITOLO II.

CONTRIBUTI.

Capo I. — *Norme di carattere generale.*

Art. 18.

Quando la liquidazione delle competenze accessorie, di cui all'art. 3 del presente regolamento, è effettuata alle stesse epoche nelle quali ricorre il pagamento del salario o stipendio, il valore della marca da apporsi sulla tessera personale si determina in base alla retribuzione totale, effettiva, corrisposta all'assicurato, cioè alla retribuzione che si ottiene sommando il salario o stipendio con le altre competenze.

È però in facoltà della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali di consentire che, agli effetti della determinazione del contributo, alle competenze effettive di importo variabile ne siano sostituite altre di importo costante e mediamente equivalenti, secondo criteri che dovranno essere stabiliti caso per caso o secondo norme generali determinate dalla Cassa nazionale stessa.

Quando la liquidazione delle competenze accessorie è fatta ad epoche differenti da quello di pagamento del salario o stipendio, la applicazione delle marche può essere fatta alle epoche di liquidazione delle competenze, purchè ad intervalli non superiori a tre mesi oppure può essere fatta alle stesse epoche in cui ricorre il pagamento del salario o stipendio, in base alla media delle competenze da determinarsi ai termini del precedente comma, e, in ogni caso, all'atto della cessazione dal lavoro da parte dell'assicurato. Le ritenute saranno fatte, di regola, e salvo diverso accordo tra le parti, sulle paghe e sulle competenze alle epoche rispettive di liquidazione e di pagamento, in modo che la complessiva ritenuta corrisponda alla classe di retribuzione cui appartiene l'assicurato.

Art. 19.

L'applicazione delle marche sopra le tessere può essere fatta dal datore di lavoro, anziché alle epoche in cui ricorre il pagamento del salario o stipendio, a intervallo più lungo, purchè, in ogni caso, non superiore a tre mesi e semprechè le ritenute sulla retribuzione degli assicurati siano fatte ad ogni periodo normale di paga. In ogni caso l'applicazione delle marche sulle tessere dovrà esser eseguita dal datore di lavoro all'atto della cessazione dal lavoro da parte dell'assicurato.

Il datore di lavoro, che vuole fare uso della facoltà preveduta nel primo comma del presente articolo, deve, entro tre giorni dalla scadenza della prima quindicina, darne avviso, con lettera raccomandata o della quale sia stata ritirata ricevuta, all'Istituto di previdenza sociale, il quale ha diritto di vietare l'uso di quella facoltà o di subordinarla a determinate condizioni o garanzie.

La decisione dell'Istituto di previdenza è definitiva; ma non ha effetto che dopo cinque giorni dalla sua notificazione.

La Cassa nazionale e gli Istituti di previdenza, nei casi e con le norme che saranno da essi stabiliti, possono autorizzare altre condizioni speciali per l'applicazione delle marche.

Art. 20.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali può stabilire che il pagamento dei contributi sia effettuato, invece ed oltre che per mezzo di marche quindicinali, per mezzo di marche settimanali.

In tal caso, sarà applicata una marca settimanale, se il pagamento è fatto settimanalmente; due marche settimanali o una quindicinale se il pagamento è fatto ogni del settimane; quattro marche settimanali o due quindicinali se il pagamento è eseguito mensilmente.

Il valore di ciascuna marca settimanale dovrà corrispondere alla metà del contributo quindicinale, stabilito dall'art. 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

Agli effetti del computo dei contributi per l'accertamento del diritto al sussidio e della durata di questo, due contributi settimanali sono da considerarsi equivalenti ad un contributo quindicinale, fermo restando quanto stabilisce l'art. 25 del presente regolamento.

Quando per uno stesso assicurato siano state applicate, nell'anno, 24 marche quindicinali, per un periodo di lavoro continuativo, quindicinale o settimanale, cessa l'obbligo di ulteriori contribuzioni nell'anno.

Art. 21.

L'applicazione della marca dev'essere fatta anche per i periodi di lavoro nei quali l'assicurato non abbia prestato l'opera sua per tutte le giornate lavorative comprese nel periodo di lavoro a cui si riferisce la marca, e ciò qualunque sia il numero delle giornate di effettivo lavoro ed anche se tutte o parte di tali giornate di lavoro siano esse stesse incomplete.

Il valore della marca da applicare è commisurato alla retribuzione effettiva corrisposta da ciascun datore di lavoro all'assicurato all'atto del pagamento del salario o stipendio, considerandosi come retribuzione giornaliera, agli effetti dell'articolo 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, quella che si ottiene dividendo la retribuzione corrisposta per il numero delle giornate lavorative comprese nel periodo a cui si riferisce la marca.

Se in una stessa quindicina, ovvero, nel caso previsto dall'articolo precedente, in una stessa settimana, un assicurato presta successivamente l'opera presso due o più datori di lavoro, ciascuno di essi è obbligato a versare il contributo secondo le norme di cui sopra.

Art. 22.

Nei periodi di assenza dal lavoro, qualunque ne sia la durata e la causa, per i quali è continuata la corresponsione della paga, deve essere anche continuato il pagamento del contributo. Se la paga subisce riduzioni, anche il contributo viene ridotto in corrispondenza alla nuova classe di retribuzione.

Art. 23.

I contributi o quote di contributi pagati indebitamente per mezzo delle marche possono essere rimborsati quando siano reclamati prima del ritiro della tessera o entro un anno dal ritiro stesso.

Art. 24.

Il datore di lavoro deve farsi lasciare la tessera per il proprio dipendente anche quando gli consti che esso, per altre occupazioni principali o sussidiarie, esercitate in altre ore della giornata presso altro datore di lavoro, sia titolare di altra tessera.

In tal caso l'ufficio incaricato del rilascio deve apporre sulla tessera l'annotazione « supplementare ».

L'applicazione delle ritenute e delle marche è effettuata da ciascun datore di lavoro in base alla retribuzione da esso corrisposta, senza alcun riguardo alle altre retribuzioni godute dall'assicurato in dipendenza di altre sue occupazioni.

Se i datori di lavoro che occupano la stessa persona in ore diverse della giornata si dichiarano solidamente responsabili del contributo, l'applicazione delle marche può essere fatta da uno solo fra essi, in base alla somma delle diverse retribuzioni e sopra un'unica tessera.

Art. 25.

Agli effetti del numero di marche utili pel conseguimento del diritto al sussidio le marche settimanali applicate per la stessa settimana o le marche quindicinali applicate per la stessa quindicina, sulla tessera o su tessere supplementari, ai termini degli articoli 21 e 24 del presente regolamento, sono considerate in ragione di una sola rispettivamente per ogni settimana o quindicina.

Art. 26.

Il Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali può consentire in determinati casi che il versamento dei contributi sia fatto a mezzo di elenchi con la rimessa diretta dei contributi e con le norme che saranno di volta in volta stabilite.

Art. 27.

Il Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ha facoltà di deliberare norme diverse da quelle prevedute nel presente regolamento per la riscossione dei contributi di assicurazione per determinate categorie professionali, purché non venga modificato il rapporto di proporzionalità stabilito dall'art. 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, fra retribuzione e contributo.

L'applicazione di tali norme dovrà essere consentita dal Ministero dell'economia nazionale.

Capo II. — *Lavori retribuiti esclusivamente a cottimo o ad opera.*

Art. 28.

Nel caso di lavori retribuiti a cottimo o ad opera sarà considerata come durata della lavorazione, agli effetti della determinazione del contributo, quella effettiva oppure, quando questa non si possa determinare, quella rappresentata dal numero di giornate normali lavorative occorrenti in media per l'esecuzione del lavoro. Questo numero medio di giornate lavorative è stabilito dall'azienda, d'accordo con i propri dipendenti interessati, e deve essere riconosciuto valido agli effetti della assicurazione dal direttore dell'Istituto di previdenza sociale, sentito il circolo dell'Ispeitorato dell'industria e del lavoro.

Art. 29.

Nel caso considerato nell'articolo precedente, le settimane decorrono dal giorno di assegnamento del lavoro, a meno che non si tratti di lavori continuativi o con brevi intervalli, nel qual caso potranno essere eseguite le decorrenze normali. L'applicazione delle marche di contributo sopra le tessere può essere fatta nei giorni di liquidazione dei cottimi o delle altre competenze, ma in ogni caso a intervalli non maggiori di tre mesi.

Le ritenute possono essere fatte sulla paga finale o sugli anticipi secondo gli accordi precisi, caso per caso, tra le parti interessate.

Art. 30.

Il numero delle marche da applicare è in relazione alla durata del lavoro da determinarsi secondo le norme dell'articolo 28, computando come intero il periodo di lavoro non compiuto.

Nel caso di lavori continuativi o con brevi intervalli, le marche sono applicate per tutte le settimane consecutive per le quali l'assicurato ha lavorato alla dipendenza di una stessa azienda. Il loro importo potrà essere determinato in base alla retribuzione media giornaliera di ciascun trimestre.

Capo III. — *Tabelle dei salari medi.*

Art. 31.

Le tabelle di salari medi per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia verranno anche nei riguardi dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Capo IV. — *Emissione e rinnovazione delle tessere. Marche di contributi.*

Art. 32.

Il modello delle tessere per l'applicazione delle marche è deliberato dal Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Le tessere sono stampate a cura e spese della Cassa stessa.

Art. 33.

I datori di lavoro debbono fornire della tessera i loro dipendenti soggetti all'obbligo dell'assicurazione, facendone richiesta agli uffici incaricati del rilascio della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 34.

Il datore di lavoro deve assicurarsi che i propri dipendenti siano già provvisti di tessera e chiederne loro la consegna per applicarvi le marche; se il titolare non la consegna, il datore di lavoro chiede il rilascio di una nuova tessera all'ufficio competente.

Art. 35.

Il datore di lavoro prende in consegna e custodisce le tessere per i propri dipendenti e vi applica le marche una dopo l'altra, senza interruzione, annullandole con l'indicazione della data di applicazione, scritta con inchiostro indelebile. La prima e l'ultima delle marche applicate da ciascun datore di lavoro devono portare anche la firma del gerente della ditta o il timbro di quota.

Coloro che applicano le marche sulle tessere senza seguire l'ordine progressivo delle caselle o che lasciano caselle in bianco fra l'una e l'altra marca o che omettono di annullare le marche con la data di applicazione nei modi prescritti, sono puniti con ammenda da lire 1 a lire 5 per ogni casella lasciata in bianco fra una marca e l'altra e per ogni marca non regolarmente annullata.

Il titolare della tessera ha diritto di prenderne visione.

Il datore di lavoro è responsabile della conservazione delle tessere.

La tessera, purchè non sia scaduta ai termini dell'articolo seguente, deve essere consegnata al suo titolare, quando esso lascia definitivamente il lavoro.

Art. 36.

Le tessere hanno di regola la validità di due anni, secondo le norme che saranno stabilite dalla Cassa nazionale. Scaduto questo termine dalla data della loro emissione, esse debbono essere consegnate dal datore di lavoro all'ufficio competente, ai termini dell'articolo seguente.

Eguale obbligo compete ai titolari delle tessere che, per cessazione dal servizio, ne abbiano avuto la consegna dai rispettivi datori di lavoro.

Art. 37.

Sono incaricati del ritiro delle tessere gli uffici indicati all'articolo 33 del presente regolamento.

L'ufficio che ritira la tessera deve provvedere contemporaneamente al rilascio di una tessera nuova e fare le annotazioni in conformità delle istruzioni della Cassa nazionale.

Art. 38.

Le tessere non possono essere tratte da chi non ne sia il titolare e contro la volontà di questo se non dal datore di lavoro nei casi stabiliti dagli articoli precedenti e dagli organi dell'assicurazione per gli eventuali controlli.

È vietato di consegnare le tessere a persone estranee all'azienda perchè ne curino la custodia e la regolarizzazione fuori della sede dell'azienda stessa.

I contravventori, siano i datori di lavoro siano le persone incaricate, sono puniti con un'ammenda da lire 5 a lire 10 per ciascuna tessera.

Sulle tessere non possono essere fatte annotazioni di alcuna specie oltre quelle ammesse dal presente regolamento e dalle istruzioni della Cassa nazionale.

Il datore di lavoro è obbligato a tenere le tessere a disposizione delle persone incaricate della vigilanza per l'applicazione della legge.

La custodia e la regolarizzazione delle tessere possono essere affidate agli Istituti di previdenza sociale competenti per territorio, con le norme che saranno stabilite dalla Cassa nazionale.

Art. 39.

L'ufficio che ritira le tessere scadute deve trasmetterle, in piego raccomandato, al competente Istituto di previdenza sociale.

I termini entro i quali devono essere fatte la spedizione e le altre modalità relative, come anche le norme per l'ordinamento e la custodia delle tessere presso gli Istituti, sono stabiliti nelle istruzioni della Cassa nazionale.

Art. 40.

Le tessere smarrite, divenute inservibili o distrutte, sono sostituite con un duplicato rilasciato dall'Istituto di previdenza sociale a richiesta dell'interessato.

Nel caso che la tessera sia stata distrutta o smarrita l'interessato deve fornire gli elementi che possa avere per provarne la distruzione o lo smarrimento e il valore delle marche che erano apposte sulla tessera.

L'Istituto di previdenza, previa autorizzazione della Cassa nazionale, riporta sul duplicato della tessera l'ammontare dei contributi il cui versamento risulti provato.

Nel caso che la tessera sia resa inservibile, l'interessato deve produrla, insieme alla richiesta del duplicato, all'Istituto di previdenza, il quale riporta sul duplicato l'ammontare delle marche che risultino ad essa apposte.

Per il rilascio del duplicato l'interessato deve pagare anticipatamente all'Istituto di previdenza un diritto di cinquanta centesimi.

Art. 41.

Le marche comprendono tanto la parte di contributo a carico del datore di lavoro, quanto la parte a carico dell'assicurato. Esse sono stampate su carta filigranata; le loro caratteristiche sono determinate dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, la quale può variarle emettendo nuove serie di marche ed assegnare, sotto pena di prescrizione, un termine per il ritiro o il cambio delle marche di vecchio tipo non utilizzate.

Art. 42.

I contributi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e quelli dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione sono di regola riscossi cumulativamente con una unica marca.

In tal caso anche la stessa tessera varrà per entrambe le assicurazioni.

Art. 43.

La vendita delle marche è affidata, di regola, agli uffici postali ed agli uffici del registro; può essere, con deliberazione del Comitato esecutivo della Cassa nazionale, affidata ad altri Enti.

Il Ministero delle comunicazioni e quello delle finanze di concerto con la Cassa nazionale, stabiliscono le norme per il servizio affidato agli uffici posti sotto la propria dipendenza e la misura dell'aggio da corrispondersi sulle vendite effettuate.

TITOLO III.

SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE.

Capo I. — *Procedura per la concessione del sussidio.*

Art. 44.

L'assicurato, per essere ammesso al sussidio, dovrà presentare all'organo locale di cui all'art. 75 domanda redatta su un modulo stabilito dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

La domanda dovrà essere corredata :

a) dal certificato di licenziamento compilato a cura del datore di lavoro, contenente le indicazioni di cui all'articolo seguente ;

b) dall'ultima tessera di assicurazione, al corrente di tutti i versamenti dei contributi sino alla data del licenziamento.

Nel caso che il licenziamento sia dipendente da infermità o da invalidità, l'assicurato dovrà allegare alla domanda di sussidio un certificato medico, dal quale risulti che egli ha riacquisito la capacità lavorativa al mestiere da lui normalmente esercitato o ad un mestiere affine, ovvero ad un mestiere che non richieda i particolari requisiti fisici che sono venuti a mancargli.

Il tal caso il sussidio di disoccupazione decorrerà dal giorno di riacquisto di capacità lavorativa dell'assicurato, fermo restando il periodo di carenza stabilito dal secondo comma dell'art. 6 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

Art. 45.

Il datore di lavoro è obbligato a rilasciare, su richiesta dell'assicurato, all'atto del licenziamento, un certificato contenente le seguenti indicazioni :

a) numero di iscrizione dell'assicurato sul libro matricola ;

b) cognome, nome, paternità, età dell'assicurato ;

c) mansioni alle quali l'assicurato venne adibito durante la sua occupazione ;

d) ammontare della retribuzione corrisposta all'assicurato ;

e) data d'inizio del rapporto di lavoro ;

f) data del licenziamento ;

g) motivo del licenziamento ;

h) indennità di licenziamento eventualmente corrisposta ;

i) numero della tessera consegnata all'assicurato all'atto del licenziamento e numero dei versamenti che sulla medesima figurano eseguiti.

Il datore di lavoro dovrà inoltre fornire agli organi dell'assicurazione, entro cinque giorni dalla richiesta, le informazioni più precise che gli fossero domandate intorno ai dati contenuti nel certificato di licenziamento.

Il datore di lavoro, il quale si rifiuti di rilasciare il certificato di licenziamento e non fornisca entro il termine di cinque giorni le informazioni di cui sopra agli organi dell'assicurazione che ne facciano richiesta, è punito con l'ammenda da lire 5 a lire 10 per ogni assicurato a cui abbia opposto il rifiuto o per cui abbia trascurato l'invio delle informazioni.

Art. 46.

L'organo locale di cui all'art. 75, ricevuta la domanda con i documenti prescritti, la invierà entro due giorni dalla presentazione alla Cassa provinciale od interprovinciale d'assicurazione competente per territorio, rilasciando all'assicurato apposita ricevuta, sulla quale sarà indicato il numero della tessera da lui consegnata.

Art. 47.

La Cassa d'assicurazione competente per territorio, accertato che per conto dell'assicurato figura versato nel biennio il prescritto numero di contribuiti, esamina se ricorrano tutte le altre condizioni volute dalla legge perchè vi sia diritto al sussidio.

Accertata nei riguardi del richiedente la sussistenza delle condizioni di cui sopra, la Cassa delibera l'ammissione al sussidio dello assicurato, stabilendone l'ammontare giornaliero in relazione alla classe di contribuito, la decorrenza e la durata, dopo avere controllato nel fissare quest'ultima, il numero delle giornate di sussidio eventualmente già percepito nell'anno dall'assicurato.

Nel caso in cui la domanda di sussidio non possa essere accolta, la Cassa d'assicurazione ne darà avviso all'interessato pel tramite dell'organo locale di cui all'art. 75, specificandone i motivi.

Capo II. — *Ammissione al sussidio.*

Art. 48.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali eserciterà il controllo sulla liquidazione e la erogazione dei sussidi in tutti i modi che riterrà opportuni.

Qualora esistano fondate ragioni per ritenere che la corresponsione del sussidio sia stata fatta in contrasto alle disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, o del presente regolamento, il Ministero dell'economia nazionale, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali nonchè il Comitato del competente Istituto di previdenza sociale possono in qualsiasi momento ordinarne la sospensione.

Contro la deliberazione che sospende la erogazione del sussidio è dato ricorso nei termini e nei modi stabiliti dall'articolo 65.

Art. 49.

L'assicurato che richiede il sussidio dovrà sottostare a tutte le norme che saranno stabilite dalla competente Cassa provinciale o interprovinciale di assicurazione per constatare in qualsiasi momento la sua effettiva disoccupazione.

Il controllo sulla disoccupazione dei richiedenti il sussidio sarà effettuato normalmente mediante presentazione giornaliera dell'assicurato all'organo locale di cui all'art. 75, a partire dal giorno di presentazione della domanda.

Qualora la Cassa d'assicurazione ritenga tale forma di controllo insufficiente, ovvero per particolari circostanze, inattuabile, potrà ricorrere ad altre fonti di informazioni che riterrà più sicure, e potrà anche rivolgersi, occorrendo, all'arma dei Reali carabinieri ovvero all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 50.

La Cassa provinciale o interprovinciale di assicurazione ha diritto di sottoporre il richiedente il sussidio alle visite mediche che ritenga necessarie per accertare la capacità di lui al lavoro; il rifiuto dell'interessato a prestarsi alle visite mediche è motivo sufficiente per respingere la domanda di sussidio e per sospenderne il pagamento.

Capo III. — *Godimento del sussidio.*

Art. 51.

I sussidi verranno pagati a quindicine posticipate con le modalità che saranno stabilite dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Il pagamento verrà eseguito a mezzo degli organi di cui all'art. 75 nel Comune di residenza dell'assicurato.

Art. 52.

L'assicurato cesserà dal percepire il sussidio :

- a) quando sia trascorso il periodo di godimento previsto dalla legge ;
- b) quando abbia trovato nuova occupazione ;
- c) quando abbia rifiutato una occupazione adeguata ;
- d) quando non abbia adempiuto, senza giustificati motivi, agli obblighi di cui all'art. 49 per comprovare in ogni momento la continuità della disoccupazione ;
- e) quando abbia perduto qualsiasi capacità al lavoro, ai sensi dell'art. 17 ;
- f) quando abbia rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67.

Art. 53.

Deve ritenersi per adeguata qualsiasi occupazione commisurata alle condizioni fisiche dell'assicurato, la quale non ne pregiudichi la salute e la morale ; sia retribuita con salario non inferiore a quello normalmente corrisposto nel luogo per la professione cui l'assicurato appartiene : non derivi da sciopero o da serrata ; non ostacoli un futuro reimpiego dell'assicurato nella specifica professione.

L'occupazione offerta all'assicurato in località diversa da quella del suo abituale lavoro o della sua residenza può considerarsi adeguata qualora non comprometta i giustificati bisogni dell'assicurato e della sua famiglia.

Art. 54.

L'erogazione del sussidio sarà sospesa :

- a) durante i periodi di lavoro che, ai sensi dell'articolo seguente, non interrompono la continuità della disoccupazione ;
- b) durante il periodo di disoccupazione stagionale o di sosta nell'industria o lavorazione presso la quale l'assicurato da ultimo prestò la sua opera.

L'assicurato a cui è stata sospesa l'erogazione del sussidio potrà, appena cessata la causa della sospensione, riaverne il godimento senza che occorra una nuova domanda.

L'assicurato che, ammesso al sussidio da una Cassa provinciale o interprovinciale d'assicurazione, si trasferisca in una provincia diversa, potrà ivi percepire il sussidio a decorrere dal giorno in cui si sarà presentato al controllo presso l'organo di cui all'art. 75 nella nuova residenza, semprechè il periodo di tempo decorso dalla data di allontanamento dalla sede di provenienza alla data di ripresentazione all'organo erogatore corrisponda ai giorni strettamente necessari al viaggio.

Art. 55.

Sono considerati disoccupati continuativamente e quindi soggetti alla sola sospensione dal godimento del sussidio, ai sensi della lettera a) dell'articolo precedente, gli assicurati :

a) che prestino la loro opera nelle giornate di riposo settimanale e festivo in sostituzione di coloro i quali usufruiscono di tale riposo, a norma delle disposizioni legislative vigenti in materia ;

b) che prestino la loro opera in lavori occasionali diversi dalla loro abituale occupazione per non più di due giorni.

Art. 56.

L'assicurato disoccupato che abbia superato i 65 anni di età, qualora sino al compimento dell'età medesima sia stato eseguito regolarmente per suo conto il versamento dei contributi, dovrà essere ammesso al sussidio per i periodi di disoccupazione iniziatisi entro l'anno successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno, purché concorrano tutte le altre condizioni previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e dal presente regolamento.

Art. 57.

Il sussidio di disoccupazione non verrà corrisposto nelle giornate festive.

In tali giornate gli assicurati sono dispensati dal presentarsi al controllo presso l'organo di cui all'art. 75 per la constatazione della loro disoccupazione.

Per giornate festive si intendono, oltre le domeniche, quelle dichiarate tali, a tutti gli effetti civili, dalla legge.

Capo IV. — *Decadenza dal diritto al sussidio.*

Art. 58.

Fermo restando quanto stabilisce il secondo comma dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, circa la decorrenza del sussidio in caso di ritardata presentazione della domanda, cessa il diritto nell'assicurato di essere ammesso al sussidio ovvero di riscuotere il sussidio già concessogli qualora siano decorsi sessanta giorni da quello d'inizio della disoccupazione sussidiabile ovvero da quello fissato per il pagamento, senza che l'assicurato medesimo abbia avanzata domanda di ammissione al sussidio ovvero si sia presentato per la riscossione del sussidio già concessogli.

Capo V. — *Riammissione al sussidio.*

Art. 59.

Fermo restando quanto dispongono il terzo e quarto comma dell'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, l'assicurato il quale abbia cessato dal percepire il sussidio, ai sensi dell'art. 52 del presente regolamento, non potrà esservi riammesso se non in dipendenza di un nuovo periodo di disoccupazione susseguente ad intervenuta rioccupazione e sempre che concorrano le condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e dal presente regolamento.

Art. 60.

L'assicurato il quale abbia fruito del sussidio in unico periodo o in più periodi per un massimo di 120 giornate entro l'anno, non può essere riammesso entro lo stesso anno ad un altro sussidio. Può esservi riammesso entro l'anno successivo, qualora dimostri che siano stati versati per suo conto almeno dodici nuovi contributi quindicinali e che concorrano le condizioni previste dai due primi commi dell'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

Qualora l'assicurato ammesso al sussidio prima del 31 dicembre, termini di percepirlo oltre tale data dopo un periodo di ininterrotto godimento per un massimo di 120 giornate, per esservi riammesso deve dimostrare che per suo conto sono stati versati almeno dodici nuovi contributi quindicinali e che concorrono le condizioni previste dai due primi commi dell'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158. In questo ultimo caso non gli possono essere corrisposte che tante giornate di sussidio quante ne occorrono, computate quelle già percepite dal 1° gennaio in poi, per raggiungere il massimo di 120 giornate entro l'anno.

Capo VI. — *Sussidi nei casi di disoccupazione a turno o saltuaria.*

Art. 61.

Il Ministero dell'economia nazionale, sentito il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione, stabilisce quali siano le lavorazioni a turno o saltuarie che danno diritto al sussidio, agli effetti del disposto dell'ultimo comma dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

Art. 62.

Gli assicurati soggetti a disoccupazione a turno o saltuaria, ai quali sia riconosciuto il diritto, al sussidio, potranno esservi ammessi, secondo le norme dell'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, per tutti i giorni festivi di effettiva disoccupazione sotto deduzione di una carenza di dieci giorni per ciascun mese del calendario civile.

Tale periodo di carenza sarà portato a dodici giorni per le lavorazioni che abbiano offerto, nel biennio antecedente, medie mensili di salario superiori ad un limite da determinarsi dal Ministero dell'economia nazionale, sentito il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 63.

Per ottenere il sussidio gli assicurati che sono soggetti a disoccupazione a turno saltuaria dovranno unire alla domanda di sussidio, regolarmente documentata il certificato di sospensione dal lavoro compilato e sottoscritto dal datore di lavoro, da cui risulti che il richiedente è soggetto a turni o periodi di disoccupazione, i quali possibilmente dovranno essere precisati.

Gli assicurati soggetti a turni o periodi di disoccupazione presenteranno una sola domanda di sussidio all'inizio dei turni o periodi.

Durante i periodi di disoccupazione a turno o saltuaria, gli ammessi al sussidio dovranno sottoporsi ai normali controlli stabiliti per accertare la continuità della disoccupazione degli assicurati in corso di godimento del sussidio.

Art. 64.

Il datore di lavoro, il quale attui turni di lavoro o sospenda saltuariamente le lavorazioni della sua industria, è tenuto a fornire alla Cassa provinciale o interprovinciale di assicurazione tutte le informazioni che concernono l'attuazione dei turni o la saltuarietà delle lavorazioni agli effetti delle deliberazioni da prendersi a norma dell'art. 61 del presente regolamento.

Qualora egli rifiuti o tralasci di fornire entro cinque giorni dalla richiesta le informazioni di cui al comma precedente, incorrerà nelle pene previste dall'ultimo comma dell'art. 45 del presente regolamento.

Capo VII. — *Ricorsi.*

Art. 65.

Contro qualsiasi determinazione della Cassa provinciale o interprovinciale, gli interessati potranno ricorrere al Comitato dell'istituto di previdenza sociale, entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione.

Contro la decisione del Comitato dell'istituto di previdenza sociale l'assicurato potrà ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Comitato speciale di cui all'art. 11 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

Contro la decisione del Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione è ammesso ricorso al Ministro per l'economia nazionale, entro quindici giorni dalla ricevuta notifica della decisione.

I termini per la presentazione dei ricorsi stabiliti nei commi precedenti si applicano altresì a qualsiasi altro ricorso in materia di assicurazione contro la disoccupazione, qualora non sia altrimenti tassativamente prescritto dal presente regolamento.

TITOLO IV.

PROVEDIMENTI PER DIMINUIRE LA DISOCCUPAZIONE.

CAPO I. — *Corsi d'istruzione professionale e di pratica di laboratorio.*

Art. 66.

Il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione potrà concedere contributi straordinari o continuativi alle scuole di tirocinio, di cui al R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2523, e potrà concorrere, mediante contributi straordinari o continuativi, al finanziamento di scuole industriali libere o di corsi per maestranze istituiti da Enti pubblici o da privati, qualora riconosca che loro funzionamento abbia contribuito efficacemente a diminuire la disoccupazione mediante la specializzazione della mano d'opera per le industrie che maggiormente ne facciano richiesta.

Art. 67.

Quando nelle località, sedi di scuole di tirocinio o di corsi per maestranze, si verifichi una costante disoccupazione in categorie professionali diverse da quelle cui le scuole di tirocinio ed i corsi per maestranze provvedono, il Comitato speciale, su proposta delle Casse provinciali o interprovinciali di assicurazione, potrà imporre ai singoli ammessi al sussidio, appartenenti alle categorie professionali anzidette, l'obbligo di frequenza di quelle scuole o di quei corsi, comminando, nel caso di mancata frequenza, la cessazione dal godimento del sussidio, a norma dell'art. 52 del presente regolamento.

CAPO II. — *Anticipazioni per lavori contro la disoccupazione.*

Art. 68.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali comunicherà, nel primo bimestro di ciascun anno, al Ministro per l'economia nazionale le somme disponibili per le anticipazioni previste dall'art. 16 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

Il Ministro per l'economia nazionale, d'intesa col Ministro per i lavori pubblici, segnalerà alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali quelle opere pubbliche d'interesse generale o d'interesse locale, le quali, per la loro natura, richiedano prevalentemente impiego di mano d'opera ed abbiano carattere d'indifferibilità o di urgenza, avuto riguardo alle condizioni del mercato della mano d'opera.

TITOLO V.

ORGANI DELL'ASSICURAZIONE.

CAPO I. — *Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.*

Art. 69.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale:

- 1) stabilisce, su proposta del Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione, le norme per l'impiego dei fondi disponibili;
- 2) stabilisce il riparto delle spese per gli impiegati degli Istituti di previdenza sociale addetti a servizi comuni con quelli delle Casse provinciali e interprovinciali di assicurazione contro la disoccupazione ed in genere il riparto delle spese comuni al funzionamento degli Istituti e delle Casse suddette;
- 3) esercita le altre funzioni ad esso demandate dal Regio decreto 30 dicembre

1923, n. 3158, e dal presente regolamento, ed in generale stabilisce norme di massima per regolare il funzionamento dei servizi comuni all'assicurazione contro la disoccupazione ed alle assicurazioni gestite dalla Cassa nazionale.

Art. 70.

Il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione:

- 1) propone al Ministro per l'economia nazionale le norme per la gestione amministrativa e contabile delle Casse provinciali e interprovinciali di assicurazione contro la disoccupazione;
- 2) dirige, coordina e sorveglia il funzionamento delle casse medesime e ne approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- 3) delibera la misura della quota dei contributi assicurativi spettante al fondo nazionale per la disoccupazione;
- 4) anticipa le somme occorrenti al funzionamento delle predette Casse per l'assicurazione contro la disoccupazione, salvo successivo conguaglio;
- 5) sovviene col fondo nazionale le Casse suddette che non siano in grado di provvedere con i propri mezzi agli oneri dell'assicurazione;
- 6) amministra i servizi dell'assicurazione contro la disoccupazione e propone l'impiego dei fondi al Consiglio di amministrazione;
- 7) provvede al controllo della disoccupazione e al pagamento dei sussidi;
- 8) provvede, ove occorra, alla istituzione dei corsi di istruzione professionale e di pratica di laboratorio a vantaggio dei disoccupati, ed assegna contributi agli Enti provvisti nel presente regolamento che esercitano l'istruzione professionale;
- 9) delibera sulla concessione delle anticipazioni per la esecuzione di lavori pubblici prevista dall'art. 16 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158;
- 10) delibera, in seconda istanza, sui ricorsi avverso le decisioni degli organi locali dell'assicurazione;
- 11) ordina la sospensione della corresponsione del sussidio, qualora abbia ragione di ritenerla illegittima;
- 12) provvede alla istituzione di sezioni professionali presso le Casse provinciali o interprovinciali di assicurazione, ne stabilisce la circoscrizione e ne disciplina il funzionamento;
- 13) propone al Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale il riparto delle spese per gli impiegati ed in generale delle spese comuni al funzionamento delle Casse provinciali o interprovinciali per l'assicurazione contro la disoccupazione costituito presso i medesimi;
- 14) dà parere, agli effetti dell'art. 2, n. 10, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, circa la compilazione degli elenchi delle lavorazioni di durata inferiore a sei mesi;
- 15) dà parere, agli effetti del penultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, sui provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione;
- 16) dà parere, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, circa la dichiarazione di obbligatorietà dell'assicurazione per particolari categorie di lavoratori agricoli;
- 17) dà parere, agli effetti del terzo comma dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, circa la compilazione delle tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione;
- 18) dà parere, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, circa le eventuali modificazioni alla misura dei contributi;
- 19) dà parere, agli effetti dell'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, circa le norme per la riscossione dei contributi e per il versamento di essi;
- 20) determina le norme per la raccolta e la elaborazione delle notizie statistiche concernenti la disoccupazione, nonché per la raccolta e la elaborazione delle notizie relative ai fenomeni finanziari ed economici che possono occorrere per il controllo e la revisione delle basi tecniche dell'assicurazione;
- 21) esercita le altre funzioni previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e dal presente regolamento, o che gli vengano delegate dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale.

CAPO II. — *Casse provinciali ed interprovinciali di assicurazione
contro la disoccupazione.*

Art. 71

Il Comitato dell'istituto di previdenza sociale al quale è affidata la gestione della Cassa provinciale o interprovinciale di assicurazione contro la disoccupazione:

1) delibera in prima istanza sui ricorsi avverso le decisioni degli organi locali dell'assicurazione contro la disoccupazione in materia di esonero dall'obbligo dell'assicurazione dei lavoratori occasionali o addetti a lavorazioni di breve durata, e sui ricorsi concernenti la misura dei contributi, il diritto ai sussidi e la liquidazione e attribuzione di essi;

2) ordina la sospensione della corresponsione del sussidio, qualora abbia ragione di ritenerla illegittima;

3) delibera sulle domande di componimento in via amministrativa presentate dai contravventori all'assicurazione contro la disoccupazione;

4) ordina l'esclusione del sussidio di disoccupazione a carico dell'assicurato che abbia riscosso indebitamente il sussidio o abbia tentato di riscuoterlo mediante alterazione di dati od altri modi dolosi.

CAPO III. — *Sezioni professionali.*

Art. 72.

Quando per particolari condizioni di luogo o di rischio, o per altre circostanze, ne sia riconosciuta la convenienza, il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione potrà disporre che i lavoratori di determinate categorie siano iscritti a speciali sezioni professionali costituite presso le Casse provinciali ed interprovinciali di assicurazione competenti per territorio.

Art. 73.

Le sezioni professionali sono amministrate dalla Cassa d'assicurazione presso la quale funzionano, colle norme stabilite dal presente regolamento.

Peraltro, i Comitati degli Istituti di previdenza sociale, la cui cassa d'assicurazione abbia una o più sezioni professionali, potranno — su deliberazione del Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione — essere integrati, esclusivamente per quanto riguarda le questioni inerenti al funzionamento delle sezioni medesime, da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante degli assicurati per ciascuna delle categorie d'industria cui le sezioni professionali si riferiscono.

CAPO IV. — *Disposizioni speciali
per gli operai addetti alle miniere di zolfo della Sicilia.*

Art. 74.

Per gli operai addetti alle miniere di zolfo della Sicilia i contributi dovuti secondo l'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, tanto per la parte a carico dei datori di lavoro quanto per quella a carico degli assicurati, salvo il diritto di rivalsa sulle mercedi di questi, saranno corrisposti mediante aumento della somma versata annualmente alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali in esecuzione del secondo comma dell'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1918, n. 749, sul Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana. Detto aumento sarà determinato dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione.

Agli operai delle miniere di zolfo della Sicilia saranno rilasciate le tessere a cura dei competenti Istituti di previdenza sociale, i quali provvederanno, con le norme stabilite dal Comitato esecutivo della Cassa nazionale, ad applicare le marche sulle tessere e ad iscrivere su queste i periodi di lavoro e l'ammontare dei corrispondenti contributi, de-

terminati in base alle tabelle dei salari medi di cui nell'art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 527, contenente disposizioni speciali per gli infortuni del lavoro nelle zolfare della Sicilia. Per la determinazione dei periodi di lavoro di ciascun operaio gli esercenti le miniere di zolfo ed il Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro devono fornire agli Istituti di previdenza sociale ed alla Cassa nazionale tutte le notizie che saranno ad essi richieste.

Entro il primo bimestre di ciascun anno gli Istituti di previdenza sociale invieranno alla Cassa nazionale, insieme con le tessere dell'anno precedente, un elenco riepilogativo dell'ammontare dei contributi dovuti agli effetti del presente articolo. Se il complesso dei contributi dovuti per un determinato anno superi il versamento eseguito alla Cassa per quell'anno, la differenza sarà conguagliata con la eventuale eccedenza del versamento dell'anno successivo: se la deficienza si verifica per due anni consecutivi, sarà provveduto con un congruo aumento nella misura del contributo per tonnellata di zolfo venduto e consegnato.

Le attribuzioni conferite col presente articolo agli Istituti di previdenza sociale potranno essere, con deliberazione del Comitato esecutivo dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali delegate ad un solo fra gli Istituti predetti, il quale comprenda il maggior numero di operai previsti nel presente articolo, anche per gli operai compresi nella circoscrizione degli altri Istituti, e potranno anche essere demandate al Sindacato obbligatorio per l'assicurazione infortuni nelle miniere di zolfo della Sicilia.

I periodi di lavoro potranno anche essere stabiliti mediante tabelle di occupazione, media per ciascuna miniera o per ciascun gruppo di miniere.

CAPO V. — *Organi incaricati del controllo della disoccupazione e del pagamento dei sussidi.*

Art. 75.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, quando non provvede direttamente a mezzo dei propri uffici, ai servizi relativi al controllo della disoccupazione, all'istruttoria delle domande di sussidio ed al pagamento dei sussidi, potrà affidare i servizi predetti ad istituti pubblici, ed in particolar modo ad istituti pubblici di credito, ad uffici postali o ad amministrazioni comunali, secondo che verrà ritenuto più opportuno o conveniente.

I servizi di cui sopra potranno essere affidati ad un unico organo per più Comuni, quando il Comitato speciale predetto ritenga che ciò non possa danneggiare la regolarità del servizio.

Art. 76.

Gli organi incaricati dei servizi di cui ai precedenti articoli hanno diritto per le funzioni che sono loro affidate ad un compenso, la cui misura sarà stabilita dal Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione.

TITOLO VI.

ORDINAMENTO FINANZIARIO DELL'ASSICURAZIONE. VIGILANZA E PENALITÀ.

Art. 77.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali anticipa alle singole Casse provinciali ed interprovinciali per l'assicurazione contro la disoccupazione le somme necessarie al pagamento dei sussidi ed alle spese di gestione, con le norme amministrative e contabili da stabilirsi dal Comitato speciale per la disoccupazione.

Art. 78.

La Cassa nazionale, alla fine di ciascun esercizio, accrediterà alle Casse provinciali ed interprovinciali d'assicurazione l'importo dei contributi presumibilmente riscossi nella circoscrizione di ciascuna Cassa, e addebiterà nello stesso tempo alle singole Casse la quota di concorso al Fondo nazionale di cui al n. 1 dell'art. 13 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, nonchè la metà dei proventi delle pene pecuniarie di cui al n. 2 dello stesso articolo e una quota parte delle spese di gestione nella misura che sarà determinata dal Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 79.

La misura delle quote di concorso, di cui all'articolo precedente, sarà determinata di volta in volta dal Comitato speciale e per ciascuna Cassa.

Art. 80.

Ove in una Cassa provinciale o interprovinciale di assicurazione contro la disoccupazione si verifichi disavanzo, la Cassa nazionale, su deliberazione di Comitato speciale, provvederà a sovvenire nella misura necessaria la Cassa in disavanzo, prelevando le somme occorrenti dal Fondo nazionale della disoccupazione.

Art. 81.

I fondi disponibili dell'assicurazione contro la disoccupazione sono impiegati normalmente :

- 1) in depositi in conto corrente con la Banca d'Italia o altro istituto di emissione ;
- 2) in buoni del Tesoro ordinari ;
- 3) in anticipazioni per l'esecuzione di lavori pubblici, di cui all'art. 16 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

Qualora peraltro se ne ravvisi la opportunità e la convenienza, i fondi suddetti, su deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale, di accordo col Comitato speciale per la disoccupazione, potranno essere impiegati negli altri modi previsti dal regolamento per l'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia, purchè tali che in caso di bisogno sia possibile ottenere il sollecito svincolo delle somme impiegate.

Art. 82.

La vigilanza sull'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e del presente regolamento è esercitata dal Ministero dell'economia nazionale nei modi e nelle forme stabilite per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia dal regolamento approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422.

Sono applicabili, all'uopo, gli articoli 134, 137, 138, 141, 142, 143, 144, del precitato regolamento.

Art. 83.

L'esecuzione forzata in base alla decisione di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, deve essere preceduta dalla notificazione al debitore di copia integrale della decisione medesima, che non ha bisogno della formula esecutiva, ma deve essere rilasciata dal direttore dell'Istituto di previdenza sociale, con attestazione da lui sottoscritta della conformità della copia all'originale.

Questa disposizione si applica anche nei riguardi delle decisioni prese, per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, ai sensi del penultimo comma dell'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

Visto, d'ordine di S. M. il Re :

Il Ministro per l'economia nazionale :

NAVA.

CIRCOLARI

CIRCOLARE 2 DICEMBRE 1924, N. 69.

OGGETTO

Irregolari atti di chiamata
per la Francia.

Ai RR. Consolati d'Italia in Francia; e per conoscenza: al R. Ufficio di Emigrazione Italiana in Parigi. — Agli Uffici di Assistenza per gli emigranti. — Alle RR. Prefetture, Sottoprefetture e Questure. — Ai RR. Uffici dell'emigrazione. — Ai Delegati Provinciali dell'emigrazione.

È stato rilevato che molti connazionali, nella lusinga di collocarsi in Francia per lavorare, si valgono dell'atto di chiamata rilasciato a loro favore da sedicenti congiunti che risiedono colà e che sottoscrivono la dichiarazione di poter provvedere all'alloggio ed al sostentamento del «chiamato» per un periodo di tempo indeterminato.

Anche questo è uno dei tanti espedienti consigliati dagli speculatori per eludere le disposizioni che regolano l'ammissione in Francia degli operai, perchè questi atti di chiamata emessi a favore di cosiddetti fratelli, nipoti, cognati, cugini ecc. del dichiarante, altro non sono, per lo più, che dichiarazioni di favore messe in commercio per compensi che variano dalle 50 fino alle 300 lire, e anche più.

Sta di fatto, però, che coloro i quali si servono di siffatti documenti per entrare in Francia o sono respinti dalle Autorità francesi di confine che rilevano il trucco, oppure se riescono a passare la frontiera, non possono ottenere, in difetto del contratto di lavoro, nè la carta d'identità nè la carta d'immatricolazione, cosicchè si trovano, alla fine, sprovvisti di denaro e disoccupati.

Questo abuso dell'atto di chiamata, col quale si vorrebbe sostituire il regolare contratto di lavoro, deve essere impedito; e pertanto invito i Signori Regi Consoli d'Italia in Francia ad astenersi dal vistare gli atti di richiamo per i quali possa sorgere il dubbio che non siano fatti per veri motivi di famiglia, limitandoli agli ascendenti e discendenti in primo grado e al collaterale di sesso femminile e ai minori di quindici anni che espatriano accompagnati dalle persone più sopra elencate.

Di quanto precede i Signori Consoli favoriscano accusare ricevimento, scrivendo direttamente al Commissariato.

Il Ministro
MUSSOLINI.

CIRCOLARE 31 GENNAIO 1925, N. 7.

OGGETTO

Emigrazione per gli
S. U. d'America

Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno.

Ai RR. Uffici dipendenti dal Commissariato Generale dell'emigrazione nel Regno ed all'estero.

Ai Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione.

Continuano a pervenire ogni giorno a questo Commissariato Generale istanze e lettere di persone che chiedono il passaporto per recarsi negli Stati Uniti del Nord America, come se la legge di immigrazione americana non esistesse e vi fosse ancora qualche probabilità di essere ammessi in quella Confederazione.

Bisogna, dunque, ripetere che la emigrazione per il Nord America è definitivamente *chiusa fino a tutto il 30 giugno 1925*; i pochi posti assegnati all'Italia sono stati concessi e poichè non vi è, secondo la legge stessa, possibilità di cambi o di sostituzioni in caso di vacanza, è assolutamente inutile esporre situazioni pietose, inviare documenti, fare pressioni o raccomandazioni che non possono modificare in *alcun modo* quella che è applicazione di una legge straniera.

Col 1° luglio 1925 si aprirà il nuovo anno fiscale, ma poichè non è ancora stabilito se saranno assegnati posti per il nuovo periodo nè quali saranno le norme per l'assegnazione, è del pari inutile presentare, fin d'ora, qualsiasi domanda di prenotazione per il nuovo periodo di quota (1° luglio 1925 - 30 giugno 1926).

Il Commissariato Generale invita le Autorità e la stampa a voler dare con ogni mezzo possibile la massima diffusione a questa notizia, invitando i Sindaci e gli Enti pubblici, che si occupano comunque di emigranti e di emigrazione, a dissuadere chiunque sia dal presentare domande di partenza e dal concepire aspettative e desideri *che non possono essere assolutamente appagati*.

Il Commissariato è costretto a non fare d'ora innanzi alcun conto delle domande che gli perverranno, come non può farne alcuno di quelle che, in eccedenza alla quota già satura, gli sono pervenute. — **De Michelis.**

CIRCOLARE 5 FEBBRAIO 1925, N. 9.

OGGETTO

Congedo invernale
per operai

*A tutti i Consolati e Agenzie Consolari del Belgio ;
e per conoscenza :
All'Ambasciata Italiana di Bruxelles.*

A questo Commissariato Generale, è stato proposto il quesito se :

« agli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 15 del Testo Unico della Legge sull'emigrazione, debba ritenersi esente da bollo la validazione da parte degli Uffici Consolari dei *fogli di congedo invernale* che i nostri operai si fanno rilasciare dalle imprese di lavori belghe durante l'interruzione stagionale dei lavori ».

Comunico alle SS. LL. Ill.me che tali atti debbono considerarsi ad ogni effetto come veri e propri contratti di lavoro, ai quali dovrà essere applicata, a termini di legge, la prescritta marca da L. 5, col bollo del Consolato.

Mi sarà gradito un cenno di ricevuta. — **De Michelis.**

CIRCOLARE 6 FEBBRAIO 1925, N. 10.

OGGETTO

Invio delle cedole di
espatrio e di rimpatrio

*Ai RR. Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco.
Ai Capi degli Uffici di confine e di transito.*

L'invio a questo Commissariato delle cedole di espatrio e di rimpatrio, che gli Uffici *nei porti di imbarco* e quelli di frontiera sono tenuti a staccare dai passaporti, non procede con regolarità e precisione.

Dispongo perciò che da oggi innanzi tale servizio venga disimpegnato a cura degli Uffici e del personale dell'emigrazione che avrebbe dovuto farlo anche prima. Raccomando :

a) di assicurarsi prima di staccare le cedole che in esse siano indicate tutte le notizie richieste ;

b) di imprimere a tergo della cedola in modo chiaro il bollo e data del Commissariato ;

c) di riunire separatamente per ciascuna partenza ed arrivo tutte le cedole indicando sulla fascetta la data di partenza e di arrivo e il nome del piroscafo ;

d) provvedere, infine, all'invio in piego raccomandato, a questo Commissariato, ogni cinque giorni, le cedole staccate, divise in due gruppi, *espatri* e *rimpatri*, con avvertenza che entro il 1° di ogni mese deve sempre farsi la spedizione delle cedole staccate a tutto l'ultimo giorno del mese precedente. Accluso al piego raccomandato, contenente le cedole, dovrà essere poi allegata la cartolina con l'indicazione del periodo al quale le cedole si riferiscono, e con l'altra cartolina in franchigia, informare questo Ufficio dell'avvenuta spedizione.

Prego la S. V. di accusare ricevuta della presente e nello stesso tempo, impartire le opportune istruzioni perchè questo importante servizio sia disimpegnato dal funzionario di P. S. addetto all'Ispettorato con ogni buona volontà e puntualità per raggiungere i risultati che se ne attendono. — De Michelis.

CIRCOLARE 18 FEBBRAIO 1925, N. 11.

OGGETTO

Qualifiche personali
sui passaporti

Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno;

e per conoscenza :

Ai RR. Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco.

Da qualche tempo accade di notare che le qualifiche professionali annotate nei passaporti in base alle dichiarazioni più o meno in buona fede dai richiedenti non corrispondono sempre a verità.

Questo fatto, verificatosi specialmente nel caso di emigranti diretti in Argentina e in Brasile, non impressiona favorevolmente i funzionari dell'immigrazione di quegli Stati. Questi ultimi, infatti, mentre sono disposti a favorire in ogni modo gli agricoltori, non vedono con egual favore l'arrivo di operai industriali che non abbiano previamente impiego assicurato, poichè non hanno modo di occuparli.

Il ripetersi di questi casi può ingenerare la diffidenza delle suddette autorità contro i documenti rilasciati dagli Uffici del Regno ed essere quindi dannoso per il nostro prestigio e per la condizione dei nostri emigranti.

Prego, pertanto, le SS. VV. di voler richiamare l'attenzione dei funzionari dipendenti sull'inconveniente lamentato affinché curino maggiormente nella compilazione dei passaporti che le qualifiche degli emigranti corrispondano realmente alla professione che essi esercitano.

Gradirò ricevere assicurazione. — De Michelis.

CIRCOLARE 19 FEBBRAIO 1925, N. 12.

OGGETTO

Emigrazione clandestina
pel Canada e per l'Australia.

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno ;
e per notizia :*

Ai Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione.

Esiste a Parigi una Ditta la cui attività è risultata sospetta e dannosa per gli emigranti Italiani. La Ditta, evidentemente in relazione con italiani residenti all'estero e nel Regno, a mezzo di circolari cerca i nostri lavoratori, promettendo di procurare loro lavoro al Canada ed in Australia, facilitandone il viaggio attraverso le vie di Marsiglia e di Londra, previo l'invio ad essa della somma di *franchi duecento*, a titolo di deposito per l'impegno del posto d'imbarco.

La Ditta stessa per maggiormente invogliare ed adescare i lavoratori italiani, offre facilitazioni e condizioni migliori di quelle che si possono ottenere in Italia, naturalmente tutte fantastiche ed impossibili.

Prego quindi le SS. LL. a mezzo dell'autorità dipendenti, dei bollettini di ufficio e della stampa periodica e quotidiana, di mettere sull'avviso i lavoratori che venissero officiati dalla Ditta stessa e dai suoi emissari, esortandoli a non cadere nel grossolano inganno che viene ordito ai loro danni.

Personalmente — ed in *via confidenziale* — avverto la S. V. I. che la Ditta in questione è la seguente : (*segue la indicazione*).

È però necessario che il nome della Ditta non sia fatto noto al pubblico per evitare che tale pubblicità costituisca per la Ditta una ben maggiore e gratuita propaganda. — **De Michelis.**

CIRCOLARE 10 MARZO 1925, N. 18

OGGETTO

Riespatrio nella Svizzera
senza contratto di lavoro

Ai Sigg. RR. Consoli d'Italia in Svizzera ; Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti del Regno ;

e per conoscenza :

Ai RR. Ispettori e Delegati Provinciali dell'emigrazione.

Allo scopo di meglio tutelare gli interessi dei lavoratori italiani richiesti in Svizzera da imprese e ditte locali, il R. Commissariato Generale dell'emigrazione aveva imposto nelle condizioni dei

contratti di lavoro, l'obbligo da parte della ditta assuntrice, dell'assicurazione complementare, affinchè in caso d'infortunio, l'operaio venisse ad usufruire dell'uguale trattamento accordato dalla legge agli operai indigeni, e riconosciuto invece, soltanto parzialmente ai nostri.

Viene ora lamentato, che molti dei nostri operai, esaurito il contratto che l'ha autorizzati a recarsi in Svizzera, rientrano in Italia con un visto pel ritorno colà rilasciato sul passaporto dalle Autorità Federali, (visto che ha valore soltanto per entrare in Svizzera, ma non per uscire dal Regno) di modo che potendo riespatriare nella Confederazione senza un nuovo contratto redatto nelle forme volute dalle predette disposizioni vengono a perdere il vantaggio che era stato ad essi assicurato dalla assicurazione complementare. Poichè non si intende di lasciar frustrare le conquiste ottenute a favore della mano d'opera italiana, si dispone di conseguenza:

1. che alla frontiera non siano lasciati proseguire per la Svizzera gli emigranti che non siano in possesso, oltre al passaporto anche di un regolare contratto di lavoro conforme alle prescrizioni del R. Commissariato Generale dell'emigrazione;

2. che tanto le RR. Autorità Consolari in quella Confederazione, quanto le Autorità politiche nel Regno preventivamente rendano edotti gli operai con i mezzi che più riterranno idonei della necessità di essere muniti per ogni espatrio in Svizzera, del prescritto contratto di lavoro colla relativa assicurazione complementare.

Gradirò della presente un cenno di assicurazione. — **De Michelis.**

BIBLIOGRAFIA

EMIGRAZIONE E COLONIZZAZIONE.

- Une conférence internationale de l'émigration et de l'immigration* (Rome, 15-31 mai 1924). (P. PIC in « Revue politique et parlementaire », Parigi, 10 ottobre 1924).
- Conferenza internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.* (T. P. in « Rivista di diritto internazionale », Roma, N. 16, ottobre 1924).
- La Conferencia Internacional de inmigración y emigración celebrada en Roma del 15 al 31 de Mayo del año 1924.* (Dr. C. DE ARMENTEROS in « Revista de derecho internacional », Avana, N. 12, 31 dicembre 1924.)
- Illusioni e realtà della colonizzazione.* (Prof. M. BLUNNO in « Il Foglio dell'emigrazione », Genova, N. 20, 16 novembre 1924).
- Popolazione ed emigrazione.* (F. GERACI in « L'Idea Nazionale », Roma, 1 ottobre 1924).
- Dove dirigere la nostra emigrazione.* (Dr. R. MARINI in « Giornale d'Italia », Roma, 3 ottobre 1924).
- Il protocollo di Ginevra e la nostra emigrazione.* (A. CRESPI in « La Giustizia » Milano, 29 ottobre 1924).
- L'emigrazione, dopo la guerra, dalla Venezia Euganea.* (M. FRACCA in « Esplorazione Commerciale », Milano, N. 10, ottobre 1924).
- Emigrazione e colonizzazione.* (O. GIUFFRIDA in « L'anima Italiana », Roma, N. 15-16, 15 ottobre-1 novembre 1924).
- Il Governo Nazionale e i problemi dell'emigrazione a Ginevra.* (FRAGER in « Popolo d'Italia », Roma, 8 novembre 1924).
- Codice civile, colonizzazione ed emigrazione.* (B. A. GENCO in « Rivista d'Italia e d'America », N. 9, 15 ottobre-15 novembre 1924).
- Per la difesa del risparmio degli emigranti italiani.* (LUIGI RAVA in « Rivista delle comunicazioni », Roma, N. 11, novembre 1924).
- Per il finanziamento dell'emigrazione.* (D. M. in « La Sera », Milano, 8 dicembre 1924).
- I problemi dell'emigrazione: il trattato di lavoro italo-francese.* (E. CAPO-
RALI in « Critica Sociale », Milano, N. 1, 1-15 gennaio 1924).
- Caratteri e scopi dell'Istituto Nazionale di Credito per il lavoro italiano all'estero.* (E. ROCCA in « Il Popolo d'Italia », Milano, 14 gennaio 1925).
- Il finanziamento di imprese di emigrazione e colonizzazione.* (L. RATTO in « La Stirpe », Roma, N. 1, gennaio 1925).

- Le scuole italiane all'estero.* (C. A. GULLINO in « Echi e Commenti », Roma, N. 32, 25 novembre 1924).
- Genova e le relazioni culturali fra l'Italia e l'America Latina.* (P. REVELLI in « Nuova Antologia », Roma, N. 1261, 1 ottobre 1924).

EUROPA : Francia.

- Le statut des étrangers.* (M. MISSOFFE in « Echo de Paris », 23 ottobre 1924).
- La nouvelle invasion.* (« Petit Journal », Parigi, 1, 10, 16, 18, 22, 24, 27, 30 settembre, 6, 8 ottobre, 11 novembre 1924).
- La questione dell'emigrazione in Francia e le intenzioni del Gabinetto Herriot.* C. MASI in « Corriere d'Italia », Roma, 7 novembre 1924).
- Les dangers et les ressources de l'immigration.* (L. NAUDEAU in « L'Illustration », Parigi N. 4261, 1 novembre 1924).
- La regolamentazione della mano d'opera straniera in Francia.* (E. CAPORALI in « La Giustizia », Milano, 8 novembre 1924).
- Pour recruter de la main-d'oeuvre agricole. Immigration intérieure et étrangère.* (A. SAUZÈDE in « Echo de Paris », Parigi, 8 novembre 1924).
- L'emigrazione italiana in Francia.* (SIMPLICIUS in « Il Mezzogiorno », Napoli 15-16 novembre 1924).
- La question de l'émigration italienne.* (« Bulletin quotidien », Parigi, N. 267, 21 novembre 1924).
- Organisera-t-on l'immigration en France ?* (« La main-d'oeuvre agricole », Parigi, N. 337, novembre 1924).
- L'emigrazione italiana in Francia.* (« Popolo d'Italia » Roma, 10 dicembre 1924).
- La main-d'oeuvre italienne dans l'agriculture française.* (G. RIPERT in « Le Semaphore », Marsiglia, 9 dicembre 1924).
- La situation actuelle des étrangers en France d'après la loi et suivant les traités.* (L. BARES, Société d'étude et d'informations économiques, Parigi, « Mémoires et documents », dicembre 1925).
- Le débauchage et la main-d'oeuvre étrangère.* (« Bulletin quotidien », Paris, N. 5, 8 gennaio 1925).
- Les étrangers en France.* (J. D'ORSAY in « Matin », Parigi, 10 gennaio 1925)
- L'emigrazione e i rapporti franco-italiani.* (CALCANTE in « Il Lavoro », Genova, 14 gennaio 1924).
- Le problème de l'immigration.* (E. GASCOIN in « Le Figaro », Parigi, 17 gennaio 1925).
- Inquietudini per la nostra emigrazione in Francia.* (G. PASQUINUCCI in « Rivista agricola », Roma, N. 460, 16 gennaio 1925).
- Agricoltori italiani in Francia.* (F. COLETTI in « Corriere della Sera », Milano, 23 gennaio 1925).
- L'emigrazione in Francia.* (« Il Lavoro », Genova, 25 gennaio 1925).
- La Francia e gli immigrati stranieri.* (L. MIETTA in « L'Italia », Milano, 23 gennaio 1925).

- L'émigration italienne et la France.* (« Bulletin quotidien », Parigi, N. 21
27 gennaio 1925).
- L'emigrazione agricola italiana in Francia.* (RUS in « La Giustizia », Milano,
28 gennaio 1925).

Russia.

- Le condizioni economiche dell'Ucraina.* (R. SUSTER in « Popolo d'Italia »,
Milano, 14 gennaio 1925).

AFRICA.

- Può l'Africa centro-australe divenire un campo per la nostra emigrazione?*
(Prof. CAPRA in « L'emigrato italiano in America », Roma, N. 4, otto-
bre-dicembre 1924).

Algeria.

- La colonisation française en Algérie et le décret de 1924.* (A. BERNARD in
« L'Afrique Française », Parigi, dicembre 1924).

Libia.

- La colonizzazione in Tripolitania nel 1923.* (« Rivista della Tripolitania »,
Tripoli, N. 1, marzo 1924).
- La colonizzazione siciliana e meridionale della Libia.* (O. GIUFFRIDA in
« L'anima italiana », Roma, N. 17, 15 novembre 1924).

Marocco.

- La colonisation agricole et le régime foncier au Maroc.* (A. MELIN in « Réforme
sociale », Parigi, novembre 1924).
- La colonisation au Maroc.* (« Bulletin quotidien », Parigi, N. 290, 18 di-
cembre 1924).

Tunisia.

- Les problèmes tunisiens.* (CAVÉ in « Afrique Française », Parigi, novembre-
dicembre 1924).
- Les affaires tunisiens.* (« Bulletin quotidien », Parigi, N. 273, 28 novembre
1924).

AMERICA: Argentina.

- Immigrazione e colonizzazione.* (« Rivista mensile del Patronato », Buenos
Aires, N. 77, luglio 1924 »).
- El P. E. de la Nación ha enviado al II. Congreso un nuevo mensaje sobre la
colonización. Texto de los fundamentos y del proyecto de ley.* (« Boletín de

servicios de la Asociación del trabajo », Buenos Aires, N. 11, 5 settembre 1924).

Il progetto della Repubblica sulla colonizzazione (Criteri a cui s'informa).

(« Rivista Mensile del Patronato », Buenos Ayres, N. 78, agosto 1924)

La produzione agricola dell'Argentina. (R. B. in « Il Piccolo Marittimo », Napoli, N. 1279, 5 ottobre 1924).

L'emigrazione in Argentina. (L. PALETTI in « Giornale d'Italia », Roma 9 ottobre 1924).

L'opera degli italiani in Argentina. (« Rivista d'Italia e d'America », Roma, N. 9, 15 ottobre-15 novembre 1924).

La coltura del cotone in Argentina e il movimento emigratorio italiano. (M. LIRONCURTI in « Rivista di politica economica », Roma, N. 11 novembre 1924).

Colonizzazione (sulla colonizzazione in Argentina). (G. RAFFAELLI in « Opera Bonomelli », Milano, N. 12, dicembre 1924).

La colonización de la Republica Argentina (J. G. VELÁRDEZ in « Revista económica », S. Salvador, N. 2, dicembre 1924).

Come si colonizza nella Repubblica Argentina. (« Rivista mensile del Patronato », Buenos Aires, N. 82, dicembre 1924).

Brasile.

A proposito della ripresa di emigrazione italiana nel Brasile. (L. BECCARIA INCISA in « Il Piemonte », Torino, 23-24 ottobre 1924).

L'Italia e il Brasile. (Ing. V. FERRI in « Il Sole », Milano, 29 giugno; 8, 13, 19 luglio; 5, 19, 24 agosto; 2, 26 settembre; 16 ottobre; 13, 14, 20, 22, 26 novembre 1924).

La Fazenda; Attraverso le fazendas; Un sepolero dei vivi: Riberon Preto; L'assalto alla foresta; Il Brasile e gli emigranti; Gli industriali e l'emigrazione al Brasile; L'accordo emigratorio italo-paulistano; Gli italiani a S. Paolo; L'accordo emigratorio italo-brasiliano; Città paulistane; Colonizzazioni brasiliane; Il tesoro nascosto; Santos; La lingua italiana in Brasile. (L. MAGRINI in « Corriere della Sera », Milano, 30 ottobre; 5, 8, 12, 14, 18, 20 novembre; 9, 14, 19, 31 dicembre 1924; 4, 7, 10 gennaio 1925).

Gli italiani nel Brasile del Sud. (Dr. E. BORGHETTI in « Illustrazione coloniale », Milano, N. 11, novembre 1924).

Lo Stato di Parahyba. (B. ZUCULIN in « Vie d'Italia e dell'America Latina » N. 11, novembre 1924).

L'emigrazione al Brasile e le corrispondenze Magrini. (Sen. A. SETTI in « Caffaro », Genova, 11 novembre 1924).

Il Governo fascista e l'emigrazione al Brasile. (« La Giustizia », Milano, 18 novembre 1924).

L'emigrazione italiana e i fazendeiros. (« La Giustizia », Milano, 23 novembre 1924).

La scoperta del Brasile. (A. B. in « Corriere d'Italia », Roma, 20 novembre 1924).

- L'emigrazione in Brasile e il Governo.* (« Il Popolo », Roma, 27 novembre 1924).
- A proposito della nostra emigrazione nel Brasile.* (« Finanza Italiana », Roma N. 47, 29 novembre 1924).
- L'emigrazione al Brasile.* (Audax in « Cooperazione italiana », Milano, N. 1632, 28 novembre 1924).
- La tragedia della « Fazenda ».* (O. CORGINI in « Campane a stormo », Roma N. 1, 4 novembre 1924.)
- Italia e Brasile.* (F. GERACI in « Popolo d'Italia », Milano, 27 novembre 1924).
- La verità intorno al Brasile.* (« Il Foglio dell'emigrazione », Genova, N. 22, 30 novembre 1924).
- L'emigrazione italiana nel Brasile, in risposta al « Corriere della Sera ».* (M. ARDEMAGNI in « Cremona Nuova », 27 dicembre 1924).
- La colonizzazione nel Brasile.* (G. C. in « Rivista del commercio italo-brasiliano », Genova, N. 1, gennaio 1925).
- Il sabotaggio dell'emigrazione italiana.* (M. ARDEMAGNI in « Il Giornale di Genova », 3, 8, gennaio 1925).
- Le condizioni degli italiani al Brasile.* (A. FERRERO in « Il Piemonte », Torino, 14 gennaio 1925).
- Negoziazioni fra l'Italia e il Brasile per la tutela della nostra emigrazione (alcune verità documentate e mal note).* (« Rassegna italiana », Roma, N. 8 gennaio 1925).
- Die Jahrhundertfeiern der deutschen einwanderung in Brasilien.* (« Der Aus-landdeutsche », Stoccarda, N. 23, dicembre 1924).

Canada.

- The problems of Canada ; population and the lure of America.* (« The Economist », Londra, N. 4247, 17 gennaio 1925).

Cile.

- L'Italia e il problema dell'immigrazione in Cile.* (« Il Foglio dell'emigrazione », Genova, N. 2, 11 gennaio 1925).

Panama.

- Nuovi sbocchi emigratori e commerciali : Il Panama.* (G. B. DI MAURO in « Rivista Economica », Napoli, novembre 1924).

Paraguay.

- El problema inmigratorio. Bases para estipular un convenio entre el Paraguay y Italia (informe presentado al Ministerio respectivo, por el Delegado del Paraguay al Congreso Internacional de Inmigración y emigración en Roma).* (Ingeniero DON BALTAZAR BELLARIO in « Boletín de la Dirección de Tierras y colonias », Asunción, N. 20, luglio-settembre 1924).

Gli italiani nel Perù. (« Rivista Mensile del Patronato », Buenos Ayres, N. 82, dicembre 1924).

Stati Uniti.

Americanismo ed immigrazione. (Prof. T. C. GIANNINI in « Rivista di politica economica », Roma, N. 9, 10; settembre-ottobre 1924).

Un effetto inatteso della legge americana sull'emigrazione. (O. ROSSETTI AGRISTI; ibidem).

The quota provisions of the immigration act of 1924. (A. W. PARKER in « The American Journal of international law », Concord, N. H., ottobre 1924).

Il protezionismo della marina americana e la legge sull'immigrazione. (M. ARDEMAGNI in « Il Giornale di Genova », 24 ottobre 1924).

Breaking into the United States. (J. C. JOUNG in « The Worlds Work », New York, novembre 1924).

A imigração. Japoneza nos Estados Unidos. Japão versus União Norte Americana. (N. PINHEIRO in « Revista de direito publico », Rio de Janeiro, N. 6, giugno 1924).

L'immigration Japonaise aux Etats Unis. (L. P. ROUQUETTE in « Le Musée Social », Parigi, N. 11, novembre 1924).

Il problema emigratorio nell'incidente giapponese alla Società delle Nazioni. (A. BAROLOMUCCI in « Bollettino mensile del Lloyd Triestino », Trieste, N. 11, novembre 1924).

L'immigration japonaise aux Etats Unis. (« Bulletin quotidien », Parigi, N. 286, 16 dicembre 1924).

Italiani nella vita industriale americana. (Dr. F. FRUSCI in « Il Carroccio », New York, dicembre 1924).

Australia.

La verità sull'Australia. (Prof. M. BLUNNO in « Il Foglio dell'emigrazione », Genova, N. 14-16, 4 settembre-2 ottobre 1924).

LAVORO E ASSISTENZA SOCIALE.

Un nuovo organismo internazionale per la legislazione del lavoro. (« Tribuna », Roma, 25 ottobre 1924).

La sixième session de la Conférence internationale du travail. (« Revue internationale du travail », Ginevra, N. 4, ottobre 1924).

La 25^{me} session du Conseil d'administration du Bureau international du travail (« Bulletin quotidien », Parigi, N. 16, 21 gennaio 1925).

Ancora l'Interlab e il lavoro agricolo. (Dott. F. PERGOLESI in « Rivista di diritto agrario », Firenze, N. 3, settembre 1924).

Les patrons et l'Organisation internationale du travail. (« Journal des associations patronales », Zurigo, N. 48, 29 novembre 1924).

- Il congresso di politica sociale a Praga.* (VERAX in « La Vita Italiana », Roma, N. 143, novembre 1924).
- La previdenza sociale in Cecoslovacchia.* (G. GRUBER in « L'Europa Orientale », Roma, N. 8, 9, agosto-novembre 1924).
- The child labor amendment.* (« The North American Review », Concord N. H dicembre 1924).
- L'assurance sociale en Russie.* (« Bulletin quotidien », Parigi, N. 294, 23 dicembre 1924).
- La legislazione operaia in Polonia.* (S. SZYMOROWSKI in « Europa orientale », Roma N. 12, dicembre 1924).
- La nueva ley chilena N. 4054 sobre organizacion sindical.* (« Boletin de servicios de la asociacion del trabajo », Buenos Aires, N. 118, 20 dicembre 1924).
- Le problème de la réorganisation des assurances ouvrières en Allemagne.* (Dr. R. FREUND in « Revue international du travail », Ginevra, N. 1, gennaio 1925).
- L'arbitrage obligatoire en Norvège.* (J. CASTEBERG, ibidem).
- Le règlement amiable des conflits collectifs du travail.* (E. PAYEN in « L'Economiste français », N. 48, 29 novembre 1924).
- Les assurances sociales et l'évaluation des salaires.* (Dr. CHAUVEAU in « Revue politique et parlementaire », Parigi, N. 369, 10 novembre 1924).
- La protezione della donna e dei fanciulli sul lavoro.* (Relazione della Dott. L. LOLLINI al Congresso delle dottoresse in medicina, Milano, ottobre 1924). (« L'Italia Sanitaria », Roma, N. 29, 20 ottobre 1924).
- Le colonie dei giovani lavoratori.* (A. DONINI in « L'Epoca », 14 novembre 1924).
- Il congresso della confederazioni del lavoro.* (Il Vice in « Critica Sociale », Milano, N. 24, 16-31 dicembre 1924.)

LEGISLAZIONE E TRATTATI. QUESTIONI POLITICHE GIURIDICHE ECONOMICHE E SOCIALI.

- Argentina: Progetto di legge sulla colonizzazione e sue basi* (presentato al Congresso Argentino dal Dr. T. A. LE BRETON ministro dell'Agricoltura; in « Patria degli Italiani », Buenos Aires, 4 ottobre 1924).
- Decreto reglamentando la adjudicación en arrendamiento de tierras fiscales libres y las ocupadas por propladores.* (Buenos Aires, settembre 24 del 1924) (« Boletin de servicios de la asociacion del trabajo », Buenos Aires, N. 117, 5 dicembre 1924).
- Francia: Journal officiel de la République française, N. 284, 1 novembre 1924: Ministère de l'intérieur: Décret portant réglementation relative au séjour des étrangers en France.*
- Spagna: Nueva Ley y reglamento de emigración.* (« La emigración española », Madrid, N. 1, 15 gennaio 1925).
- Esecuzione del trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia*

- e la Repubblica di Finlandia, firmato a Roma il 22 ottobre 1924. («Gazzetta Ufficiale del Regno», Roma, N. 10, 14 gennaio 1924). (1).
- La procedura di votazione dei progetti di convenzione nella conferenza internazionale del lavoro.* (T. PERASSI in «Rivista di diritto internazionale», Roma, N. 4, ottobre 1924).
- Protocole pour le règlement pacifique des différends internationaux.* («Politica», Roma, N. 9, 10, settembre-ottobre 1924).
- Citizenship of married women.* (C. D. HILL «American Journal of international law», Concord N. H., ottobre 1924).
- Il trattato anglo-russo.* (G. COLANGELI in «Politica», Roma, N. 58-59, 31 luglio-31 agosto).
- L'ultima costituzione dei Sovieti. Testa Ufficiale.* (Trad. di M. PIRONI, ibidem).
- Il diritto privato russo* (M. MANCALEONI in «Rivista del diritto commerciale» Milano, N. 9, 10, settembre-ottobre 1924).
- La costituzione agraria nella Russia dei Sovieti.* (M. TCHERKINSKY in «Rivista internazionale delle istituzioni economiche e sociali», Roma, N. 4, ottobre-dicembre 1924).

STATISTICA.

- O departamento estadual de trabalho : movimento immigratorio, inspectoría de immigração, hospedaria de immigrants, agencia oficial de collocação, secção de informações.* («Boletim do Departamento Estadual do trabalho», San Paolo, N. 50, 51, 1° e 2° trimestre 1924).
- A lavoura de café e os colonos estrangeiros* (ibidem).
- Entradas de immigrants, vindos pelas estradas de ferro, na Hospedaria da Capital ; immigrants entrados pelo porto de Santos ; emigrantes sahidos pelo porto de Santos ; nacionalidade das pessoas recolhidas á Hospedaria de immigrants ; classificação das pessoas recolhidas á Hospedaria de immigrants ; procedencia das pessoas recolhidas á Hospedaria de immigrants, durante o anno 1923.* (ibidem).
- La proprietà rurale degli italiani nei differenti Stati del Brasile, in ordine decrescente di valore.* («Bollettino Ufficiale della Camera Italiana di Commercio», S. Paolo, N. 184, settembre 1924).
- Quanti sono gli italiani nel Brasile?* (B. Z. in «Vie d'Italia e dell'America Latina», Milano, N. 1, gennaio 1925).
- Emigration et rémigration pendant les années 1923 et 1924.* («Bulletin statistique mensuel hongrois», Budapest, N. 7-9, luglio-settembre 1924).
- L'immigration aux Etats Unis en 1923-1924.* («Bulletin quotidien» Parigi N. 280, 6 dicembre 1924).
- United Kingdom : Emigration and immigration 1913-1923.* («The Board of trade journal», Londra, N. 1467, 8 gennaio 1925).
- L'immigration en Palestine.* («Bulletin quotidien», Parigi, N. 15, 20 gennaio 1925).

(1) Gli articoli 1, 2, 3, 4, contengono lo stabilimento e la condizione giuridica dei rispettivi sudditi nei due Stati.